

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 194

43° anno

31 luglio 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato** 45

Prezzo: 24,50 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo 1/70% — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1622/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2000**

che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare gli articoli 42, 44, 45, 46 e 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo I del titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 e diversi allegati dello stesso regolamento fissano regole generali relative alle pratiche e ai trattamenti enologici e rimandano per il resto a modalità d'applicazione che saranno adottate dalla Commissione.
- (2) Fino all'adozione del regolamento (CE) n. 1493/1999, tali regole figuravano in un gran numero di regolamenti comunitari; nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria, è opportuno consolidare tutte queste regole in un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici e abrogare i regolamenti che disciplinano tale materia, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1618/70⁽²⁾, (CEE) n. 1972/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 45/80⁽⁴⁾, (CEE) n. 2394/84⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2751/86⁽⁶⁾, (CEE) n. 305/86⁽⁷⁾, (CEE) n. 1888/86⁽⁸⁾, (CEE) n. 2202/89⁽⁹⁾,

(CEE) n. 2240/89⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 3220/90⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1477/99⁽¹²⁾, (CE) n. 586/93⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 693/96⁽¹⁴⁾, (CE) n. 3111/93⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 693/98⁽¹⁶⁾, e (CE) n. 1128/96⁽¹⁷⁾

- (3) Il codice comunitario così definito deve comprendere le norme attuali e adeguarle ai nuovi requisiti del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre tuttavia modificare tali norme per renderle più semplici e coerenti e per colmare alcune lacune in modo da adottare una normativa comunitaria completa in questo settore. Occorre inoltre precisare alcune regole per garantire una maggiore sicurezza giuridica nella loro applicazione.
- (4) Per semplificare la normativa in materia, è opportuno considerare soltanto le modalità d'applicazione espressamente indicate dal Consiglio nel summenzionato regolamento (CE) n. 1493/1999. Per il resto, le regole che scaturiscono dagli articoli 28 e successivi del trattato dovrebbero bastare a consentire la libera circolazione dei prodotti del settore vitivinicolo per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici.
- (5) Occorre precisare che il presente codice lascia impregiudicate le disposizioni particolari stabilite in altri settori. Tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa sui prodotti alimentari.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 dell'8.8.1970, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.1980, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 38 del 13.2.1986, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU L 163 del 13.6.1986, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31.

⁽¹⁰⁾ GU L 215 del 26.7.1989, pag. 16.

⁽¹¹⁾ GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU L 171 del 7.7.1999, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39.

⁽¹⁴⁾ GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17.

⁽¹⁵⁾ GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 48.

⁽¹⁶⁾ GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17.

⁽¹⁷⁾ GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13.

- (6) A norma dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere utilizzati nella Comunità per l'elaborazione dei prodotti di cui al suddetto articolo 42, paragrafo 5, uve appartenenti a varietà diverse da quelle che figurano nella classificazione compilata conformemente all'articolo 19, come varietà di uve da vino nonché i prodotti che ne derivano. È opportuno compilare gli elenchi delle varietà alle quali si applicano tali deroghe.
- (7) In applicazione dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno compilare gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) per i quali sono ammesse specifiche norme di elaborazione. Per una più agevole identificazione dei prodotti e per facilitare gli scambi intracomunitari, è opportuno fare riferimento alla designazione dei prodotti stabilita dalla normativa comunitaria o, se necessario, nazionale.
- (8) In applicazione dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre fissare i limiti per l'utilizzazione di alcune sostanze nonché le condizioni di uso di talune di esse.
- (9) Tenuto conto degli elementi tecnici e scientifici attualmente disponibili sull'aggiunta di lisozima, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche qualitative e sanitarie dei vini così trattati, non è possibile stabilire in modo definitivo i limiti di questo nuovo trattamento ed è quindi opportuno non autorizzarne l'applicazione nell'immediato e procedere a sperimentazioni complementari nel corso della prossima campagna.
- (10) L'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 337/79⁽¹⁾, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 3307/85⁽²⁾, prevedeva, con effetto al 1° settembre 1986, una diminuzione di 15 mg per litro dei tenori massimi di anidride solforosa totale dei vini diversi dai vini spumanti, dai vini liquorosi e da alcuni vini di qualità. Per evitare che tale modifica delle norme di produzione provochi difficoltà nello smercio dei vini, è stato permesso che, dopo tale data, siano offerte al consumo umano diretto vini originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, prodotti anteriormente a tale data e, per il periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data predetta, vini originari di paesi terzi e del Portogallo, qualora il loro tenore totale di anidride solforosa sia conforme alle disposizioni comunitarie e, se del caso, alle disposizioni spagnole in vigore prima del 1° settembre 1986. È necessario prorogare tale misura perché tali vini possono ancora trovarsi in scorta di magazzino.
- (11) Gli articoli 12 e 16 del regolamento (CEE) n. 358/79⁽³⁾ prevedevano, con decorrenza dal 1° settembre 1986, una diminuzione di 15 milligrammi per litro dei tenori massimi di anidride solforosa totale dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, nonché dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate. Per quanto concerne i vini spumanti originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, l'articolo 22, primo comma, del regolamento (CEE) n. 358/79 prevedeva la possibilità di smerciare tali prodotti sino all'esaurimento delle scorte, se sono stati elaborati in conformità delle disposizioni dello stesso regolamento nella sua versione applicabile anteriormente al 1° settembre 1986. È opportuno altresì prevedere disposizioni transitorie per quanto concerne i vini spumanti importati, nonché i vini spumanti originari della Spagna e del Portogallo elaborati anteriormente al 1° settembre 1986, per evitare difficoltà nello smercio di tali prodotti. È necessario permettere che tali prodotti possano essere offerti al consumo per un periodo transitorio dopo tale data, quando il loro tenore di anidride solforosa totale è conforme alle disposizioni comunitarie in vigore anteriormente al 1° settembre 1986.
- (12) L'allegato V, sezione B, punto 1), del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha stabilito il tenore massimo di acidità volatile dei vini. Possono essere previste deroghe per taluni v.q.p.r.d. e taluni vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica o in virtù di un titolo alcolometrico uguale o superiore al 13 %. Taluni vini originari della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Italia, dell'Austria e del Regno Unito, appartenenti a queste categorie, presentano di norma, a causa di metodi particolari di elaborazione, nonché del loro titolo alcolometrico elevato, un tenore di acidità volatile superiore a quello previsto dal summenzionato allegato V. Affinché i vini in questione possano continuare ad essere elaborati secondo i metodi tradizionali, grazie ai quali possono acquisire le proprietà che li caratterizzano, è opportuno derogare all'allegato V, sezione B, punto 1) summenzionato.
- (13) A norma dell'allegato V, sezione D, punto 3, del regolamento (CEE) n. 1493/1999, occorre stabilire le regioni viticole nelle quali l'aggiunta di saccarosio veniva tradizionalmente praticata a norma della legislazione vigente l'8 maggio 1970.
- (14) Nel Granducato del Lussemburgo le ridotte dimensioni delle aree su cui è praticata la viticoltura permettono alle competenti autorità di procedere al controllo analitico sistematico di tutte le partite di prodotti vinificati. Fintantoché sussisteranno tali condizioni non è indispensabile la dichiarazione dell'intenzione di procedere all'arricchimento.

(1) GUL 54 del 5.3.1979, pag. 1.

(2) GUL 367 del 31.12.1985, pag. 39.

(3) GUL 54 del 5.3.1979, pag. 130.

- (15) L'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che ciascuna delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di zucchero o di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato detenuti dalle persone fisiche o giuridiche che procedono a dette operazioni. Tali dichiarazioni hanno lo scopo di consentire un controllo delle operazioni in questione. È pertanto necessario che le dichiarazioni siano indirizzate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione, che siano redatte con la massima precisione possibile e giungano all'autorità competente entro i termini più adeguati ai fini del controllo da parte di quest'ultima, quando si tratta di un aumento del titolo alcolometrico. Per l'acidificazione e la disacidificazione è sufficiente un controllo a posteriori. Per tale motivo e ai fini di uno snellimento amministrativo è opportuno ammettere che le dichiarazioni siano fatte, salvo la prima della campagna, mediante l'aggiornamento di registri regolarmente controllati dall'autorità competente.
- (16) L'allegato V, sezione F, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha stabilito alcune norme per la dolcificazione dei vini. Tale disposizione riguarda in particolare i vini da tavola. In virtù dell'allegato VI, sezione G, punto 2 dello stesso regolamento essa si applica ai v.q.p.r.d.
- (17) La dolcificazione non deve determinare un arricchimento supplementare rispetto ai limiti stabiliti nell'allegato V, sezione C, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Per tener conto di tale necessità, l'allegato V, sezione F, punto 1, dello stesso regolamento ha previsto disposizioni particolari. Si rendono inoltre indispensabili misure di controllo, in particolare per garantire l'osservanza delle disposizioni in causa.
- (18) Specie per rendere più efficaci i controlli, è opportuno che la dolcificazione venga praticata soltanto alla produzione o in fase il più possibile vicina alla produzione. È pertanto necessario limitare la dolcificazione alle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso.
- (19) È necessario che l'organismo di controllo sia avvertito dell'imminenza dell'operazione. A tal fine è opportuno prevedere che chiunque intenda procedere alla dolcificazione ne informi l'organismo di controllo mediante dichiarazione scritta. Uno snellimento della procedura può tuttavia esser ammesso nel caso in cui la dolcificazione sia praticata da un'impresa correntemente o in modo continuativo.
- (20) La dichiarazione ha lo scopo di consentire un controllo dell'operazione in causa. È pertanto necessario che le dichiarazioni siano indirizzate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione, che siano redatte con la massima precisione possibile e giungano all'autorità competente prima dell'operazione.
- (21) Ai fini dell'efficacia del controllo è indispensabile una dichiarazione delle quantità di mosti di uve o di mosti di uve concentrati detenute dall'interessato prima della dolcificazione. Tale dichiarazione ha tuttavia valore soltanto se combinata con l'obbligo di tenere registri delle entrate e delle uscite dei prodotti utilizzati per l'operazione.
- (22) Per evitare l'impiego del saccarosio nella dolcificazione dei vini liquorosi, occorre permettere, oltre all'impiego del mosto di uve concentrato, l'impiego del mosto di uve concentrato rettificato.
- (23) Il taglio è una pratica enologica corrente e, tenuto conto degli effetti che può avere, è necessario disciplinarne l'uso, segnatamente per evitare qualsiasi abuso.
- (24) Il taglio è una mescolanza di vini o mosti di diverse provenienze o di diverse categorie.
- (25) Per i vini o mosti provenienti dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, l'indicazione della provenienza geografica o della varietà di vite è di grande importanza per il loro valore commerciale. Occorre pertanto considerare come tagli anche la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da una stessa zona, ma, all'interno di questa, da diverse unità geografiche, nonché la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da diverse varietà di vite o da diverse annate di raccolta, sempreché la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito.
- (26) L'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1493/1999 vieta di norma il taglio di un vino da tavola bianco con un vino da tavola rosso, prevedendo tuttavia una deroga per le zone in cui tale pratica era tradizionale.
- (27) Sulla base della suddetta deroga occorre definire le modalità d'applicazione specifiche per la Spagna, correlandole alla struttura della viticoltura e ai comportamenti dei consumatori che si modificano lentamente.
- (28) Affinché la possibilità di effettuare il taglio tra vini da tavola bianchi e vini da tavola rossi resti limitata al paese in cui è necessaria, occorre accertarsi che i vini ottenuti con tale pratica non possano essere consumati fuori della Spagna.
- (29) Occorre quindi permettere agli Stati membri di autorizzare, a fini d'esperimento e per un periodo determinato, il ricorso a talune pratiche o a taluni trattamenti enologici non previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

- (30) L'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prescrive l'adozione dei metodi d'analisi per individuare la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate.
- (31) L'allegato VI, sezione J, punto 1, del regolamento (CE) n. 1494/1999 prevede un esame analitico che deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici dei v.q.p.r.d. in questione fra quelli elencati al punto 3 della summenzionata sezione.
- (32) Il controllo delle indicazioni figuranti nei documenti relativi ai prodotti in oggetto rende necessaria l'adozione di metodi d'analisi uniformi che permettano di ottenere dati precisi e comparabili. Tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni transazione commerciale ed ogni operazione di controllo. Tuttavia, date le necessità di controllo e le limitate possibilità del commercio, è opportuno continuare ad ammettere, per un periodo limitato, un certo numero di procedimenti usuali che consentano una determinazione rapida e sufficientemente sicura degli elementi ricercati.
- (33) Il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione⁽¹⁾ stabilisce i metodi d'analisi comunitari applicabili nel settore del vino. Data la validità dei metodi ivi descritti, è opportuno mantenere in vigore il suddetto regolamento, tranne per quanto riguarda i metodi usuali, che in futuro non saranno più descritti.
- (34) L'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di adottare misure transitorie intese a facilitare il passaggio al regime del presente regolamento. È opportuno avvalersi di questa possibilità per evitare che gli operatori che dispongono di rilevanti scorte di taluni prodotti di cui al presente regolamento subiscano notevoli perdite.
- (35) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Fatte salve le disposizioni generali relative all'insieme dei prodotti alimentari, la normativa comunitaria in materia di pratiche e di trattamenti enologici è costituita dal capo I del titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dagli allegati dello stesso regolamento, nonché dal presente codice.

⁽¹⁾ GUL 272 del 3.10.1990, pag. 1.

Il presente codice riguarda le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relative in particolare ai prodotti destinati a entrare nel processo di vinificazione (titolo I), nonché alle pratiche e ai trattamenti enologici autorizzati nella Comunità (titoli II e III).

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE UVE E TALUNI MOSTI DI UVE

Articolo 2

Utilizzazione di uve appartenenti a talune varietà

1. È vietata la vinificazione di uve provenienti da varietà classificate unicamente come uve da tavola.
2. In deroga all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere utilizzate nella Comunità per l'elaborazione dei prodotti ivi indicati le uve appartenenti alle varietà che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Utilizzazione di taluni prodotti non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale per la produzione di vini spumanti, vini spumanti gassificati o vini frizzanti gassificati

Le annate nelle quali, a motivo delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, possono essere utilizzati i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in oggetto, alle condizioni stabilite all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per la produzione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati o di vini frizzanti gassificati, sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Utilizzazione di mosti di uve provenienti da talune varietà di viti per la produzione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico e deroghe a tale utilizzazione

1. L'elenco delle varietà di viti che producono mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che devono essere utilizzati per la costituzione della partita destinata alla preparazione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico, conformemente all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, figura all'allegato III, parte A, del presente regolamento.

2. Le deroghe di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione punto K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, relative alle varietà di viti e ai prodotti che costituiscono la partita sono stabilite all'allegato III, parte B, del presente regolamento.

TITOLO II

PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI

CAPO I

LIMITI E CONDIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AUTORIZZATE A FINI ENOLOGICI

Articolo 5

Limiti per l'utilizzazione di talune sostanze

Le sostanze autorizzate a fini enologici indicate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere utilizzate soltanto entro i limiti indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Polivinilpirrolidone

Il polivinilpirrolidone, il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 1, lettera p) e punto 3, lettera y) del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere usato unicamente se rispondente alle disposizioni e ai requisiti di purezza di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 7

Tartrato di calcio

Il tartrato di calcio, il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 3, lettera v) del regolamento (CE) n. 1493/1999 per favorire la precipitazione del tartaro, può essere usato unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 8

Acido tartarico

L'impiego di acido tartarico per la disacidificazione, previsto all'allegato IV, paragrafo 1, lettera m), e all'allegato IV, paragrafo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è ammesso unicamente per i prodotti:

- provenienti da varietà di viti Elbling e Riesling, e

— ottenuti da uve raccolte nelle seguenti regioni viticole della parte settentrionale della zona viticola A:

- Ahr,
- Rheingau,
- Mittelrhein,
- Mosel-Saar-Ruwer,
- Nahe,
- Rheinhessen,
- Rheinpfalz,
- Moselle luxembourgeoise.

Articolo 9

Resina di pino di Aleppo

L'uso di resina di pino di Aleppo, previsto all'allegato IV, punto 1, lettera n) del regolamento (CE) n. 1493/1999, è consentito solo per ottenere un vino da tavola «retsina». Tale pratica enologica è ammessa unicamente:

- nel territorio geografico della Grecia,
- su mosti di uve ottenuti da uve per le quali le varietà, la zona di produzione e la zona di vinificazione sono state stabilite dalle disposizioni elleniche vigenti il 31 dicembre 1980,
- mediante aggiunta di una quantità di resina uguale o inferiore a 1 000 grammi per ettolitro di prodotto utilizzato, prima della fermentazione o, qualora il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore ad un terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione.

Qualora la Grecia intenda modificare le disposizioni di cui al secondo trattino, essa ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi a tale comunicazione, la Grecia può procedere a dette modifiche.

Articolo 10

Betaglucanasi

La betaglucanasi, il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 1, lettera j) e punto 3, lettera m), del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere usata unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato VII del presente regolamento.

*Articolo 11***Batteri lattici**

I batteri lattici il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 1, lettera q) e punto 3, lettera z) del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere impiegati soltanto se rispondenti alle disposizioni di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

*Articolo 12***Resine scambiatrici di ioni**

Le resine scambiatrici di ioni di cui è permesso l'impiego conformemente all'allegato IV, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono copolimeri dello stirene o del divinilbenzene, contenenti gruppi acido solfonico o ammonio. Esse devono essere conformi alle norme della direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari⁽¹⁾ nonché alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in applicazione di quest'ultima. All'atto del controllo con il metodo di analisi descritto nell'allegato IX del presente regolamento, esse non devono cedere, in ciascuno dei solventi menzionati, più di 1 mg/l di sostanze organiche. La loro rigenerazione dev'essere effettuata utilizzando sostanze ammesse per l'elaborazione degli alimenti.

Il loro impiego è consentito soltanto sotto il controllo di un enologo o di un tecnico e in impianti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio dette resine vengono utilizzate. Tali autorità stabiliscono le funzioni e la responsabilità che incombono agli enologi e ai tecnici riconosciuti.

*Articolo 13***Ferrocianuro di potassio**

L'utilizzazione di ferrocianuro di potassio, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera p), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

Dopo il trattamento al ferrocianuro di potassio, il vino deve contenere tracce di ferro.

Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al presente articolo sono quelle adottate dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GUL 40 dell'11.2.1989, pag. 38.

*Articolo 14***Fitato di calcio**

L'utilizzazione di fitato di calcio, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera p), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

Dopo il trattamento il vino deve contenere tracce di ferro.

Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al primo comma sono quelle adottate dagli Stati membri.

*Articolo 15***Acido DL-tartarico**

L'utilizzazione di acido DL-tartarico, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera s), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al presente articolo sono quelle adottate dagli Stati membri.

*Articolo 16***Trattamento per elettrodialisi**

Il trattamento per elettrodialisi, il cui impiego per garantire la stabilizzazione tartarica del vino è previsto all'allegato IV, punto 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere usato unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato X del presente regolamento. Esso è riservato ai vini da tavola fino al 31 luglio 2001.

*Articolo 17***Ureasi**

L'ureasi, il cui impiego per diminuire il tasso di urea nei vini è previsto all'allegato IV, punto 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere usata unicamente se rispondente alle disposizioni e ai requisiti di purezza di cui all'allegato XI del presente regolamento.

*Articolo 18***Apporto di ossigeno**

L'apporto di ossigeno, previsto all'allegato IV, punto 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 deve essere effettuato con ossigeno gassoso puro.

CAPO II

LIMITI E CONDIZIONI PARTICOLARI*Articolo 19***Tenore di anidride solforosa**

1. Le modifiche degli elenchi di vini di cui all'allegato V, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 figurano nell'allegato XII del presente regolamento.

2. Possono essere offerti al consumo umano diretto fino all'esaurimento delle scorte

- i vini originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, prodotti anteriormente al 1° settembre 1986, diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi e
- i vini originari di paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1° settembre 1987, diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi

il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, al momento dell'immissione al consumo umano diretto,

- a) 175 mg/l per i vini rossi;
- b) 225 mg/l per i vini bianchi e rosati;
- c) in deroga alle lettere a) e b) per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, uguale o superiore a 5 g/l, 225 mg/l per i vini rossi e 275 mg/l per i vini bianchi e rosati.

Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte

- i vini originari della Spagna prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni spagnole in vigore prima di tale data;
- i vini originari del Portogallo prodotti anteriormente al 1° gennaio 1991 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.

3. Possono essere offerti al consumo umano diretto sino all'esaurimento delle scorte i vini spumanti originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1° settembre 1987 il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, secondo i casi,

- 250 mg/l per i vini spumanti;
- 200 mg/l per i vini spumanti di qualità.

Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte,

- i vini originari della Spagna elaborati anteriormente al 1° settembre 1986 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni spagnole in vigore prima di tale data;
- i vini originari del Portogallo elaborati anteriormente al 1° gennaio 1991 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.

*Articolo 20***Tenore di acidità volatile**

I vini ammessi a beneficiare di deroghe per quanto riguarda il tenore massimo di acidità volatile in conformità dell'allegato V, sezione B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono elencati nell'allegato XIII del presente regolamento.

*Articolo 21***Utilizzazione di solfato di calcio per alcuni vini liquorosi**

Le deroghe relative all'impiego di solfato di calcio di cui all'allegato V, sezione J, punto 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono riguardare unicamente i vini spagnoli seguenti:

- a) il «vino generoso», definito all'allegato VI, sezione L, punto 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999,
- b) il «vino generoso de licor», definito all'allegato VI, sezione J, punto 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

TITOLO II

Articolo 24

PRATICHE ENOLOGICHE

Arricchimento della partita dei vini spumanti

CAPO I

ARRICCHIMENTO

Articolo 22

Autorizzazione dell'impiego del saccarosio

Le regioni viticole nelle quali l'impiego di saccarosio è autorizzato in applicazione dell'allegato V, sezione D, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono le seguenti:

- a) zona viticola A,
- b) zona viticola B
- c) zone viticole C, salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo e nei dipartimenti francesi:
 - Aix-en-Provence,
 - Nîmes,
 - Montpellier,
 - Toulouse,
 - Agen,
 - Pau,
 - Bordeaux,
 - Bastia.

Tuttavia, l'arricchimento per zuccheraggio a secco può essere autorizzato, a titolo straordinario, dalle autorità nazionali nel dipartimento francese di cui al precedente comma. La Francia comunica senza indugio tali autorizzazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 23

Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli

Gli anni nei quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui all'allegato V, sezione C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzato secondo la procedura prevista all'articolo 75 di detto regolamento a motivo di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli, conformemente al punto 4 della stessa disposizione, sono indicati, con la menzione delle zone viticole, delle regioni geografiche e delle varietà interessate, se del caso, nell'allegato XIV del presente regolamento.

Conformemente all'allegato V, sezione H, punto 4, e sezione I, punto 5, nonché all'allegato VI, sezione K, punto 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro può autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, purché:

- a) nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;
- b) detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio;
- c) l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
- d) non siano superati i seguenti limiti:
 - 3,5 % vol., per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola A, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 5 % vol;
 - 2,5 % vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola B, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 6 % vol;
 - 2 % vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalle zone viticole C I a), C I b), C II e C III, purché i titoli alcolometrici volumici naturali di ciascuno dei componenti siano almeno pari rispettivamente a 7,5 % vol., 8 % vol., 8,5 % vol. o 9 % vol.

I limiti di cui sopra non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 alle partite destinate alla preparazione di vini spumanti di cui all'allegato I, punto 15, del regolamento suddetto;

- e) il metodo utilizzato sia l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato.

Articolo 25

Disposizione amministrative relative all'arricchimento

1. La dichiarazione di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativa alle operazioni destinate ad aumentare il titolo alcolometrico, viene redatta dalle persone fisiche o giuridiche che procedono a tali operazioni nel rispetto dei termini e delle opportune condizioni di controllo stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro sui cui territorio ha luogo l'operazione.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e deve contenere le indicazioni seguenti:

- nome, cognome e indirizzo del dichiarante,
- luogo nel quale sarà effettuata l'operazione,
- data e ora di inizio dell'operazione,
- designazione del prodotto sottoposto all'operazione,
- procedimento utilizzato per tale operazione con indicazione della natura del prodotto che sarà a tal fine utilizzato.

3. Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere che venga inviata all'autorità competente una dichiarazione preventiva valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se il dichiarante tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di arricchimento, come stabilito al paragrafo 6, nonché le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità sulla base delle quali il dichiarante che, per un caso di forza maggiore, sia impossibilitato a procedere all'operazione di cui sopra al momento previsto nella sua dichiarazione, presenta all'autorità competente una nuova dichiarazione che permetta di effettuare i necessari controlli.

Essi comunicano tali disposizioni per iscritto alla Commissione.

5. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria per il Granducato del Lussemburgo.

6. L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di aumento del titolo alcolometrico si effettua immediatamente prima della fine dell'operazione stessa, a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Qualora la dichiarazione preventiva concernente più operazioni non contenga la data e l'ora di inizio delle operazioni, occorre inoltre effettuare una iscrizione nel registro prima dell'inizio di ciascuna operazione.

CAPO II

ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE

Articolo 26

Disposizioni amministrative relative all'acidificazione e alla disacidificazione

1. Per quanto riguarda l'acidificazione e la disacidificazione, la dichiarazione di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 viene presentata dagli operatori al più tardi il secondo giorno successivo a quello in cui l'operazione viene effettuata per la prima volta nel corso di una data campagna. Essa è valida per tutte le operazioni della campagna.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e deve contenere le indicazioni seguenti:

- nome, cognome e indirizzo del dichiarante,
- natura dell'operazione,
- luogo in cui si svolge l'operazione.

3. L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di acidificazione o disacidificazione si effettua a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

CAPO III

NORME COMUNI ALLE OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO, DI ACIDIFICAZIONE E DI DISACIDIFICAZIONE

Articolo 27

Acidificazione e arricchimento di uno stesso prodotto

I casi nei quali l'acidificazione e l'arricchimento di uno stesso prodotto ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono autorizzati, conformemente all'allegato V, sezione E, punto 7, dello stesso regolamento, sono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e figurano nell'allegato XV del presente regolamento.

Articolo 28

Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino

Le operazioni di cui all'allegato V, sezione G, punto 1) del regolamento 1493/1999, devono essere effettuate in una sola volta. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che alcune operazioni possano essere realizzate in più volte, se questa pratica assicura una migliore vinificazione dei prodotti. In tal caso, i limiti stabiliti all'allegato V del regolamento 1493/1999 si applicano all'operazione nel suo insieme.

Articolo 29

Deroga alle date fissate per le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione

In deroga alle date fissate nell'allegato V, sezione G, punto 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione possono essere effettuate anteriormente alle date che figurano nell'allegato XVI del presente regolamento.

CAPO IV

DOLCIFICAZIONE*Articolo 30***Norme tecniche relative alla dolcificazione**

La dolcificazione dei vini da tavola e quella dei v.q.p.r.d. sono autorizzate soltanto nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso.

*Articolo 31***Disposizione amministrative relative alla dolcificazione**

1. Le persone fisiche o giuridiche che procedono alla dolcificazione indirizzano una dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione.

2. Le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto. Le dichiarazioni devono pervenire all'organismo competente almeno 48 ore prima del giorno previsto per l'operazione.

Tuttavia, quando un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione, gli Stati membri possono accettare che venga indirizzata all'autorità competente una dichiarazione valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se l'impresa tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di dolcificazione e le indicazioni di cui al paragrafo 3.

3. Le dichiarazioni devono recare le indicazioni seguenti:

- a) per quanto riguarda la dolcificazione effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione F, punto 1, lettera a), e dell'allegato VI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999:
 - i) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino da tavola o del v.q.p.r.d. in causa,
 - ii) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve di cui è prevista l'aggiunta,
 - iii) i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino da tavola o il v.q.p.r.d. presenterà dopo la dolcificazione;
- b) per quanto riguarda la dolcificazione effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione F, punto 1, lettera b), e dell'allegato VI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999:
 - i) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino da tavola o del v.q.p.r.d. in causa,

ii) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve o il volume e la densità del mosto di uve concentrato di cui è prevista l'aggiunta, secondo i casi,

iii) i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino da tavola o il v.q.p.r.d. presenterà dopo la dolcificazione.

4. Le persone di cui al paragrafo 1 tengono registri delle entrate e delle uscite nei quali sono indicate le quantità di mosti di uve o di mosti di uve concentrati che detengono per effettuare la dolcificazione.

*Articolo 32***Dolcificazione di taluni vini importati**

La dolcificazione dei vini importati di cui all'allegato V, sezione F, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è soggetta alle condizioni previste agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

*Articolo 33***Norme specifiche relative alla dolcificazione dei vini liquorosi**

1. La dolcificazione alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzata per il «vino generoso de licor», quale definito all'allegato VI, sezione L, punto 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. La dolcificazione alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzata per il v.l.q.p.r.d. «Madeira».

CAPO V

TAGLIO*Articolo 34***Definizione**

1. I sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, per taglio si intende: la miscelazione di vini o di mosti provenienti

- a) da diversi Stati;
- b) da diverse zone viticole della Comunità ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999 o da diverse zone di produzione di un paese terzo;

- c) dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, ma
- da diverse unità geografiche,
 - da diverse varietà di viti,
 - da diverse annate di raccolta,

sempreché nella designazione del prodotto ottenuto siano riportate le indicazioni di cui ai precedenti trattini, o

- d) da diverse categorie di vino o di mosto.

2. Per diverse categorie di vino o di mosto si intendono:

- il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino,
- il vino da tavola, il v.q.p.r.d., nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.

3. Non si considera come taglio:

- a) l'aggiunta al prodotto in causa di mosto d'uva concentrato o di mosto d'uva concentrato rettificato avente per effetto l'aumento del titolo alcolometrico naturale;
- b) la dolcificazione
- di un vino da tavola,
 - di un v.q.p.r.d., se il prodotto edulcorante è ottenuto nella regione determinata di cui porta il nome o consiste di mosto d'uva concentrato rettificato;
- c) la produzione di un v.q.p.r.d. secondo le pratiche tradizionali di cui all'allegato VI, sezione D, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 35

Modalità generali relative al taglio

1. Sono vietati la miscelazione e il taglio
- dei vini da tavola, tra loro, o
 - dei vini atti a diventare vino da tavola, tra loro o con vini da tavola o
 - dei v. q. p. r. d., tra loro,

se uno dei componenti non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999 o alle disposizioni del presente regolamento.

2. La miscelazione di uve fresche, di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione, qualora uno dei prodotti suddetti non soddisfi alle caratteristiche previste per permettere di ottenere un vino atto a produrre vino da tavola o un vino da tavola, con prodotti da cui si possa ottenere questi stessi vini o con vino da tavola, non può fornire un vino atto a diventare vino da tavola o un vino da tavola.

3. In caso di taglio e fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi seguenti, sono vini da tavola soltanto i prodotti ottenuti con il taglio di vini da tavola tra loro e di vini da tavola con vini atti a produrre vini da tavola, purché questi ultimi abbiano un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 17 %.

4. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'articolo 36 del presente regolamento, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola con

- a) un vino da tavola può diventare un vino da tavola soltanto se l'operazione in questione ha luogo nella zona viticola nella quale è stato prodotto il vino atto a diventare un vino da tavola;
- b) un altro vino atto a diventare un vino da tavola può diventare un vino da tavola soltanto se:
- il secondo vino atto a diventare un vino da tavola è ottenuto nella stessa zona e
 - se l'operazione ha luogo nella stessa zona viticola.

5. È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino da tavola che è stato oggetto della pratica enologica di cui all'allegato IV, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1493/1999 con un mosto di uve o con un vino che non è stato oggetto di tale pratica enologica.

Articolo 36

Norme specifiche relative al taglio di vini bianchi e di vini rossi in Spagna

1. In applicazione dell'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso è ammesso in territorio spagnolo fino al 31 luglio 2005, a condizione che il prodotto ottenuto presenti le caratteristiche di un vino da tavola rosso.

2. I vini da tavola spagnoli rossi e rosati possono formare oggetto di scambi commerciali con gli altri Stati membri o essere esportati verso paesi terzi soltanto se non sono ottenuti con il taglio di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, l'organismo competente designato dalla Spagna garantisce l'origine dei vini da tavola spagnoli rossi e rosati apponendo un timbro nella casella riservata alle osservazioni ufficiali del documento previsto all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, preceduto dalla menzione «vino non ottenuto con un taglio tra vini bianchi e rossi».

CAPO VI

AGGIUNTA DI ALTRI PRODOTTI

Articolo 37

Aggiunta di distillato ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.

Le caratteristiche dei distillati di vino o di uve secche che, in applicazione dell'allegato V, sezione J, punto 2, lettera a), sub i), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere addizionati ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d., sono fissate all'allegato XVII del presente regolamento.

Articolo 38

Aggiunta di altri prodotti e utilizzazione di mosti di uve nell'elaborazione di alcuni v.l.q.p.r.d.

1. L'elenco dei v.l.q.p.r.d. per la cui elaborazione sono utilizzati il mosto di uve o la miscela di questo prodotto con il vino, conformemente all'allegato V, sezione J, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, figura nell'allegato XVIII, sezione A, del presente regolamento.

2. L'elenco dei v.l.q.p.r.d. ai quali possono essere aggiunti i prodotti di cui all'allegato V, sezione J, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 figura nell'allegato XVIII, sezione B, del presente regolamento.

Articolo 39

Aggiunta di alcole ai vini frizzanti

In applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'aggiunta di alcole ai vini frizzanti non può determinare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale dei vini frizzanti di oltre [0,5 %] vol. L'aggiunta di alcole può effettuarsi unicamente sotto forma di scioppo di dosaggio e purché si tratti di un metodo ammesso dalla normativa vigente nello Stato membro produttore e tale normativa sia stata comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO VII

TALUNE CONDIZIONI RELATIVE ALL'INVECCHIAMENTO

Articolo 40

Invecchiamento di taluni vini liquorosi

L'invecchiamento alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzato per il v.l.q.p.r.d. «Madeira».

TITOLO III

UTILIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI NUOVE PRATICHE ENOLOGICHE

Articolo 41

Norme generali

1. Ai fini dell'utilizzazione in via sperimentale delle pratiche e dei trattamenti enologici di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro può autorizzare, per un periodo massimo di tre anni, talune pratiche o taluni trattamenti enologici non previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dal presente regolamento, a condizione che

- le pratiche e i trattamenti enologici in causa siano conformi alle condizioni fissate all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999,
- i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo pari a 50 000 hl all'anno e per esperimento,
- i prodotti ottenuti non siano spediti fuori dello Stato membro nel cui territorio è stato effettuato l'esperimento,
- all'inizio dell'esperimento lo Stato membro interessato informi la Commissione e gli altri Stati membri sulle condizioni di ciascuna autorizzazione.

Un esperimento consiste nell'operazione o nelle operazioni realizzate nell'ambito di un progetto di ricerca predeterminato e caratterizzato da un protocollo sperimentale unico.

3. Prima dello scadere del periodo previsto al paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione concernente l'esperimento autorizzato. La Commissione informa gli altri Stati membri del risultato di tale esperimento. Lo Stato membro interessato può all'occorrenza, in funzione di tale risultato, presentare alla Commissione una domanda intesa ad autorizzare la prosecuzione del suddetto esperimento, eventualmente su un volume più importante di quello del primo esperimento, per un nuovo periodo massimo di tre anni. A sostegno della domanda, lo Stato membro presenta un apposito fascicolo.

4. La Commissione, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, prende una decisione in merito alla domanda di cui al paragrafo 2; essa può nel contempo decidere che l'esperimento possa essere proseguito in altri Stati membri nelle stesse condizioni.

5. Dopo aver raccolto tutte le informazioni relative all'esperimento in questione, la Commissione può, se del caso, presentare al Consiglio, al termine del periodo di cui al paragrafo 1 o di quello di cui al paragrafo 2, una proposta volta a consentire definitivamente la pratica enologica o il trattamento enologico oggetto di detto esperimento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Vini prodotti anteriormente al 1° agosto 2000

I vini prodotti anteriormente al 1° agosto 2000 possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto dopo tale data, purché siano conformi alle norme comunitarie o nazionali in vigore prima di tale data.

Articolo 43

Condizioni di distillazione, circolazione e destinazione dei prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 1493/1999 o al presente regolamento

1. I prodotti che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, sono distrutti. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di taluni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, in una distilleria, in una fabbrica di aceto o a fini industriali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

2. Tali prodotti non possono essere detenuti da un produttore o un commerciante senza un motivo legittimo e possono circolare unicamente a destinazione di una distilleria, di una fabbrica di aceto, di un impianto che li utilizza per usi o per prodotti industriali o di un impianto di eliminazione.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all'aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al precedente paragrafo, onde meglio identificarli. Possono inoltre vietare per motivi giustificati gli impieghi previsti al paragrafo 1 e far procedere all'eliminazione dei prodotti.

Articolo 44

Abrogazione

1. Sono abrogati i regolamenti (CE) nn. 1618/70, 1972/78, 2394/84, 305/86, 1888/86, 2094/86, 2202/89, 2240/89, 3220/90, 586/93, 3111/93 e 1128/96.

2. Il regolamento (CEE) n. 2676/90 si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Le disposizioni previste all'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, capo 1, punto 5, capo 3, punto 5, capo 5, punto 3.2, capo 12, punto 3, capo 16, punto 3, capo 18, punto 3, capo 23, punto 3, capo 25, punto 2.3, capo 26, punto 3, capo 27, punto 3, capo 30, punto 3, capo 37, punto 3, capo 40, punto 1.4, sono abrogate a decorrere dal 1° agosto 2001.

Articolo 45

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco delle varietà di viti le cui uve possono essere utilizzate, in deroga alla norma di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per l'elaborazione dei prodotti ivi indicati

(Articolo 2 del presente regolamento)

(p.m.)

ALLEGATO II

Annate nelle quali i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere utilizzati per la produzione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati o di vini frizzanti gassificati

(Articolo 3 del presente regolamento)

(p.m.)

ALLEGATO III

A. Elenco delle varietà di viti le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico

(Articolo 4 del presente regolamento)

Aleatico N

Assyrtiko (Assyrtiko)

Bourboulenc B

Brachetto N

Clairette B

Colombard B

Freisa N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Girò N

Γλυκερύθρα (Glykerythra)

Huxelrebe

Macabeu B

Alle malvasia

Mauzac wit en rosé

Monica N

Μοσχοφιλερο (Moschofilero)

Müller-Thurgau B

Alle muskaatwijn

Parellada B

Perle B

Picpoul B

Poulsard

Prosecco

Ροδίτης (Roditis)

Scheurebe

Torbato

B. Deroghe di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, relative alla costituzione della partita di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico

In deroga all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), un v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico può essere ottenuto utilizzando, nella costituzione della partita, vini ottenuti da uve della varietà di vite «Prosecco» raccolte nelle regioni determinate di denominazione d'origine Conegliano-Valdobbiadene e Montello e Colli Asolani.

ALLEGATO IV

Limiti per l'utilizzazione di talune sostanze*(Articolo 5 del presente regolamento)*

I limiti per l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, alle condizioni ivi indicate, sono i seguenti:

Sostanze	Utilizzazione per le uve fresche, il mosto d'uve, il mosto d'uve parzialmente fermentato, il mosto d'uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, il mosto d'uve concentrato e il vino nuovo ancora in fermentazione	Utilizzazione per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante-gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i v.q.p.r.d.
Preparati di scorze di lieviti	40 g/hl	40 g/hl
Anidride carbonica ⁽¹⁾		tenore massimo del vino trattato: 2 g/l
Acido L-ascorbico ⁽¹⁾		150 mg/l
Acido citrico ⁽¹⁾		tenore finale del vino trattato: 1 g/l
Acido metatartarico		100 mg/l
Solfato di rame		1 g/hl a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l
Carboni per uso enologico	100 g di prodotto secco per hl	100 g di prodotto secco per hl
Sali nutritivi: fosfato di ammonio o solfato di ammonio	0,3 g/l (espresso in sale) ⁽²⁾	0,3 g/l (espresso in sale), per l'elaborazione dei vini spumanti
Solfito di ammonio o bisolfito di ammonio	0,2 g/l (espresso in sale) ⁽²⁾	
Fattori di crescita: tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina	0,6 mg/l (espresso in tiamina)	0,6 mg/l (espresso in tiamina), per l'elaborazione dei vini spumanti
Polivinilpolipirrolidone	80 g/hl	80 g/hl
Tartrato di calcio		200 g/hl
Fitato di calcio		8 g/hl

⁽¹⁾ I requisiti di purezza relativi a tale prodotto sono quelli indicati nella direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1), modificata dalla direttiva 98/86/CE (GU L 334 del 9.12.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Tali prodotti possono essere utilizzati anche congiuntamente nel limite complessivo di 0,3 g/l, fermo restando il limite di 0,2 g/l summenzionato.

ALLEGATO V

Prescrizioni e requisiti di purezza per il polivinilpirrolidone

(Articolo 6 del presente regolamento)

Il polivinilpirrolidone (PVPP), il cui impiego è previsto dall'allegato IV, paragrafo 1, lettera p), e paragrafo 3, lettera y), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è un polimero poli [1-(2-oxo-1-pirolidiniletene)] reticolato in modo statistico.

Esso viene fabbricato per polimerizzazione dell'N-vinil-2-pirrolidone in presenza di un catalizzatore costituito da soda caustica oppure N,N'-divinilimidazolidone.

CARATTERI

Polvere leggera, da bianco a bianco crema

Insolubile in acqua e nei solventi organici

Insolubile negli acidi minerali forti e negli alcali

PROVE**1. PERDITA ALL'ESSICCAZIONE**

Inferiore a 5 % nelle condizioni seguenti:

Mettere 2 g di PVPP in una capsula di silice avente un diametro di 70 mm; essiccare in stufa a 100-105 °C per 6 ore. Lasciar raffreddare in essiccatore e pesare.

Osservazione:

Tutti i limiti fissati qui di seguito sono riferiti al secco.

2. CENERI

Peso delle ceneri inferiore allo 0,5 % nelle condizioni seguenti:

Calcinare gradualmente, senza superare 500-550 °C, il residuo lasciato nella prova 1 e pesare.

3. ARSENICO

Inferiore a 2 parti per milione nelle condizioni seguenti:

Preparazione del prodotto da analizzare

Introdurre 0,5 g di PVPP in un pallone a fondo rotondo in vetro borosilicato, sistemato su un disco traforato ed il cui collo è tenuto inclinato. Aggiungere 5 ml di acido solforico puro (RAs) e 10 ml di acido nitrico puro (RAs) e riscaldare gradualmente. Quando la miscela tende a imbrunire aggiungere una piccola quantità di acido nitrico continuando a scaldare e così di seguito finché il liquido resta incolore e l'atmosfera del pallone si riempie di fumi bianchi di SO₃. Lasciar raffreddare, riprendere con 10 ml d'acqua e scaldare nuovamente onde eliminare i vapori nitrosi, fino alla formazione di fumi bianchi. Questa operazione viene ricominciata una seconda volta; dopo una terza volta far bollire un istante, raffreddare e portare il liquido a 40 ml con acqua.

Reattivi (RAs)

- 1) *Soluzione arsenicale concentrata (100 mg di arsenico per litro)*

Pesare esattamente 0,132 g di anidride arseniosa preventivamente essiccata a 100 °C e introdurre la sostanza in una beuta da 500 ml. Aggiungere 3 ml di liscivia di idrossido di sodio e 20 ml d'acqua. Agitare fino a scioglimento. Neutralizzare questo liquido arsenioso mediante 15 ml di acido solforico diluito al 10 % (p/p) e aggiungere acqua di bromo saturata (R) fino a persistenza della colorazione gialla del bromo libero (teoricamente 7 ml). Portare a ebollizione per eliminare l'eccesso di bromo, travasare in un pallone tarato da 1 000 ml e portare a volume con acqua distillata.

- 2) *Soluzione arsenicale diluita (1 mg di arsenico per litro)*

Miscelare:

Soluzione arsenicale concentrata a 100 mg di arsenico per litro 10 ml

Acqua distillata q.b.a. 1 000 ml

1 ml di questa soluzione contiene 0,001 mg di arsenico.

- 3) *Cotone all'acetato di piombo*

Immergere del cotone idrofilo in una soluzione di acetato di piombo al 5 % (p/v), addizionata dell'1 % di acido acetico. Sgocciolare il cotone e lasciarlo essiccare all'aria. Conservare in un flacone ben tappato.

- 4) *Cotone idrofilo essiccato in stufa a 100 °C*

Conservare in flacone ben tappato.

- 5) *Carta al bromuro mercurico*

In una cuvetta rettangolare versare una soluzione alcolica di bromuro mercurico al 5 %. Immergere in questa soluzione carta da filtro bianca di 80 g al metro quadrato, tagliata in pezzi di 15 cm × 22 cm e piegata in due. Sgocciolare la carta e lasciarla asciugare al buio, appoggiata su un filo non metallico. Eliminare la piega per 1 cm e i bordi inferiori per un altro cm. Tagliare la carta in quadrati di 15 mm × 15 mm; conservare in flacone ben tappato, avvolto in carta nera.

- 6) *Soluzione di cloruro stannoso*

Mettere a contatto a freddo 20 g di stagno puro per analisi, in graniglia, con 100 ml di acido cloridrico puro, $d = 1,19$. Conservare in presenza di stagno metallico al riparo dall'aria, in flaconi con tappo a valvola.

- 7) *Soluzione di ioduro di potassio*

Ioduro di potassio 10 g

Acqua, q.b.a. 100 ml

- 8) *Acido nitrico per la ricerca dell'arsenico (RAs)*

Acido di densità 1,38 a 20 °C, contenente dal 61,5 al 65,5 % di acido nitrico HNO₃. Non deve lasciare residuo fisso superiore allo 0,0001 %. Non deve contenere piombo rilevabile al ditizone, né oltre un milionesimo di ione cloro, oltre 2 milionesimi di ione solforico, 2 milionesimi di ione ortofosforico, né oltre 1 centomilionesimo di arsenico.

9) *Acido solforico per la ricerca dell'arsenico (RAs)*

Acido di densità 1,831-1,835 a 20 °C contenente non meno del 95 % di acido solforico H_2SO_4 . Non deve lasciare residuo fisso superiore allo 0,0005 %. Non deve contenere oltre 2 milionesimi di metalli pesanti, 1 milionesimo di ferro, 1 milionesimo di ione cloro, 1 milionesimo di ione nitrico, 5 milionesimi di ione ammonio, 200 milionesimi di arsenico.

10) *Soluzione diluita di acido solforico al 20 % (v/v) (36 g di H_2SO_4 per 100 ml)*

Miscelare:

Acido solforico puro (Ras) 200 ml

Acqua distillata, q.b.a. 1 000 ml

11) *Zinco platinato Zinco puro, esente da arsenico, in graniglia o in cilindri*

Platinare detto zinco ponendolo in vaso cilindrico e ricoprendolo con una soluzione di cloruro di platino a 1 per 20 000. Dopo 2 ore di contatto lavare lo zinco con acqua distillata, asciugare lo zinco platinato su un quadrato di carta assorbente in parecchi spessori, asciugare e mettere in un flacone asciutto.

È necessario verificare che 5 g di questo zinco, sistemati nell'apparecchio descritto qui di seguito con 4,5 ml di acido solforico puro portati a 40 ml con acqua, ai quali si aggiungono successivamente 2 gocce di cloruro stannoso e 5 ml di soluzione al 10 % di ioduro di potassio, non diano alcuna macchia dopo almeno 2 ore sulla carta al bromuro mercurico. È necessario verificare altresì che 1 µg di arsenico utilizzato come indicato successivamente dia una macchia apprezzabile.

Descrizione dell'apparecchio:

Usare un pallone di 90-100 ml chiuso con un tappo di vetro munito di tubo di vetro avente 6 mm di diametro interno e 90 mm di lunghezza. La parte inferiore di questo tubo è affilata e provvista di un orificio laterale (dispositivo antispruzzi). La parte superiore culmina in una superficie piana smerigliata, normale all'asse del tubo. Un altro tubo di vetro dello stesso diametro interno e avente 30 mm di lunghezza, culminante in una superficie piana e smerigliata analoga alla precedente, può essere sottoposto a quest'ultima e sostenuto da 2 molle a spirale o da 2 anelli di gomma.

Modo di operare

Nel tubo di scarico sistemare nel punto A un tampone di cotone idrofilo secco, poi un tampone di cotone all'acetato di piombo.

Inserire un quadrato di carta al bromuro mercurico tra le due parti del tubo di scarico al punto B e riunire dette due parti.

Nel pallone versare i 40 ml di liquido solforico, 2 gocce di soluzione di cloruro di stagno II e 5 ml di soluzione di ioduro di potassio. Attendere 15 minuti. Aggiungere 5 g di zinco platinato eappare immediatamente il pallone con il tubo precedentemente guarnito.

Lasciare lo scarico proseguire fino ad esaurimento (almeno 2 ore). Smontare l'apparecchio, immergere il quadrato di carta al bromuro mercurico in 10 ml di soluzione di ioduro di potassio per mezz'ora, agitando di tanto in tanto; sciacquare abbondantemente e lasciar asciugare.

La macchia bruna o gialla deve essere invisibile oppure più pallida di quella ottenuta in una prova parallela effettuata con 1 ml di soluzione arsenicale da 1 µg per millilitro, addizionata di 4,5 ml di acido solforico puro e portata a 40 ml con acqua, ai quali si aggiungono successivamente 2 gocce di cloruro stannoso e 5 ml di soluzione al 10 % di ioduro di potassio.

4. METALLI PESANTI

Espressi in piombo, inferiori a 20 ppm nelle condizioni seguenti:

Sciogliere le ceneri, dopo la pesata, in 1 ml di acido cloridrico puro e 10 ml di acqua distillata. Scaldare per attivare lo scioglimento. Portare a 20 ml con acqua distillata. 1 ml di questa soluzione contiene le sostanze minerali di 0,10 g di PVPP.

10 ml di soluzione di ceneri vengono sistemati in una provetta di 160 × 16 con 2 ml di una soluzione di fluoruro di sodio puro al 4 %, 0,5 ml di ammoniaca pura, 3 ml d'acqua, 0,5 ml di acido acetico puro e 2 ml di soluzione acquosa satura di acido solfidrico.

Non si deve avere nessun precipitato. Se appare una colorazione bruna, essa deve essere inferiore a quella presentata dal testimone preparato come segue:

In una provetta di 160 × 16 versare 2 ml di soluzione contenente 0,01 di piombo in 1 l (10 mg/l), 15 ml d'acqua, 0,5 ml di fluoruro di sodio al 4 % (m/v), 0,5 ml di acido acetico puro e 2 ml di soluzione acquosa satura di acido solfidrico. Questa provetta contiene 20 µg di piombo.

Osservazione

A questa concentrazione il solfuro di piombo precipita soltanto in ambiente acetico; si potrebbe ottenere la sua precipitazione in presenza di soli 0,05 ml di acido cloridrico per 15 ml, ma questa concentrazione è troppo difficile da ottenere esattamente in pratica.

Sostituendo 0,5 ml di acido acetico con 0,5 ml di acido cloridrico precipiterebbero soltanto il rame, il mercurio, ecc.

Il ferro eventualmente presente, in genere allo stato ferrico, ossida l'acido solfidrico dando un precipitato di zolfo che maschera il precipitato colloidale di solfuro di piombo. Complessato da 0,5 ml di fluoruro di sodio, il ferro ossida l'acido solfidrico più lentamente.

Questo quantitativo basta a complessare 1 mg di ferro III. Aumentare il quantitativo di fluoruro di sodio se vi è più ferro.

Per i prodotti contenenti calcio, è necessario filtrare previa aggiunta di fluoruro.

5. AZOTO TOTALE

Compreso tra 11 e 12,8 % nelle condizioni seguenti:

Apparecchio

A. L'apparecchio è costituito da:

- 1) Un pallone A da 1 l in vetro borosilicato che serve da caldaia, munito di imbuto separatore per il riempimento. Esso può essere scaldato con un fornello a gas o elettrico.
- 2) Una prolunga C che serve a raccogliere il liquido esaurito proveniente dal gorgogliatore B.
- 3) Un gorgogliatore B da 500 ml a collo inclinato; il tubo di arrivo deve raggiungere la parte più bassa del pallone. Il tubo di partenza è munito di un'ampolla antispruzzi che costituisce la parte superiore del gorgogliatore. Un imbuto separatore E permette l'introduzione del liquido da trattare e della liscivia alcalina.
- 4) Un refrigeratore da 30-40 cm di lunghezza, verticale, culminante in un'ampolla a manicotto fine.
- 5) Una beuta da 250 ml destinata ad accogliere il distillato.

B. Matraccio da mineralizzazione, pallone di forma ovoidale da 300 ml a collo lungo.

Prodotti necessari

Acido solforico puro

Catalizzatore di mineralizzazione

Liscivia di idrossido di sodio al 30 % (m/m)

Soluzione di acido bórico puro al 40 % (m/v)

Soluzione di acido cloridrico 0,1 N

Indicatore misto al verde di bromocresolo e al rosso di metile

La caldaia deve essere rifornita di acqua acidulata dallo 0,1 % di acido solforico. È opportuno far bollire questo liquido prima di ogni operazione, mantenendo aperto il rubinetto di depurazione P in modo da eliminare CO₂.

Modo di operare

Nel matraccio da mineralizzazione introdurre circa 0,20 g di PVPP esattamente pesati. Aggiungere 2 g di catalizzatore da mineralizzazione e 15 ml di acido solforico puro.

Scaldare a fuoco diretto, mantenendo inclinato il collo del matraccio, finché la soluzione resta incolore e le pareti del matraccio si liberano di prodotti carbonizzati.


Dopo il raffreddamento diluire con 50 ml di acqua e raffreddare; introdurre questo liquido nel gorgogliatore B attraverso l'imbutto E; aggiungere quindi 40-50 ml di liscivia di soda al 30 %, in modo da ottenere l'alcalinizzazione netta del liquido e il trasporto dell'ammoniaca da parte del vapore, raccogliendo il distillato in 5 ml di soluzione di acido bórico precedentemente versati nella beuta di raccolta con 10 ml d'acqua, mantenendo immersa nel liquido l'estremità dell'ampolla. Aggiungere 1 o 2 gocce di indicatore misto e raccogliere 70-100 ml di distillato.

Titolare il distillato con la soluzione 0,1 N di acido cloridrico fino a viraggio al violetto rosa dell'indicatore.

1 ml di soluzione 0,1 N di acido cloridrico corrisponde a 1,4 mg di azoto.

Apparecchio per la distillazione dell'ammoniaca in corrente di vapore d'acqua

(Secondo Parnas e Wagner)



I rubinetti P e E possono essere sostituiti da un raccordo plastico con pinza di Mohr.

6. SOLUBILITÀ IN MEZZO ACQUOSO

Inferiore allo 0,5 % nelle condizioni seguenti:

Introdurre 10 g di PVPP in un pallone da 200 ml contenente 100 ml di acqua distillata. Agitare e lasciare in contatto per 24 ore. Filtrare per filtro di porosità 2,5 µ, poi per filtro di porosità 0,8 µ. Il residuo lasciato dall'evaporazione del filtrato a secco, in bagnomaria, deve essere inferiore a 50 mg

7. SOLUBILITÀ IN MEZZO ACIDO E ALCOLICO

Inferiore a 1 % nelle condizioni seguenti:

Introdurre 1 g di PVPP in un pallone contenente 500 ml della seguente miscela:

Acido acetico	3 g
Etanolo	10 ml
Acqua q.b.a.	100 ml

Lasciare in contatto per 24 ore. Filtrare su filtro poroso da 2,5 μ , poi su filtro poroso da 0,8 μ . Concentrare il filtrato in bagnomaria. Terminare l'evaporazione in bagnomaria in una capsula di silice di 70 mm di diametro precedentemente tarata. Il residuo derivante dall'evaporazione a secco deve essere inferiore a 10 mg, tenendo conto del residuo derivante eventualmente dall'evaporazione di 500 ml della miscela acido acetico-etanolo.

8. EFFICACIA DEL PVPP NEI CONFRONTI DELL'ADSORBIMENTO DEI COMPOSTI FENOLICI

La percentuale dell'attività determinata come segue deve essere pari o superiore al 30 %.

A. **Reattivi**

- 1) Soluzione di idrossido di sodio 0,1 N.
- 2) Soluzione di acido salicilico 0,1 N

(13,81 g di acido salicilico vengono sciolti in 500 ml di metanolo e diluiti in 1 litro d'acqua).

B. **Modo di operare**

- 1) Pesare 2-3 g di PVPP in un erlenmeyer da 250 ml e prendere nota del peso W con una precisione di 0,001 g.
- 2) Calcolare l'estratto secco del campione (percentuale di solido P) e prendere nota con l'approssimazione di un decimale.
- 3) Aggiungere la soluzione di acido salicilico 0,1 N secondo la formula:
$$43 \times W \times P = \text{ml da aggiungere.}$$
- 4) Chiudere il flacone e agitare per 5 minuti.
- 5) Versare la miscela a 25 °C in un imbuto munito di filtro posto su un buchner collegato a un flacone da 250 ml; fare il vuoto fino a ottenimento di un filtrato sufficiente per consentire di prelevarne 50 ml (il filtrato deve essere chiaro).
- 6) Pipettare 50 ml di filtrato e metterli in un erlenmeyer da 250 ml.
- 7) Determinare con una soluzione di soda 0,1 N il punto di neutralizzazione alla fenolftaleina e notare il volume V_s .
- 8) Titolare 50 ml di una soluzione di acido salicilico (testimone) nello stesso modo e prendere nota del volume V_b .

C. **Calcolo**

$$\% \text{ attività} = \frac{V_b - V_s}{V_b} \times 100$$

Osservazione

Tutti i limiti fissati ai punti 2-8 sono riferiti al prodotto anidro.

9. N-VINILPIRROLIDONE LIBERO — NON SUPERIORE ALLO 0,1 %

Metodo

Mettere in sospensione 4,0 g del campione in 30 ml d'acqua, agitare per 15 minuti, far passare attraverso un filtro di vetro sinterizzato di 9-15 μm (tipo G4) in una beuta da 250 ml. Lavare il residuo con 100 ml d'acqua. Aggiungere 500 ml di acetato di sodio ai filtrati associati e dosare con iodio 0,1 N fino a stabilizzazione del colore dello iodio. Aggiungere 3,0 ml ulteriori di iodio 0,1 N, lasciar riposare 10 minuti e dosare l'eccesso di iodio mediante iposolfito di sodio 0,1 N; aggiungere 3 ml di amido per analisi fino ad avvicinarsi al punto di viraggio. Effettuare un dosaggio in bianco. Il consumo di iodio non supera 0,72 ml, che corrisponde a 0,1 % massimo di vinilpirrolidone.

10. N,N-DIVINILIMIDAZOLO LIBERO — NON SUPERIORE A 2 MG PER KG

Procedura

Dosaggio mediante gascromatografia su colonna capillare della migrazione di N,N-divinilimidazolidina libera in un solvente (acetone) a partire da PVP non solubile.

Soluzione standard interna

Sciogliere 100 mg di nitrile di acido eptanoico (nitrile dell'acido enantico) pesato con l'approssimazione di 0,1 mg in 500 ml di acetone.

Preparazione del campione

Pesare 2-2,5 g di polimero con l'approssimazione di 0,2 mg e versare in un erlenmeyer da 50 ml. Mediante una pipetta aggiungere 5 ml di soluzione standard interna, poi 20 ml di acetone. Agitare la miscela per 4 ore, lasciar riposare e stabilizzare almeno 15 ore e analizzare il liquido sovrantante mediante gascromatografia.

Soluzione di taratura

Pesare 25 mg di N,N-divinilimidazolidina con l'approssimazione di 0,2 mg e versare in un flacone; portare a 100 ml con acetone. Mediante una pipetta travasare 2,0 ml di questa soluzione in un altro pallone tarato da 50 ml e portare a 50 ml con acetone. Travasare 2 ml di questa soluzione in un altro flacone, aggiungere 5 ml della soluzione standard interna (vedi sopra) e portare a 25 ml con acetone.

Condizioni della gascromatografia

— Colonna:	«DB-Wax» (silice fusa) capillare (Carbowax reticolato — 20 M), lunghezza 30 m, diametro interno 0,25 mm, spessore della pellicola 0,5 μm .
— Temperatura programmata della colonna:	140°C — 240°C, 4°C per minuto.
— Iniettore:	Iniettore split, 220°C. Effluente split 30 ml/min
— Rivelatore:	Rivelatore termoionico (utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante), 250°C
— Gas vettore:	Elio, 1 bar (sovrapressione).
— Quantitativo iniettato:	1 μl di soluzione sovrantante di campione o di soluzione di taratura.

Procedura

Determinazione attendibile del fattore di taratura per le condizioni specifiche di analisi grazie ad iniezioni ripetute di soluzione di taratura. Analisi del campione. Il tenore di N,N-divinilimidazolidina nel PVP insolubile non deve essere superiore allo 0,1 %

Calcolo del fattore di taratura

$$f = \frac{W_D \cdot A_{St}}{W_{St} \cdot A_D}$$

W_D = quantitativo di N,N'-divinilimidazolidina impiegata (mg)

W_{St} = quantitativo di standard interno (mg)

A_{St} = superficie del picco del campione interno

A_D = superficie del picco per la N,N'-divinilimidazolidina.

Calcolo del tenore di N,N'-divinilimidazolidina

$$C_D = \frac{1\,000 \cdot f \cdot A_D \cdot W_{St}}{A_{St} \cdot W_S} \text{ (mg/kg)}$$

C_D = concentrazione della N,N'-divinilimidazolidina (mg/kg)

f = fattore di taratura

A_D = superficie del picco per la N,N'-divinilimidazolidina

W_{St} = quantitativo di standard interno aggiunto al campione (mg)

A_{St} = superficie del picco dello standard interno

W_S = quantitativo di campione impiegato (g).

ALLEGATO VI

Prescrizioni per il tartrato di calcio

(Articolo 7 del presente regolamento)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il tartrato di calcio è aggiunto al vino come coadiuvante tecnologico per favorire la precipitazione del tartaro e contribuire alla stabilizzazione tartarica del vino, diminuendone la concentrazione finale di tartrato acido di potassio e di tartrato di calcio.

PRESCRIZIONI

- La dose massima è fissata nell'allegato IV del presente regolamento.
 - All'aggiunta di tartrato di calcio seguono le operazioni di agitazione e raffreddamento del vino e la separazione per processi fisici dei cristalli formati.
-

ALLEGATO VII

Prescrizioni per la betaglucanasi*(Articolo 10 del presente regolamento)*

1. Codifica internazionale delle betaglucanasi: E.C. 3-2-1-58
2. Beta-glucanoidrolasi (che degrada il glucano della *Botrytis cinerea*)
3. Origine: *Trichoderma harzianum*
4. Campo d'applicazione: degradazione dei betaglucani presenti nei vini, in particolare quelli provenienti dalle uve colpite da *Botrytis*
5. Dose massima d'impiego: 3 g della preparazione enzimatica contenente 25 % di materia organica in sospensione (TOS) per ettolitro
6. Parametri di purezza chimica e microbiologica:

Perdita per essiccazione	inferiore al 10 %
Metalli pesanti	meno di 30 ppm
Pb:	meno di 10 ppm
As:	meno di 3 ppm
Coliformi totali:	Assenti
<i>Escherichia coli</i>	assente in un campione di 25 g
<i>Salmonella</i> spp:	assente in un campione di 25 g
Germi aerobi totali:	inferiori a 5×10^4 germi/g

ALLEGATO VIII

Batteri lattici

(Articolo 11 del presente regolamento)

DISPOSIZIONI

I batteri lattici il cui impiego è previsto dall'allegato IV, paragrafo 1, lettera q), e paragrafo 3, lettera z), del regolamento (CE) n. 1493/1999 devono appartenere ai generi *Leuconostoc*, *Lactobacillus* e/o *Pediococcus*. Essi devono trasformare l'acido malico del mosto o del vino in acido lattico e non alterare il gusto. Essi devono essere stati isolati dalle uve, dai mosti, dai vini o da prodotti elaborati partendo da uva. Il nome del genere e della specie nonché il riferimento del ceppo devono essere indicati sull'etichetta, così come l'origine e il selezionatore del ceppo.

Le manipolazioni genetiche di batteri lattici devono essere oggetto di un'autorizzazione preventiva.

FORMA

Essi vengono utilizzati sotto forma liquida o congelata, oppure sotto forma di polvere ottenuta mediante liofilizzazione, in coltura pura o associata.

I BATTERI IMMOBILIZZATI

Il supporto di una preparazione di batteri lattici immobilizzati deve essere inerte ed essere ammesso per il suo impiego nell'elaborazione del vino.

CONTROLLI

Chimico:

stesse esigenze, in materia di sostanze ricercate, che nelle altre preparazioni enologiche, in particolare metalli pesanti.

Microbiologico:

- il tenore di batteri lattici rivivificabili deve essere superiore o pari a 10^8 /g oppure 10^7 /ml;
- il tenore di batteri lattici di una specie diversa del (o dei) ceppo(i) indicato(i) deve essere inferiore allo 0,01 % dei batteri lattici totali rivivificabili;
- il tenore di batteri aerobici deve essere inferiore a 10^3 per grammo di polvere o per millilitro;
- il tenore in lieviti totale deve essere inferiore a 10^3 per grammo di polvere o per millilitro;
- il tenore di muffe deve essere inferiore a 10^3 per grammo di polvere o per millilitro.

ADDITIVI

Gli additivi usati nella preparazione della coltura di batteri lattici o per la loro riattivazione devono essere sostanze idonee ad essere usate nei prodotti alimentari ed essere indicati sull'etichetta.

DATA DI PRODUZIONE

La data di uscita dall'azienda produttrice deve essere indicata sull'etichetta.

IMPIEGO

Il modo di impiego o il metodo di riattivazione deve essere indicato dal fabbricante.

CONSERVAZIONE

Le condizioni di conservazione devono figurare chiaramente sull'etichetta.

METODI D'ANALISI

- Batteri lattici: mezzo A (1), B (2), oppure C (3) con il metodo di impiego del ceppo indicato dal produttore.
- Batteri aerobici: mezzo Bacto-Agar.
- Lieviti: mezzo Malt-Wickerham.
- Muffe: mezzo Malt-Wickerham oppure Czapeck.

Mezzo A

Estratto di lievito	5 g
Estratto di carne	10 g
Peptone tripsico	15 g
Acetato di Na	5 g
Citrato NH ₄	2 g
Tween 80	1 g
MnSO ₄	0,050 g
MgSO ₄	0,200 g
Glucosio	20 g
Acqua, q.b.a.	1 000 ml
pH	5,4

Mezzo B

Succo di pomodoro	250 ml
Estratto di lievito Difco	5 g
Peptone	5 g
Acido L-malico	3 g
Tween 80	1 goccia
MnSO ₄	0,050 g
MgSO ₄	0,200 g
Aqua, q.b.a.	1 000 ml
pH	4,8

Mezzo C

Glucosio	5 g
Triptone Difco	2 g
Peptone Difco	5 g
Estratto di fegato	1 g
Tween 80	0,05 g
Succo di pomodoro diluito 4,2 volte filtrato su Whatman n. 1	1 000 ml
pH	5,5

ALLEGATO IX

Determinazione della cessione di sostanze organiche da parte delle resine scambiatrici di ioni

(Articolo 12 del presente regolamento)

1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo serve a determinare la quantità di sostanze organiche ceduta dalle resine scambiatrici di ioni.

2. DEFINIZIONE

Quantità di sostanze organiche cedute dalle resine scambiatrici di ioni = quantità di sostanze organiche determinata col metodo descritto.

3. PRINCIPIO

Passaggio di solventi da estrazione attraverso le resine opportunamente preparate; determinazione gravimetrica della quantità di sostanze organiche estratta.

4. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

Solventi per l'estrazione.

4.1. Acqua distillata o deionizzata di purezza equivalente.

4.2. Etanolo al 15 % v/v: mescolare 15 volumi di etanolo assoluto con 85 volumi d'acqua (4.1).

4.3. Acido acetico al 5 % m/m: mescolare 5 parti in peso di acido acetico glaciale con 95 parti in peso di acqua (4.1).

5. APPARECCHIATURA

5.1. Colonne per cromatografia a scambio ionico.

5.2. Cilindri graduati della capacità di 2 l.

5.3. Capsule da evaporazione, capaci di resistere in muffola alle temperature di 850 °C.

5.4. Stufa di essiccazione, termostata a 105 ± 2 °C.

5.5. Muffola, termostata a 850 ± 25 °C.

5.6. Bilancia analitica (precisione 0,1 mg).

5.7. Evaporatore a piastra calda o a radiazioni IR.

6. MODO DI OPERARE

6.1. In tre diverse colonne per cromatografia a scambio ionico (5.1), introdurre 50 ml della resina scambiatrice di ioni da esaminare, previamente lavata e trattata conformemente alle indicazioni del fabbricante in vista dell'impiego a contatto con alimenti.

- 6.2. Per le resine anioniche, attraverso le colonne preparate (6.1), far passare separatamente i tre solventi per l'estrazione (4.1, 4.2 e 4.3), alla portata di 350-450 ml/ora. In ciascun caso, buttar via il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi nei cilindri graduati (5.2). Per le resine cationiche, attraverso le colonne preparate, far passare soltanto i due solventi per l'estrazione 4.1 e 4.2.
- 6.3. Evaporare i tre eluati su evaporatore a piastra calda o IR (5.7) in tre diverse capsule di evaporazione (5.3), previamente pulite e pesate (m_0). Porre le capsule nella stufa (5.4) ed essiccare fino a peso costante (m_1).
- 6.4. Dopo aver preso nota del peso costante m_1 (6.3), porre le capsule nella muffola (5.5) e calcinare fino a peso costante (m_2).
- 6.5. Calcolare la quantità di sostanza organica estratta (7.1). Se il risultato supera 1 mg/l, effettuare una prova in bianco sui reattivi e calcolare nuovamente il contenuto di sostanza organica estratto.

La prova in bianco deve essere effettuata ripetendo quanto indicato ai punti 6.3 e 6.4, impiegando per l'estrazione 2 l di solvente; siano m_3 ed m_4 i pesi rispettivamente ottenuti.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

7.1. Formula e calcolo dei risultati.

La sostanza organica estratta dalle resine scambiatrici di ioni, espressa in mg/l, è data dalla formula:

$$500 (m_1 - m_2)$$

dove m_1 e m_2 sono espressi in grammi.

La sostanza organica ceduta dalle resine scambiatrici di ioni, corretta per le eventuali impurezze dei solventi ed espressa in mg/l, è data dalla formula:

$$500 (m_1 - m_2 - m_3 + m_4)$$

dove m_1 , m_2 , m_3 e m_4 sono espressi in grammi.

- 7.2. La differenza dei risultati fra due determinazioni parallele, effettuate sullo stesso campione, non deve superare 0,2 mg/l.
-

ALLEGATO X

Prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi

(Articolo 15 del presente regolamento)

Con il trattamento in oggetto si intende ottenere la stabilizzazione tartarica del vino riguardo il tartrato acido di potassio e il tartrato di calcio (e altri sali di calcio) per estrazione di ioni in sovrasaturazione nel vino sotto l'azione di un campo elettrico mediante membrane permeabili ai soli anioni o ai soli cationi.

1. PRESCRIZIONI PER LE MEMBRANE

- 1.1. Le membrane sono disposte alternatamente in un sistema di tipo «filtro-pressa», o altro sistema idoneo, che determina i compartimenti di trattamento (vino) e di concentrazione (acqua di scarto).
- 1.2. Le membrane selettive di cationi devono essere adatte all'estrazione soltanto di cationi, in particolare degli cationi K^+ e Ca^{++} .
- 1.3. Le membrane selettive di anioni devono essere adatte all'estrazione soltanto di anioni, in particolare degli anioni tartrati.
- 1.4. Le membrane non devono comportare alterazioni eccessive della composizione fisico-chimica e delle caratteristiche organolettiche del vino. Esse devono soddisfare alle seguenti condizioni:
 - le membrane devono essere fabbricate, secondo le buone pratiche in materia, a partire da sostanze ammesse per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari inclusi nell'allegato II della direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990⁽¹⁾;
 - l'utilizzatore dell'impianto di elettrodialisi dovrà dimostrare che le membrane in uso sono quelle rispondenti alle caratteristiche precedentemente indicate e che gli interventi di sostituzione sono stati realizzati da personale specializzato;
 - le membrane non devono liberare alcuna sostanza in quantità tale da comportare un pericolo per la salute umana o da alterare il gusto o l'odore dei prodotti alimentari e devono soddisfare ai criteri previsti dalla direttiva 90/128/CEE;
 - durante l'utilizzazione delle membrane non devono verificarsi interazioni tra i costituenti delle stesse e quelli del vino tali da comportare la formazione, nel prodotto trattato, di nuovi composti con possibili conseguenze tossicologiche.

La stabilità delle membrane da elettrodialisi nuove verrà esaminata su un simulatore che riproduca la composizione fisico-chimica del vino, per lo studio dell'eventuale migrazione di certe sostanze liberate da membrane da elettrodialisi.

Il metodo di sperimentazione raccomandato è il seguente:

Il simulatore è costituito da una soluzione idroalcolica, tamponata al pH e alla conducibilità del vino, della seguente composizione:

- etanolo assoluto: 11 l,
- tartrato acido di potassio: 380 g
- cloruro di potassio: 60 g
- acido solforico concentrato: 5 ml
- acqua distillata: q.b.a. 100 l.

⁽¹⁾ GUL 75 del 21.3.1990, pag. 19. Modificata da ultimo dalla direttiva 1999/91/CE (GUL 330 del 4.12.1999, pag. 41).

Questa soluzione viene utilizzata per le prove di migrazione in circuito chiuso, su di un impilamento da elettrodialisi sotto tensione (1 volt/cella), in ragione di 50 l/m² di membrane anioniche e cationiche, sino a demineralizzare la soluzione del 50 %. Il circuito effluente viene innescato mediante una soluzione di cloruro di potassio di 5 g/l. Le sostanze migranti vengono ricercate nel simulatore e nell'effluente di elettrodialisi.

Le molecole organiche costituenti la membrana e che possono migrare nella soluzione trattata devono essere dosate. Per ognuno di questi costituenti verrà operato un dosaggio particolare da parte di un laboratorio riconosciuto. Il tenore nel simulatore dovrà essere globalmente, per l'insieme dei composti dosati, minore di 50 µg/l.

Di norma, nel caso di queste membrane devono essere d'applicazione le regole generali di controllo dei materiali a contatto con gli alimenti.

2. PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE MEMBRANE

La coppia di membrane applicabile al trattamento di stabilizzazione tartarica del vino per elettrodialisi è stabilita in modo tale che:

- la diminuzione del pH del vino non sia superiore a 0,3 unità pH;
- la diminuzione dell'acidità volatile sia inferiore a 0,12 g/l (2 meq. espressa in acido acetico);
- il trattamento per elettrodialisi non alteri i costituenti non ionici del vino, in particolare i polifenoli e i polisaccaridi;
- la diffusione di piccole molecole (ad es., etanolo) sia ridotta e non comporti una diminuzione del titolo alcolometrico del vino superiore a 0,1 % vol;
- la conservazione e la pulitura di queste membrane dovranno essere effettuate secondo le tecniche ammesse, con sostanze di cui è autorizzata l'utilizzazione per la preparazione degli alimenti;
- le membrane siano contrassegnate per poter verificare l'alternanza nell'impilamento;
- il materiale utilizzato sarà pilotato mediante un sistema di controllo-comando che tenga conto dell'instabilità propria di ciascun vino, in modo da eliminare soltanto la sovrasaturazione di tartrato acido di potassio e di sali di calcio;
- il trattamento sarà effettuato sotto la responsabilità di un esperto enologo o di un tecnico qualificato.

Tale trattamento deve essere oggetto di un'iscrizione sul registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

ALLEGATO XI

Prescrizioni per l'ureasi

(Articolo 17 del presente regolamento)

- 1) Codificazione internazionale dell'ureasi: EC n. 3-5-1-5, CAS n. 9002-13-5.
- 2) Principio attivo: ureasi (attiva in ambiente acido) che determina la scissione dell'urea in ammoniaca e biossido di carbonio. L'attività dichiarata è di almeno 5 unità/mg, dove 1 unità è rappresentata dalla quantità di enzima liberata da una 1 μ mole di NH₃ al minuto, alla temperatura di 37 °C, a partire da una concentrazione di urea di 5 g/l (pH 4).
- 3) Origine: *Lactobacillus fermentum*.
- 4) Campo di applicazione: catabolismo dell'urea presente nei vini destinati ad un invecchiamento prolungato, qualora la concentrazione iniziale di urea sia superiore a 1 mg/l.
- 5) Dose massima di impiego: 75 mg della preparazione enzimatica per litro di vino trattato, senza superare le 375 unità di ureasi per litro di vino. Al termine del trattamento occorre eliminare l'attività enzimatica residua mediante filtrazione del vino (diametro dei pori inferiore a 1 μ m).
- 6) Parametri di purezza chimica e microbiologica:

Perdita per essiccazione	inferiore al 10 %
Metalli pesanti	meno di 30 ppm
Pb	meno di 10 ppm
As	meno di 2 ppm
Coliformi totali:	Assenti
<i>Salmonella</i> spp	assente in un campione di 25g
Germi aerobi totali	inferiori a 5×10^4 germi/g

L'ureasi ammessa per il trattamento del vino deve essere prodotta in condizioni analoghe a quelle dell'ureasi che ha formato oggetto del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 10 dicembre 1998.

ALLEGATO XII

Deroghe per il tenore di anidride solforosa

(Articolo 19 del presente regolamento)

A complemento dell'allegato V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il tenore massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 5 g/l, è portato a:

- a) 300 mg/l per:
- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Gaillac»;
 - i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine «Alto Adige» e «Trentino», designati da una o da entrambe le diciture seguenti: «passito» o «vendemmia tardiva» ;
 - i v.q.p.r.d. «Moscato di Pantelleria naturale» e «Moscato di Pantelleria»
 - i seguenti vini da tavola con indicazione geografica, se il titolo alcolometrico volumico totale è superiore a 15% vol. e il tenore di zuccheri residui è superiore a 45 g/l:
 - Vin de pays de Franche-Comté,
 - Vin de pays des coteaux de l'Auxois,
 - Vin de pays de Saône-et-Loire,
 - Vin de pays des coteaux de l'Ardèche,
 - Vin de pays des collines rhodaniennes,
 - Vin de pays du comté Tolosan,
 - Vin de pays des côtes de Gascogne,
 - Vin de pays du Gers,
 - Vin de pays du Lot,
 - Vin de pays des côtes du Tarn,
 - Vin de pays de la Corrèze,
 - Vin de pays de l'Île de Beauté,
 - Vin de pays d'Oc
 - Vin de pays des côtes de Thau,
 - Vin de pays des coteaux de Murviel ;
- b) 400 mg/l per:
- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata «Anjou-Coteaux de la Loire», «Coteaux du Layon» seguito dal nome del comune di origine, «Coteaux du Layon» seguito dal termine «Chaume», «Coteaux de Saumur», «Pacherenc du Vic Bilh», «Alsace» e «Alsace grand cru» seguiti dalla menzione «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles»,
 - i vini dolci di uve stramature e i vini dolci di uve parzialmente appassite originari della Grecia il cui tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, è uguale o superiore a 45 g/l, aventi diritto alle denominazioni d'origine Samo (Σάμος), Rodi (Ρόδος), Patrasso (Πατρα), Rio di Patrasso (Ρίο Πατρών), Cefalonia (Κεφαλονία), Lemno (Λήμνος), Sitia (Σητεία), Santorini (Σαντορίνη), Nemea (Νεμέα), Dafnes (Δαφνές).

ALLEGATO XIII

Tenore di acidità volatile

In deroga all'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il tenore massimo di acidità volatile è fissato:

a) *per i vini tedeschi:*

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni «Eiswein» o «Beerenauslese»;

a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni «Trockenbeerenauslese»;

b) *per i vini francesi:*

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

- Barsac,
- Cadillac,
- Cerons,
- Loupiac,
- Monbazillac,
- Sainte-Croix-du-Mont,
- Sauternes,
- Anjou-Coteaux de la Loire,
- Bonnezeaux,
- Coteaux de l'Aubance,
- Coteaux du Layon,
- Coteaux du Layon, seguito dal nome del comune d'origine,
- Coteaux du Layon, seguito dal nome Chaume,
- Quarts de Chaume,
- Coteaux de Saumur,
- Jurançon,
- Pacherenc du Vic Bilh,
- Alsace e Alsace grand cru, designati e presentati con la dicitura «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles»,
- Arbois, seguito dalla dicitura «vin de paille»,
- Côtes du Jura, seguito dalla dicitura «vin de paille»,
- L'Etoile, seguito dalla dicitura «vin de paille»,
- Hermitage, seguito dalla dicitura «vin de paille»,

per i seguenti vini da tavola con indicazione geografica, se il titolo alcolometrico volumico totale è superiore a 15 % vol. e il tenore di zuccheri residui è superiore a 45 g/l:

- Vin de pays de Franche-Comté,
- Vin de pays des coteaux de l'Auxois,

- Vin de pays de Saône-et-Loire,
- Vin de pays des coteaux de l'Ardèche,
- Vin de pays des collines rhodaniennes,
- Vin de pays du comté Tolosan,
- Vin de pays des côtes de Gascogne,
- Vin de pays du Gers,
- Vin de pays du Lot,
- Vin de pays des côtes du Tarn,
- Vin de pays de la Corrèze,
- Vin de pays de l'Île de Beauté,
- Vin de pays d'Oc,
- Vin de pays des côtes de Thau,
- Vin de pays des coteaux de Murviel;

per i seguenti v.l.q.p.r.d., designati e presentati con la dicitura «vin doux naturel»:

- Banyuls,
- Banyuls rancio,
- Banyuls grand cru,
- Banyuls grand cru rancio,
- Frontignan,
- Grand Roussillon,
- Grand Roussillon rancio,
- Maury,
- Maury rancio,
- Muscat de Beaumes-de-Venise,
- Muscat de Frontignan,
- Muscat de Lunel,
- Muscat de Mireval,
- Muscat de Saint-Jean-de-Minervois,
- Rasteau,
- Rasteau rancio,
- Rivesaltes,
- Rivesaltes rancio,
- Vin de Frontignan;

c) *per i vini italiani:*

a 25 milliequivalenti per litro per

- i v.l.q.p.r.d. «Marsala»,
- i v.q.p.r.d. «Moscato di Pantelleria naturale», «Moscato di Pantelleria» e «Malvasia delle Lipari»

- i v.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: «vin santo», «passito», «liquoroso» e «vendemmia tardiva», e
 - per i vini da tavola con indicazione geografica che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: «vin santo», «passito», «liquoroso» e «vendemmia tardiva»,
 - i vini da tavola ottenuti dalla varietà «Vernaccia di Oristano B» raccolta in Sardegna che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione «Vernaccia di Sardegna»;
- d) *per i vini austriaci:*
- a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni «Beerenauslese» e «Eiswein»,
 - a 40 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni «Ausbruch», «Trockenbeerenauslese» et «Strohwein»;
- e) *per i vini originari del Regno Unito:*
- a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. designati e presentati con le menzioni «botrytis» o altre menzioni equivalenti, «noble late harvested» o «special late harvested» o «noble harvest», e che soddisfano i requisiti per ottenere tali designazioni.
- f) *per i vini originari della Spagna:*
- a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione «vendimia tardía».
-

ALLEGATO XIV

Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli*(Articolo 23 del presente regolamento)*

(p.m.)

—

ALLEGATO XV

Casi nei quali sono autorizzati l'acidificazione e l'arricchimento di uno stesso prodotto*(Articolo 27 del presente regolamento)*

(p.m.)

—

ALLEGATO XVI

Date prima delle quali, a motivo delle condizioni meteorologiche eccezionali, possono essere effettuate le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione*(Articolo 29 del presente regolamento)*

(p.m.)

—

ALLEGATO XVII

Caratteristiche dei distillati di vino o di uve secche che possono essere addizionati ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.*(Articolo 37 del presente regolamento)*

1. Caratteristiche organolettiche	nessun gusto percepibile estraneo alla materia prima
2. Titolo alcolometrico volumico minimo massimo	52 % vol 86 % vol
3. Quantitativo totale di sostanze volatili, diverse dagli alcoli etilico e metilico	uguale o superiore a 125 g/hl d'alcole a 100 % vol
4. Tenore massimo di alcole metilico	< 200 g/hl d'alcole a 100 % vol

ALLEGATO XVIII

Elenco dei v.i.q.p.r.d. per la cui elaborazione si applicano norme particolari**A. ELENCO DEI V.L.Q.P.R.D. PER LA CUI ELABORAZIONE SONO UTILIZZATI IL MOSTO DI UVE O LA MISCELA DI QUESTO PRODOTTO CON IL VINO***(Articolo 38, paragrafo 1, del presente regolamento)***GRECIA**

Σάμος (Samo), Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rio di Patrasso), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi), Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso)

SPAGNA

v.i.q.p.r.d.	Designazione dei prodotti stabilita dalla normativa comunitaria o nazionale
Alicante	Moscatel de Alicante Vino dulce
Cariñena	Vino dulce
Jerez-Xérès-Sherry	Pedro Ximénez Moscatel
Montilla-Moriles	Pedro Ximénez
Priorato	Vino dulce
Tarragona	Vino dulce
Valencia	Moscatel de Valencia Vino dulce

ITALIA

Cannonau di Sardegna, Girò di Cagliari, Malvasia di Boso, Malvasia di Cagliari, Marsala, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Nasco di Cagliari, Oltrepò pavese moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B. ELENCO DEI V.L.Q.P.R.D. OTTENUTI CON L'AGGIUNTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO V, SEZIONE J, PUNTO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999*(Articolo 38, paragrafo 2, del presente regolamento)*

- 1. Elenco dei v.i.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di alcole di vino o di uve secche avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 95 % vol e inferiore o uguale a 96 % vol**

(Allegato V, sezione J, punto 2, lettera b), sub ii, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

GRECIA

Σάμος (Samo), Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rio di Patrasso), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi), Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia).

SPAGNA

Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda.

2. ***Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore o uguale a 86 % vol***

(Allegato V, sezione J, sub 2, lettera b), sub ii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafnidi Cefalonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

FRANCIA

Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

3. ***Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di acquavite di uve secche avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore o uguale a 94,5 % vol***

(Allegato V, sezione J, sub 2, lettera b), sub ii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrassos), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia).

4. ***Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite***

(Allegato V, sezione J, sub 2, lettera b), sub iii), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

SPAGNA

v.l.q.p.r.d.	Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale
Jerez-Xérès-Sherry	Vino generoso de licor
Málaga	Vino dulce
Montilla-Moriles	Vino generoso de licor

ITALIA

Aleatico di Gradoli, Girò di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria

5. ***Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato***

(Allegato V, sezione J, sub 2, lettera b), sub iii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

SPAGNA

v.l.q.p.r.d.	Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale
Alicante	
Condado de Huelva	Vino generoso de licor
Jerez-Xérès-Sherry	Vino generoso de licor
Málaga	Vino dulce
Montilla-Moriles	Vino generoso de licor
Navarra	Moscatel

ITALIA

Marsala.

6. ***Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato***

(Allegato V, sezione J, sub 2, lettera b), sub iii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

SPAGNA

v.l.q.p.r.d.	Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale
Málaga	Vino dulce
Montilla-Moriles	Vino dulce
Tarragona	Vino dulce

ITALIA

Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.

REGOLAMENTO (CE) N. 1623/2000 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2000

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare gli articoli 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36 e 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce le regole generali relative ai meccanismi del mercato vitivinicolo e rimanda per il resto a modalità d'applicazione da adottarsi da parte della Commissione.
- (2) Dette modalità d'applicazione si trovavano finora sparse in una molteplicità di regolamenti comunitari. Nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria, è necessario riunire tutte queste disposizioni in un unico regolamento.
- (3) Tale regolamento deve comprendere la normativa in vigore e adeguarla ai nuovi requisiti del regolamento (CE) n. 1493/1999. È opportuno tuttavia apportarvi talune modifiche per renderla più semplice e coerente e colmare alcune lacune in modo da disporre di una normativa comunitaria completa nel settore. Occorre inoltre precisare determinate regole per garantire una maggiore sicurezza giuridica nella loro applicazione.
- (4) L'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha istituito un regime di aiuto per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ottenuti da uve prodotte nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uve o di altri prodotti commestibili a base di tali succhi di uve.
- (5) È opportuno specificare i suddetti prodotti commestibili.
- (6) Sotto il profilo economico, il regime di aiuto è inteso ad incoraggiare l'utilizzazione di materie prime ottenute da uve di origine comunitaria anziché di materie prime importate per la fabbricazione dei succhi di uve o di

prodotti commestibili a base di tali succhi. È pertanto opportuno concedere l'aiuto agli utilizzatori delle materie prime, ossia ai trasformatori.

- (7) È opportuno precisare che l'aiuto è concesso soltanto per le materie prime che presentano le caratteristiche qualitative richieste per la trasformazione in succo di uve. Occorre pertanto prescrivere, in particolare, che le uve e i mosti di uve oggetto di una dichiarazione devono avere una massa volumica, ad una temperatura di 20 °C, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo.
- (8) Per l'applicazione del regime di aiuto in esame occorre istituire un sistema amministrativo che consenta di controllare sia l'origine che la destinazione dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto.
- (9) Ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto e di controllo, è opportuno disporre che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta recante le indicazioni necessarie per consentire il controllo delle operazioni.
- (10) Tuttavia, per evitare un eccessivo dispendio amministrativo sia per i trasformatori che per l'amministrazione, non appare opportuno imporre l'obbligo della dichiarazione scritta preventiva ai trasformatori che utilizzano quantitativi limitati di uve o di mosti di uve per campagna. È necessario fissare tali quantitativi. Detti trasformatori sono tuttavia tenuti a comunicare alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri, all'inizio della campagna, che intendono trasformare un determinato quantitativo di uve o di mosto di uve.
- (11) Nel caso in cui il trasformatore non coincida con l'utilizzatore del prodotto, può risultare difficile per le autorità preposte al controllo, soprattutto se stabilite in uno Stato membro diverso da quello del trasformatore, sapere se si tratta di un mosto di uve che non ha ancora beneficiato dell'aiuto previsto dal presente regolamento o di un succo di uve per il quale è già stata inoltrata una domanda di aiuto. Occorre pertanto prevedere che nel documento che scorta il trasporto del prodotto figurino un'indicazione relativa all'esistenza di una domanda di aiuto.

⁽¹⁾ GUL 179 del 14.7.1999, pag. 1.

- (12) Affinché il regime di aiuto possa avere un impatto quantitativo apprezzabile sull'utilizzazione delle materie prime comunitarie, è opportuno fissare, per ciascun prodotto, il quantitativo minimo sul quale può vertere una dichiarazione.
- (13) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, una parte dell'aiuto è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo di uve. In considerazione della necessità di finanziare dette campagne, è opportuno fissare l'aliquota dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per attuare un'efficace campagna di promozione del prodotto.
- (14) Poiché la trasformazione viene effettuata sia da trasformatori occasionali sia da imprese che operano in modo continuo, è necessario che le modalità di applicazione del regime di aiuto tengano conto di tale differenza strutturale.
- (15) Per consentire agli organi competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno precisare gli obblighi del trasformatore per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino.
- (16) Per evitare spese ingiustificate, nonché a fini di controllo, è opportuno prescrivere un rapporto massimo tra le materie prime impiegate e il succo di uve ottenuto, basato sulle normali tecniche di trasformazione.
- (17) Per motivi commerciali, alcuni operatori conservano per lunghi periodi in magazzino il succo di uve prima del condizionamento. Per questo motivo è opportuno istituire un regime di anticipi inteso ad accelerare il versamento degli aiuti agli operatori, abbinato al deposito di una cauzione di importo adeguato allo scopo di garantire le istanze competenti dal rischio di pagamenti indebiti. È pertanto opportuno precisare i termini di pagamento dell'anticipo nonché le modalità per lo svincolo della cauzione.
- (18) Per poter beneficiare degli aiuti, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi. Per motivi di uniformità di funzionamento del regime negli Stati membri, è opportuno stabilire i termini per la presentazione della domanda e per il versamento dell'aiuto dovuto al trasformatore.
- (19) L'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 vieta la vinificazione del succo di uve e l'aggiunta di succo di uve al vino; per garantire l'osservanza di tale disposizione, è opportuno precisare gli obblighi e i controlli particolari ai quali sono soggetti i trasformatori e gli imbottigiatori di succo di uve.
- (20) L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999 istituisce un regime di aiuto a favore dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati prodotti nella Comunità e utilizzati per aumentare la gradazione alcolometrica dei vini.
- (21) A norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre adottare modalità d'applicazione in particolare per quanto riguarda le condizioni di concessione di tale aiuto. Su tale base, è opportuno stabilire modalità specifiche applicabili ai piccoli produttori. È inoltre utile disporre che possano beneficiare dell'aiuto soltanto i produttori che hanno soddisfatto gli obblighi loro imposti dalla normativa comunitaria per un periodo determinato.
- (22) Le operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati, nonché i quantitativi di questi prodotti che sono detenuti, devono essere oggetto di una dichiarazione alle competenti autorità. I quantitativi di detti prodotti che sono o sono stati utilizzati per l'arricchimento devono essere iscritti nei registri previsti dall'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Non occorre quindi prevedere la presentazione di alcuna documentazione supplementare per poter beneficiare dell'aiuto.
- (23) Per garantire un'applicazione uniforme del regime d'aiuto in questione, è opportuno armonizzare a livello comunitario la determinazione del titolo alcolometrico potenziale dei mosti.
- (24) I mosti di uve utilizzati nell'elaborazione dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati hanno un prezzo di costo che è funzione della loro gradazione potenziale naturale; per tener conto di questo fatto, nonché della necessità di non perturbare le correnti di scambio, occorre differenziare l'importo dell'aiuto fissando un importo più elevato per i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati originari dei vigneti più meridionali della Comunità, che tradizionalmente producono i mosti di uve con la più alta gradazione alcolometrica naturale.
- (25) L'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, prodotti nelle zone viticole C III a) e C III b), per la fabbricazione, nel Regno Unito e in Irlanda, di taluni prodotti del codice NC 2206 00, nonché di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, per la fabbricazione di taluni prodotti commercializzati nel Regno Unito e in Irlanda, con istruzioni affinché se ne possa ottenere una bevanda che imita il vino.

- (26) I prodotti del codice NC 2206 00, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono attualmente ottenuti utilizzando esclusivamente mosti di uve concentrati; appare pertanto opportuno, per il momento, istituire solamente un aiuto per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati.
- (27) Ai fini dell'applicazione del regime di aiuti, è necessario instaurare una prassi amministrativa che consenta il controllo sia dell'origine, sia della destinazione dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto.
- (28) Per garantire un funzionamento efficace del regime di aiuti e dei controlli, è necessario prevedere che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta comprendente le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto o per rendere possibile il controllo delle operazioni.
- (29) Affinché il regime di aiuti possa avere un impatto quantitativo apprezzabile sull'utilizzazione dei prodotti comunitari, è opportuno fissare un quantitativo minimo per ciascun prodotto che può formare oggetto di una domanda.
- (30) Occorre altresì precisare che l'aiuto è concesso solamente per i prodotti che presentino le caratteristiche qualitative minime richieste per l'utilizzazione ai fini previsti dall'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (31) Per consentire agli organi competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno precisare gli obblighi degli operatori per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino.
- (32) È opportuno prevedere che il diritto all'aiuto è acquisito nel momento in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione; per tener conto delle perdite tecniche, è necessario ammettere, per il quantitativo effettivamente sottoposto a trasformazione, una tolleranza del 10 % in meno rispetto al quantitativo che figura nella domanda.
- (33) Per motivi tecnici, gli operatori tendono a conservare a lungo i mosti in magazzino prima della fabbricazione dei prodotti destinati alla commercializzazione. Per questo motivo è opportuno istituire un regime di anticipi inteso ad accelerare il versamento degli aiuti agli operatori, abbinato al deposito di una cauzione di importo adeguato allo scopo di garantire le istanze competenti dal rischio di pagamenti indebiti. È pertanto opportuno precisare i termini di pagamento dell'anticipo nonché le modalità per lo svincolo della cauzione.
- (34) Il capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uve, dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2 dello stesso regolamento, la concessione degli aiuti è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio. Occorre adottare modalità di applicazione relative alla conclusione, al contenuto, al periodo di validità e agli effetti di tali contratti.
- (35) Occorre definire che cosa si intenda per produttore e, tenuto conto degli obblighi impostigli, esigere che sia proprietario del prodotto oggetto del magazzinaggio contrattuale.
- (36) È necessario istituire un controllo efficace dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio. A tal fine, è in particolare necessario prevedere che l'organismo d'intervento di uno Stato membro possa concludere contratti soltanto per quantitativi immagazzinati nel territorio dello stesso Stato membro e che sia informato di ogni eventuale cambiamento relativo al prodotto o al luogo in cui è immagazzinato.
- (37) Onde uniformare le modalità di conclusione dei contratti, essi devono essere stipulati sulla base di un modello identico per tutta la Comunità e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione del prodotto di cui trattasi.
- (38) L'esperienza acquisita nell'attuazione dei diversi regimi di magazzinaggio privato dei prodotti agricoli dimostra che è opportuno precisare in che misura il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio si applichi per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi e definire esattamente le date di inizio e di fine del magazzinaggio contrattuale.
- (39) L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 dispone che, se l'ultimo giorno del periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo stesso termina con lo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. L'applicazione di tale disposizione ai contratti di magazzinaggio può contrastare con l'interesse degli operatori e persino creare tra di essi disparità di trattamento in caso di rinvio delle date di scadenza del magazzinaggio. È pertanto necessario derogare a tale disposizione per la determinazione dell'ultimo giorno del magazzinaggio contrattuale.
- (40) Affinché la conclusione dei contratti influisca sull'evoluzione dei prezzi di mercato, occorre prescrivere che i contratti possano essere conclusi soltanto per un quantitativo apprezzabile.
- (41) È necessario limitare l'aiuto al magazzinaggio ai prodotti che influiscono sull'andamento dei prezzi di mercato. È pertanto opportuno concedere l'aiuto soltanto per i prodotti sfusi e per gli stessi motivi i contratti devono riguardare esclusivamente prodotti aventi un sufficiente livello qualitativo. Occorre inoltre limitare la conclusione dei contratti relativi ai vini da tavola a vini in avanzata fase di elaborazione, senza peraltro impedire, nel periodo di validità del contratto, i trattamenti o processi enologici necessari alla buona conservazione del prodotto.

- (42) Per favorire il miglioramento qualitativo della produzione, occorre fissare il titolo alcolometrico minimo del vino e del mosto che possono formare oggetto di misure di magazzinaggio. Nello stesso intento, occorre inoltre prevedere, per il vino da tavola che forma oggetto di contratti di magazzinaggio, la possibilità di fissare condizioni più restrittive in funzione della qualità del raccolto.
- (43) Per evitare abusi, è necessario precisare che a un vino da tavola che è stato oggetto di un contratto di magazzinaggio non può essere attribuita la qualifica di v. q. p. r. d.
- (44) Onde evitare che i prodotti che formano oggetto di contratto influiscano sulla situazione del mercato, occorre vietare la loro commercializzazione e talune attività ad essa preliminari durante il periodo per il quale è concluso il contratto.
- (45) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i mosti di uve oggetto di un contratto a lungo termine possono essere trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto. Poiché detta trasformazione costituisce un'operazione normale, è opportuno autorizzarla in via permanente.
- (46) È necessario che l'organismo d'intervento sia informato di qualsiasi trasformazione di mosti di uve vincolati a contratti di magazzinaggio, affinché si possa procedere ai necessari controlli.
- (47) La trasformazione di mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati implica una diminuzione di volume del prodotto immagazzinato e conseguenti spese di magazzinaggio. D'altra parte, poiché il prodotto ottenuto presenta una plusvalenza, la diminuzione delle spese di magazzinaggio è compensata dall'aumento degli interessi. In caso di trasformazione del prodotto, risulta pertanto giustificato mantenere, per tutto il periodo di validità del contratto, l'importo dell'aiuto al livello calcolato sulla base dei quantitativi di mosti sotto contratto prima della trasformazione. I prodotti ottenuti devono peraltro possedere i requisiti imposti dalla regolamentazione comunitaria.
- (48) L'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato deve essere stabilito tenendo conto delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi; tali spese non variano in funzione del tipo di prodotto, mentre gli interessi sono proporzionali al valore del medesimo. Per tener conto di tale situazione e semplificare la gestione dei contratti conclusi, occorre fissare l'importo dell'aiuto per giorno e per ettolitro, nonché per gruppi di vini da tavola e di mosti. In applicazione dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'importo dell'aiuto per i mosti concentrati deve essere fissato moltiplicando l'importo dell'aiuto per i mosti per il coefficiente 1,5. Gli importi fissati dal presente regolamento potranno tuttavia subire modificazioni in caso di variazioni sensibili del prezzo di mercato dei prodotti o dei tassi di interesse.
- (49) Occorre inoltre prevedere la possibilità di abbreviare il periodo di magazzinaggio nel caso in cui i prodotti usciti dall'ammasso siano destinati all'esportazione. La prova dell'avvenuta esportazione dei prodotti deve essere fornita, come nel caso delle restituzioni, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁾.
- (50) Per garantire l'efficacia della misura, tenendo conto anche delle esigenze amministrative degli organismi d'intervento, occorre prevedere i termini per il versamento degli aiuti. Tuttavia, per sopperire al fabbisogno di liquidità dei produttori che stipulano contratti a lungo termine, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di istituire un regime di anticipi, abbinati alla costituzione di una cauzione appropriata.
- (51) Qualora alla scadenza di un contratto di magazzinaggio di vino da tavola sussistano le condizioni per la conclusione di un nuovo contratto per lo stesso prodotto, e su richiesta del produttore, le formalità relative alla conclusione possono essere semplificate.
- (52) Il mercato dei mosti e dei mosti concentrati destinati alla fabbricazione di succhi di uve si sta sviluppando e quindi, per favorire l'utilizzazione di prodotti viticoli per usi diversi dalla vinificazione, è opportuno permettere la commercializzazione di mosti e di mosti concentrati oggetto di contratto di magazzinaggio e destinati alla fabbricazione di succhi di uve, a partire dal quinto mese di validità del contratto, su semplice dichiarazione del produttore all'organismo di intervento; la stessa possibilità dev'essere concessa per favorire l'esportazione di tali prodotti.
- (53) Occorre definire i prodotti che possono essere ottenuti con le distillazioni, in particolare definire le caratteristiche qualitative minime per l'alcole neutro; nel fissare tali caratteristiche, occorre tener conto dello sviluppo tecnologico attuale e, d'altra parte, della necessità di assicurare la produzione di un alcole che possa essere venduto normalmente sui mercati per usi diversi.
- (54) È opportuno rafforzare il controllo sui prodotti destinati alla distillazione.

⁽¹⁾ GUL 102 del 17.4.1999, pag. 11.

- (55) Per quanto riguarda le distillazioni facoltative di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere che i produttori stipulino con i distillatori contratti di consegna sottoposti all'approvazione dell'organismo d'intervento, per consentire il controllo sullo svolgimento delle operazioni e sull'osservanza degli obblighi che spettano alle due parti. Questo sistema consente inoltre di seguire meglio gli effetti quantitativi delle distillazioni sul mercato. Tuttavia è indispensabile un adeguamento del sistema dei contratti per tener conto del fatto che, da una parte, esistono produttori che intendono far distillare da terzi e, dall'altra, produttori che dispongono di impianti di distillazione.
- (56) In particolare, conviene prevedere norme specifiche per garantire che il vino consegnato per una distillazione facoltativa provenga dalla produzione propria del produttore. A tal fine conviene prevedere che questo produttore debba fornire la prova di avere effettivamente prodotto e di detenere il vino destinato alla consegna. Occorre inoltre stabilire norme per un controllo sufficiente degli elementi essenziali dei contratti di distillazione.
- (57) In base all'esperienza acquisita, è opportuno ammettere una certa tolleranza per il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, che figurano nel contratto di consegna.
- (58) È opportuno prevedere termini per il versamento degli aiuti ai distillatori da parte degli organismi d'intervento. È inoltre opportuno prevedere che il versamento dell'aiuto al distillatore possa essere anticipato. Per garantire che l'organismo d'intervento non sia esposto a rischi ingiustificati, è necessario prevedere un regime di cauzioni.
- (59) L'esperienza ha dimostrato che, per quanto riguarda le distillazioni obbligatorie, non è sempre facile per i produttori calcolare esattamente i quantitativi di prodotti che sono tenuti a consegnare per adempiere il loro obbligo. È opportuno evitare che il superamento del termine di consegna implichi conseguenze sproporzionate all'infrazione commessa, in particolare per i produttori che hanno consegnato quasi tutti i quantitativi richiesti e ai quali restano da consegnare solo piccoli quantitativi complementari. È quindi opportuno considerare che i produttori hanno soddisfatto il loro obbligo principale entro i termini, purché essi consegnino successivamente i quantitativi che devono ancora essere forniti.
- (60) Le distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 svolgono un ruolo essenziale per la realizzazione dell'equilibrio del mercato del vino da tavola e, indirettamente, per l'adeguamento strutturale del potenziale viticolo al fabbisogno. È pertanto indispensabile che tali distillazioni siano applicate in modo estremamente rigoroso e che tutti i produttori che vi sono tenuti consegnino effettivamente i quantitativi corrispondenti al loro obbligo di distillazione. Come si è constatato, l'esclusione dal beneficio delle misure d'intervento non è sufficiente, in alcuni casi, ad ottenere che l'obbligo della distillazione sia rispettato dai produttori che vi sono tenuti. È quindi necessario prevedere la possibilità di adottare misure comunitarie supplementari per i produttori che non adempiono ai loro obblighi nel termine loro fissato, adempiendovi invece prima di un'altra data da stabilirsi.
- (61) Con le diverse distillazioni esistenti nel settore vitivinicolo è possibile ottenere alcole neutro definito nell'allegato del presente regolamento sulla base di criteri relativi alla composizione; per poter verificare il rispetto di tali criteri, è necessario adottare metodi di analisi comunitari.
- (62) Tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni operazione commerciale ed ogni operazione di controllo. Date le possibilità limitate del commercio, è opportuno ammettere un numero limitato di procedimenti usuali che consentano una determinazione rapida e sufficientemente sicura degli elementi ricercati.
- (63) È opportuno scegliere come metodi di riferimento comunitari per le analisi i metodi generalmente riconosciuti e garantirne un'applicazione uniforme.
- (64) Per garantire la comparabilità dei risultati ottenuti con i metodi di analisi previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre definire i termini di ripetibilità e riproducibilità dei risultati ottenuti mediante questi metodi.
- (65) È opportuno che il prezzo di acquisto delle prestazioni viniche si applichi franco impianti del distillatore; in taluni casi il trasporto è assicurato dal distillatore per motivi pratici; per non ostacolare questa prassi spesso necessaria, occorre precisare che, in questi casi, il prezzo di acquisto è diminuito delle spese di trasporto.
- (66) L'obbligo di distillare rappresenta un onere cospicuo per i produttori isolati, che ottengono soltanto un esiguo quantitativo di vino. Tale obbligo li indurrebbe a sostenere, per il trasporto delle vinacce di uva e delle fecce di vino, spese sproporzionate alle entrate che potrebbero ricavare dall'alcole ottenuto; è quindi opportuno consentire a tali produttori di non procedere alla consegna dei suddetti prodotti.
- (67) Occorre precisare che, per la parte del vino di produzione propria effettivamente consegnata a titolo di una delle distillazioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i produttori sono tenuti a consegnare soltanto i sottoprodotti della vinificazione nel quadro della distillazione di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento.

- (68) In certe zone di produzione la distillazione dei sottoprodotti rappresenta un onere sproporzionato per taluni produttori di piccoli quantitativi che vi sarebbero tenuti. Convienne pertanto concedere loro, su richiesta dello Stato membro di cui sono cittadini, la facoltà di liberarsi del loro obbligo mediante il ritiro sotto controllo.
- (69) I produttori che consegnano vinacce di uva per la fabbricazione di enocianina forniscono generalmente vinacce non fermentate; i trattamenti cui esse sono sottoposte per l'estrazione dell'enocianina le rendono inadatte alla fermentazione e alla distillazione; è quindi opportuno esonerare tali produttori in proporzione alle loro consegne di vinacce di uva destinate alla suddetta trasformazione.
- (70) L'utilizzazione dei vini, che dovrebbero essere consegnati a titolo delle prestazioni viniche, per l'elaborazione dell'aceto di vino può ridurre il volume dell'alcole consegnato agli organismi d'intervento; È quindi opportuno consentire ai produttori di liberarsi dall'obbligo di distillare il vino eventualmente necessario per completare le prestazioni viniche consegnando questo vino all'industria dell'aceto.
- (71) Nel caso di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione, conformemente all'articolo 27, paragrafi 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è necessario garantire l'eliminazione totale dei sottoprodotti di qualsiasi trasformazione di uve prima della fine della campagna durante la quale sono stati ottenuti. Per conseguire questo obiettivo è opportuno prevedere un sistema di controllo appropriato senza che ciò comporti tuttavia oneri amministrativi sproporzionati, in particolare negli Stati membri con produzione vinicola molto scarsa.
- (72) È opportuno comprovare la consegna delle vinacce, delle fecce e dei vini al distillatore, precisando se quest'ultimo è situato nello stesso Stato membro o in uno Stato membro diverso da quello del produttore.
- (73) In conformità dell'articolo 27, paragrafo 11 e dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per i prodotti da distillare, ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto del prezzo di mercato dei vari prodotti che possono essere ottenuti mediante la distillazione.
- (74) Per poter beneficiare degli aiuti, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi. Il tipo e il numero di documenti prescritti devono tener conto delle differenze esistenti fra i vini e le fecce di vino, da un lato, e le vinacce di uva, dall'altro. Ai fini di un funzionamento uniforme del sistema negli Stati membri, è opportuno prevedere che la presentazione della domanda nonché il versamento dell'aiuto ai distillatori avvengano entro termini da determinare. È inoltre opportuno prevedere una misura di proporzionalità nel caso in cui il distillatore, pur avendo rispettato i suoi principali obblighi, ne fornisca la prova in ritardo.
- (75) Il prezzo che gli organismi d'intervento devono pagare per i prodotti loro consegnati deve essere fissato tenendo conto delle spese medie di trasporto e di distillazione del prodotto in questione.
- (76) Per i prodotti consegnati agli organismi d'intervento a titolo della distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno fissare un prezzo forfettario unico che si applichi ai prodotti indipendentemente dalla materia prima.
- (77) In talune regioni della Comunità il rapporto fra i quantitativi di vinacce e i quantitativi di vino e di fecce è tale che le spese medie di distillazione sono diverse da quelle considerate per la fissazione del prezzo forfettario. Tale situazione determina o rischia di determinare, in alcune di queste regioni, l'impossibilità economica di raggiungere lo scopo finale della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione. È quindi necessario fissare, unitamente al prezzo forfettario, prezzi differenziati secondo la materia prima del prodotto ottenuto dalla distillazione, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere l'applicazione di questi ultimi nelle regioni in cui l'applicazione del prezzo forfettario crea le suddette difficoltà.
- (78) Il ricorso a detta facoltà non deve provocare un aumento delle spese dell'organismo d'intervento e quindi del FEAOG. È necessario stabilire una corrispondenza fra il livello dei prezzi differenziati in funzione dell'origine dell'alcole e il prezzo forfettario. Tale corrispondenza deve far sì che la media ponderata dei prezzi differenziati secondo l'origine dell'alcole non sia superiore al prezzo fissato forfettariamente.
- (79) Mancando un mercato organizzato dell'alcole etilico a livello della Comunità, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione degli alcoli, che sono tenuti a prendere in consegna a titolo delle distillazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono obbligati a rivenderli ad un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto. È necessario prevedere che la differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di tale alcole sia imputata, nei limiti di un importo forfettario, al FEAOG, sezione garanzia.
- (80) A norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 la distillazione è destinata a sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, a favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino al comparto dell'alcole per usi commestibili. Per poter tener conto delle eccedenze di fine campagna è opportuno avviare le distillazioni a partire dal 1° settembre di ogni campagna.

- (81) La responsabilità della Comunità in materia di smercio di taluni alcoli di vino richiede una migliore conoscenza delle operazioni commerciali sul mercato dell'alcole. Pertanto, le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione circa gli alcoli provenienti dalle distillazioni obbligatorie devono essere estese agli alcoli provenienti dalle distillazioni volontarie e detenuti dagli organismi d'intervento.
- (82) È opportuno precisare meglio le caratteristiche che devono avere i prodotti che possono essere distillati.
- (83) Conviene prevedere che il controllo materiale dei prodotti che entrano in distilleria sia effettuato secondo modalità che assicurino un'adeguata rappresentatività.
- (84) Occorre determinare le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi da parte del produttore. È tuttavia opportuno che la Commissione adotti regole da applicare per quanto riguarda il diritto all'aiuto dei distillatori che non abbiano rispettato taluni termini amministrativi, in particolare per tener conto del principio della proporzionalità.
- (85) È opportuno prevedere disposizioni che consentano di tener conto dei motivi di forza maggiore che possono impedire la distillazione prevista.
- (86) Per poter controllare adeguatamente le operazioni di distillazione, è opportuno sottoporre i distillatori a un regime di riconoscimento.
- (87) Per tener conto della realtà del mercato dei vini destinati alla distillazione, è opportuno permettere che questi vini siano trasformati in vini alcolizzati ad opera sia dei distillatori che degli elaboratori e prevedere i necessari adattamenti del regime generale.
- (88) È opportuno che gli Stati membri possano limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, per garantire modalità di controllo più appropriate.
- (89) Occorre precisare le condizioni del pagamento del prezzo d'acquisto del vino, dell'erogazione dell'aiuto all'elaboratore del vino alcolizzato, dell'anticipo di detto aiuto, nonché della costituzione e dello svincolo di una cauzione.
- (90) L'aggiunta di un rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo; occorre precisare che la presenza di un simile rivelatore non deve impedire la circolazione del vino e dei prodotti da esso derivati.
- (91) Per tener conto di talune prassi esistenti in alcuni Stati membri per il trasporto dei prodotti alla distilleria, in particolare quando si tratta di piccole quantità, conviene autorizzare gli Stati membri a permettere che il trasporto sia effettuato in comune.
- (92) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere, per talune distillazioni, una riduzione del prezzo di acquisto del vino da corrispondere al produttore che ha aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato per il quale è stata presentata domanda di aiuto a norma dell'articolo 34 dello stesso regolamento o che ha beneficiato di detto aiuto.
- (93) È assai difficile stabilire un rapporto tra l'aumento del titolo alcolometrico praticato dai singoli produttori e il vino consegnato alla distillazione; di conseguenza, la determinazione precisa del vantaggio economico ottenuto da ogni produttore richiede una mole di lavoro amministrativo eccessiva, che rischia di ritardare il versamento degli aiuti e di rimettere in questione tutto il sistema delle misure d'intervento; occorre applicare una riduzione del prezzo d'acquisto del vino, fondata sull'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ciascuna zona viticola; onde evitare gli oneri amministrativi particolarmente gravosi che deriverebbero da un controllo sistematico dell'aumento del titolo alcolometrico presso tutti i produttori, occorre prevedere una riduzione forfettaria, all'interno di ogni zona o parte di zona, del prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione.
- (94) È equo e ragionevole disporre che i produttori i quali non hanno proceduto, per nessuna parte della loro produzione di vino da tavola, all'aumento del titolo alcolometrico del vino mediante aggiunta di saccarosio o di mosto d'uva concentrato che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1493/1999, possano ricevere il prezzo integrale. I produttori i quali siano ricorsi a tale procedimento soltanto per una parte della loro produzione inferiore a quella da essi consegnata alla distillazione dovrebbero ricevere il prezzo integrale per un quantitativo corrispondente alla differenza tra il volume consegnato e il volume arricchito.
- (95) Gli aiuti per i prodotti ottenuti dalla distillazione e i prezzi dei prodotti presi in consegna dagli organismi d'intervento nel quadro delle distillazioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 devono essere adattati per tener conto della riduzione del prezzo di acquisto del vino.
- (96) La situazione del mercato dell'alcole nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di giacenze, formatesi a seguito di interventi effettuati in virtù degli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (97) Ai fini di un pari trattamento degli acquirenti, è opportuno determinare modalità specifiche per le gare.
- (98) È opportuno stabilire che lo smaltimento di tali scorte d'alcole possa avvenire tramite diversi sistemi di gara, in funzione tanto dei quantitativi di alcole a 100 % vol che sono oggetto delle gare stesse, quanto dell'utilizzazione e della destinazione dell'alcole.

- (99) Poiché la gara ha l'obiettivo di ottenere il prezzo più favorevole, l'aggiudicatario deve essere il concorrente che offre il prezzo più alto se la Commissione decide di dar seguito alle offerte. Occorre inoltre prevedere delle disposizioni per l'eventualità che diverse offerte concernenti la stessa partita abbiano lo stesso prezzo.
- (100) Per permettere la realizzazione di esperimenti in aziende di medie dimensioni circa i nuovi impieghi che alcuni operatori hanno concepito per l'alcole e poter così sviluppare, a lungo termine, la possibilità di smerciare quantitativi ragguardevoli di alcole comunitario senza creare perturbazioni sul mercato delle bevande alcoliche, deve essere prevista la facoltà, subordinata a determinate condizioni, di proporre offerte per quantitativi non superiori a 5 000 hl.
- (101) È necessario stabilire quali delle trasformazioni in merci esportate, realizzate in regime di perfezionamento attivo, siano assimilabili a impieghi industriali veri e propri.
- (102) Per avere la garanzia che gli alcoli venduti siano effettivamente utilizzati a fini che non creano perturbazioni sul mercato dell'alcole, è necessario che le offerte presentate nell'ambito delle suddette gare contengano l'indicazione precisa dell'impiego previsto.
- (103) È opportuno disporre che un offerente possa presentare un'offerta per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara. Occorre inoltre definire le conseguenze giuridiche che la presentazione di più di un'offerta comporta per l'offerente.
- (104) Per non influenzare la concorrenza con i prodotti cui l'alcole potrebbe sostituirsi, occorre consentire alla Commissione di non dar seguito alle offerte ricevute.
- (105) Per poter riservare un seguito favorevole al maggior numero possibile di offerte presentate, nelle quali i prezzi proposti siano ritenuti soddisfacenti e le utilizzazioni finali previste per l'alcole siano idonee a sviluppare nuovi sbocchi industriali di tale prodotto, occorre prevedere, entro certi limiti, la possibilità di aggiudicare una partita di sostituzione ai concorrenti che abbiano presentato offerte rispondenti alle suddette caratteristiche. Questa procedura permette di aumentare le vendite di alcole comunitario contribuendo alla riduzione delle giacenze la cui gestione comporta elevati costi di bilancio.
- (106) Nonostante il margine di tolleranza relativo al quantitativo globale di alcole posto in vendita, il prezzo da versare prima della consegna di un buono di ritiro dev'essere calcolato in base ad un volume di alcole a 100 % vol stabilito in numero di ettolitri.
- (107) È opportuno procedere regolarmente a vendite mediante gara ai paesi della zona dei Caraibi prevedendo come destinazione finale dell'alcole aggiudicato esclusivamente il suo impiego nel settore dei carburanti, al fine di garantire a questi paesi una maggiore continuità degli approvvigionamenti. Sulla base dell'esperienza acquisita, si è constatato che questo sbocco può molto difficilmente perturbare i mercati e costituisce un'importante possibilità di smercio.
- (108) Occorre mettere in rapporto l'entità delle partite che sono oggetto delle vendite mediante gara a destinazione dei paesi della zona dei Caraibi con le capacità di trasporto marittimo generalmente utilizzate riducendo in tal modo le spese di costituzione delle cauzioni di buona esecuzione a carico degli operatori interessati. È necessario adattare conseguentemente i termini previsti per il ritiro dell'alcole aggiudicato.
- (109) Occorre stabilire alcune condizioni relative alle vendite all'asta ai fini dell'utilizzazione dell'alcole di origine vinica nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per garantire in una certa misura l'approvvigionamento delle imprese e tener conto dei costi d'investimento in impianti di trasformazione, senza tuttavia impedire qualsiasi movimento materiale della quantità di alcole messo in vendita.
- (110) Occorre prevedere che un'asta pubblica di questo tipo possa riguardare diverse partite di alcole, se sono riservati a questo tipo di vendita quantitativi ingenti, e disporre che l'alcole che si trova nelle cisterne in questione non possa più subire alcuno spostamento fino al rilascio di un apposito buono di ritiro.
- (111) Nel caso di una gara un'asta pubblica che prevede l'utilizzazione dell'alcole nel settore dei carburanti con operazioni di ritiro materiale e di trasformazione distribuite su diversi anni, è opportuno rivedere ogni tre mesi il prezzo per ettolitro di alcole a 100 % vol offerto dall'aggiudicatario, applicando un coefficiente descritto nel rispettivo bando di gara, per fare in modo che per il pagamento dell'alcole aggiudicato siano fissati prezzi più strettamente connessi alle fluttuazioni dei prezzi dei carburanti sui mercati internazionali.
- (112) Date le dimensioni di talune cisterne nelle quali è conservata una parte dell'alcole proveniente dalle distillazioni obbligatorie e la durata considerevole dell'ammasso di detti alcoli, è impossibile, all'atto pratico, conoscere con esattezza il quantitativo di alcole commercializzabile contenuto in determinate cisterne.
- (113) Occorre pertanto prevedere che debba ritenersi eseguita ogni gara che riguardi, alla fine, un volume di alcole commercializzato compreso tra il 99 e il 101 % del volume inizialmente posto in vendita.

- (114) È opportuno precisare che la dichiarazione dell'offerente di rinunciare a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche dell'alcole eventualmente aggiudicato non si riferisce agli eventuali difetti occulti che, per la loro natura, sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo preventivo da parte dell'aggiudicatario e rendono il prodotto inidoneo all'utilizzazione prevista.
- (115) È necessario prevedere, se del caso, la denaturazione dell'alcole per alcune vendite mediante gara al fine di evitare che esso sia utilizzato ad altri fini; la denaturazione dovrebbe essere effettuata aggiungendo benzina al quantitativo di alcole aggiudicato.
- (116) È opportuno instaurare un sistema di cauzioni, per garantire un efficace svolgimento delle procedure di gara e l'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti dalla relativa gara; per le cauzioni si devono fissare importi tali da evitare, a seguito di utilizzazioni contrarie agli obiettivi perseguiti dalle gare, perturbazioni del mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotte nella Comunità, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1493/1999. È opportuno far riferimento alle norme del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, compreso il vino; si devono pertanto determinare i requisiti principali degli obblighi garantiti.
- (117) Si possono verificare perdite di alcole nel corso dei trasporti terrestri e marittimi, come pure durante le operazioni di trasformazione dell'alcole precedenti l'utilizzazione finale. Occorre attenersi ai parametri tecnici in materia per valutare le variazioni di volume dell'alcole riscontrate in occasione delle operazioni di carico e scarico e fissare un limite di tolleranza specifico per ognuna di tali perdite.
- (118) È opportuno fissare un limite di tolleranza globale per le perdite di alcole dovute ai numerosi trasporti terrestri e marittimi effettuati nell'ambito di una gara semplice per l'esportazione di alcoli destinati ad essere trasformati in uno dei paesi terzi di cui al presente regolamento. Bisogna inoltre fissare un limite di tolleranza superiore per le perdite di alcole dovute alle operazioni di trasformazione che hanno luogo in un paese terzo in confronto alle stesse operazioni effettuate nella Comunità, in considerazione delle condizioni operative, climatiche ed altre, nonché del fatto che certi materiali hanno un rendimento più scarso in taluni paesi terzi.
- (119) È opportuno sanzionare le perdite di alcole che superano i limiti di tolleranza fissati, prelevando sulla cauzione di buona esecuzione un importo forfettario corrispondente al prezzo di costo dell'alcole consegnato all'organismo d'intervento nell'ambito delle distillazioni previste agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. È consigliato svincolare una parte della cauzione di buona esecuzione soltanto dopo che l'aggiudicatario abbia esibito prove a giustificazione della totalità delle perdite verificatesi nel quadro della gara considerata, in modo da disporre di un importo sufficiente per sanzionare le perdite di alcole non regolamentari.
- (120) Talune utilizzazioni finali previste per l'alcole nell'ambito di una gara per nuovi usi industriali richiedono la trasformazione dell'intero quantitativo di alcole aggiudicato o parte di esso in alcole rettificato. Talune utilizzazioni previste per l'alcole venduto richiedono un'operazione preliminare di rettifica o di disidratazione; tali operazioni hanno per effetto anche la produzione di alcole dal gusto sgradevole e inadatto all'utilizzazione ai fini inizialmente previsti per le suddette gare. Occorre quindi adattare le condizioni per lo svincolo delle cauzioni di buona esecuzione.
- (121) È necessario stabilire che il controllo dello smaltimento dell'alcole ai fini previsti dalle gare comprenda almeno verifiche equivalenti a quelle applicate alla sorveglianza degli alcoli nazionali. Per il controllo di determinate utilizzazioni o destinazioni può essere opportuno il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara. Nel contesto del rafforzamento e dello sviluppo del mercato interno è auspicabile che i controlli materiali siano effettuati nel luogo di partenza o di destinazione dei trasporti di alcole.
- (122) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

I meccanismi del mercato vitivinicolo sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e da quelle previste dal presente regolamento.

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda, in particolare, gli aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati (titolo I), gli aiuti al magazzinaggio privato (titolo II) e gli aiuti alla distillazione (titolo III).

*Articolo 2***Disposizioni generali**

1. Gli Stati membri possono disporre che gli operatori che intraprendono la loro attività per la prima volta nel corso di una determinata campagna siano ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento soltanto per i prodotti provenienti dalla trasformazione di uve di propria produzione.

2. Fatto salvo l'articolo 30 del presente regolamento, gli operatori che nel corso della campagna precedente erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono beneficiare delle misure previste dal presente regolamento solo se forniscono la prova di aver ottemperato ai loro obblighi in materia di consegna o di ritiro controllato nel corso della stessa campagna.

TITOLO I**AIUTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UVE, MOSTI DI UVE, MOSTI DI UVE CONCENTRATI O MOSTI DI UVE CONCENTRATI RETTIFICATI****CAPO I****FABBRICAZIONE DI SUCCHI DI UVE***Articolo 3***Oggetto dell'aiuto**

1. Il presente capo stabilisce le modalità del regime di aiuto previsto dall'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999. L'aiuto è concesso ai trasformatori:

- a) che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, trasformano o fanno trasformare le uve che producono, nonché i mosti di uve e i mosti di uve concentrati, ottenuti esclusivamente dalle uve di propria produzione, in succhi di uve o in altri prodotti commestibili a base di tali succhi di uve; oppure
- b) che acquistano direttamente o indirettamente presso i produttori o i produttori associati uve prodotte nella Comunità, nonché mosti di uve e mosti di uve concentrati, ai fini della loro trasformazione in succhi di uve o in altri prodotti commestibili a base di tali succhi di uve.

La materia prima utilizzata deve provenire esclusivamente da uve prodotte nella Comunità.

2. Al momento della loro utilizzazione per la fabbricazione di prodotti commestibili, i succhi di uve devono essere conformi alle disposizioni della direttiva n. 93/77/93.

*Articolo 4***Importo dell'aiuto**

Gli aiuti per l'utilizzazione dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono fissati come segue:

- a) uve (per 100 chilogrammi): 4,952 euro
- b) mosti di uve (per ettolitro): 6,193 euro
- c) mosti di uve concentrati (per ettolitro): 21,655 euro

*Articolo 5***Requisiti tecnici applicabili alle operazioni di trasformazione**

I prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonei alla trasformazione in succo di uve. I mosti di uve e i mosti ottenuti dalle uve elaborate devono avere una massa volumica, ad una temperatura di 20 °C, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo.

*Articolo 6***Modalità amministrative applicabili ai trasformatori**

1. Il trasformatore che procede ad operazioni di trasformazione per tutta la durata della campagna e che desidera beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999, prima dell'inizio della campagna o, se intraprende per la prima volta l'attività di elaborazione di succo di uve, prima dell'inizio di tale attività, presenta alle competenti autorità dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione un programma comprendente almeno le seguenti voci:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo;
- b) i seguenti elementi tecnici:
 - i) natura della materie prime (uve, mosto di uve o mosto di uve concentrato),
 - ii) luogo di magazzinaggio dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati destinati alla trasformazione,
 - iii) luogo in cui verrà effettuata la trasformazione.

Gli Stati membri possono richiedere la presentazione di dichiarazioni trimestrali, nonché informazioni supplementari a fini di controllo.

2. Il trasformatore che procede ad operazioni di trasformazione a date definite e che desidera beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 presenta alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di tali operazioni, una dichiarazione scritta recante in particolare:

- a) le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1;
- b) l'indicazione della zona viticola di cui le materie prime sono originarie, secondo la classificazione figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999;
- c) i seguenti elementi tecnici:
 - i) quantità (in quintali di uve o in ettolitri di mosto o di mosto concentrato),
 - ii) massa volumica, per il mosto e il mosto concentrato,
 - iii) data di inizio delle operazioni di trasformazione e durata prevedibile delle stesse.

La dichiarazione verte su un quantitativo minimo di:

- a) 1 300 chilogrammi per le uve,
- b) 10 ettolitri per i mosti,
- c) 3 ettolitri per i mosti concentrati.

Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari per l'identificazione dei prodotti.

3. I trasformatori che, per ogni campagna, utilizzano un quantitativo non superiore a 50 tonnellate di uve o 800 hl di mosto di uve o 150 hl di mosto di uve concentrato per l'elaborazione di succo di uve, presentano alle autorità competenti, all'inizio della campagna, una dichiarazione recante le informazioni previste alle lettere a) e b) del paragrafo 1. Essi non sono tenuti a presentare le altre dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Le dichiarazioni e i programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono presentati in almeno due esemplari, di cui almeno uno è rinviato al trasformatore, debitamente vistato dalle autorità competenti.

5. Il trasformatore tiene una contabilità di magazzino dalla quale risultano in particolare i seguenti elementi, desunti dai documenti di accompagnamento o dai registri di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999:

- a) i quantitativi, la massa volumica e la zona viticola di origine delle materie prime entrate ogni giorno nei suoi impianti e, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore o dei venditori;

- b) i quantitativi e la massa volumica delle materie prime elaborate giornalmente;
- c) i quantitativi di succo di uve ottenuti ogni giorno dalla trasformazione;
- d) i quantitativi di succo di uve usciti ogni giorno dai suoi impianti, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari.

Il trasformatore che procede, nei propri impianti di elaborazione del succo, a una delle operazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, anche miscelando il succo con altri prodotti, non è tenuto a fornire l'informazione di cui alla lettera d) del primo comma. In tal caso, dalla contabilità di magazzino devono risultare inoltre i quantitativi di succo di uve condizionati ogni giorno.

6. I documenti giustificativi della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 5 sono messi a disposizione degli organi di controllo in occasione di ciascuna verifica.

Articolo 7

Modalità amministrative applicabili agli utilizzatori

1. Ai sensi del presente articolo, per «utilizzatore» si intende qualsiasi operatore diverso dal trasformatore di succo di uve che esegua una delle seguenti operazioni: l'imbottigliamento, il confezionamento o condizionamento, la conservazione per la vendita ad una o più imprese che effettuano le operazioni che precedono o che seguono, o la preparazione, mediante miscela con altri prodotti diversi dal mosto di uve, di prodotti commestibili.

2. Se non esegue egli stesso le operazioni di cui al paragrafo 1, il trasformatore deve indicare nel documento d'accompagnamento previsto all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 se ha presentato o intende presentare una domanda d'aiuto nel quadro del presente regolamento per la fabbricazione di succo di uve.

3. Se il trasformatore spedisce i succhi di uve ad un utilizzatore stabilito nella Comunità, il quale li immagazzina prima dell'imbottigliamento o della preparazione di altri prodotti commestibili,

- a) l'azienda di magazzinaggio trasmette il documento d'accompagnamento dei succhi di uve, entro 15 giorni dal ricevimento del prodotto, all'autorità competente del luogo di scarico;
- b) prima di vistare il documento d'accompagnamento di cui alla lettera a), l'autorità competente si accerta che un quantitativo almeno equivalente a quello oggetto della spedizione sia stato spedito, scortato da idoneo documento d'accompagnamento, ad un imbottigliatore o ad un'azienda produttrice dei prodotti commestibili contemplati dal presente regolamento e che detto quantitativo sia pervenuto agli utilizzatori in questione.

Se ricorrono le condizioni previste al primo comma, lettera b) e previa ricezione del documento di accompagnamento, l'autorità competente del luogo di scarico rinvia copia del documento d'accompagnamento di cui alla lettera a), debitamente vistata, al trasformatore/speditore del succo di uve.

4. Se il trasformatore spedisce i succhi di uve ad un imbottigliatore stabilito nella Comunità, questi trasmette, entro quindici giorni dalla ricezione del prodotto, copia del documento d'accompagnamento all'autorità competente del luogo di scarico.

Al più tardi quindici giorni dalla sua ricezione, l'autorità competente del luogo di scarico rinvia copia del documento d'accompagnamento, debitamente vistata, al trasformatore/speditore del succo di uve.

Tuttavia, se l'imbottigliatore o il trasformatore lo richiedono, la copia del documento di accompagnamento debitamente vistata viene loro trasmessa direttamente dall'autorità competente o dal servizio abilitato del luogo di scarico.

5. Se il trasformatore spedisce i succhi di uve all'interno della Comunità ad un utilizzatore che produce altri prodotti commestibili a base di succo di uve,

- a) il fabbricante di tali prodotti trasmette all'autorità competente il documento d'accompagnamento che scorta i succhi di uve entro quindici giorni dal ricevimento del prodotto,
- b) l'autorità competente vista i documenti d'accompagnamento di cui alla lettera a) solo se dispone di sufficienti garanzie riguardo all'effettiva destinazione dei succhi di uve alla fabbricazione dei prodotti commestibili considerati.

Se possiede tali garanzie, entro quindici giorni dalla ricezione del documento d'accompagnamento di cui al presente paragrafo, l'autorità competente del luogo di scarico ne rinvia copia debitamente vistata al trasformatore/speditore del succo di uve.

6. Ai sensi del presente articolo, l'utilizzatore tiene una contabilità di magazzino dalla quale risultino in particolare:

- a) i quantitativi non condizionati di succo di uve entrati ogni giorno nei suoi impianti, nonché il nome e l'indirizzo dello speditore o del trasformatore;
- b) i quantitativi non condizionati di succo di uve usciti ogni giorno dai suoi impianti, nonché il nome e l'indirizzo dei destinatari;
- c) i quantitativi condizionati ogni giorno di succo di uve e/o di succo di uve miscelato con altri prodotti, con l'indicazione dei quantitativi di succo di uve utilizzati per la fabbricazione dei prodotti in questione.

7. I documenti giustificativi della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono messi a disposizione degli organi di controllo in occasione di ciascuna verifica.

Articolo 8

Domanda di aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto, il trasformatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, presenta alle autorità competenti, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna, una o più domande di aiuto corredate:

- a) della copia della dichiarazioni annuali o trimestrali da lui detenuta o di un riepilogo di questi ultimi;
- b) di una copia della documentazione contabile di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del presente regolamento o di un riepilogo di tale documentazione. Gli Stati membri possono richiedere che la copia o il riepilogo siano vistati da un organismo di controllo.

2. Per beneficiare dell'aiuto, il trasformatore di cui all'articolo 6, paragrafo 2, presenta alle autorità competenti, entro i sei mesi successivi alla fine delle operazioni di trasformazione, una domanda di aiuto corredata:

- a) della copia della dichiarazione da lui detenuta;
- b) di una copia o di un riepilogo della documentazione contabile di cui all'articolo 6, paragrafo 5. Gli Stati membri possono richiedere che la copia o il riepilogo siano vistati da un organismo di controllo,
- c) di una copia del documento di accompagnamento relativo al trasporto delle materie prime ai propri impianti di trasformazione o di un riepilogo di detti documenti. Gli Stati membri possono richiedere che la copia o il riepilogo siano vistati da un organismo di controllo.

Nella domanda di aiuto sono indicati il quantitativo di materie prime effettivamente trasformato e il giorno in cui le operazioni di trasformazione sono terminate.

3. Inoltre, entro i sei mesi successivi alla data di apposizione del visto di cui all'articolo 7 del presente regolamento o alla data di esportazione del succo di uve, i trasformatori presentano, secondo i casi:

- a) la copia del documento di accompagnamento vistata dall'autorità competente a norma dell'articolo 7;
- b) una copia del documento di accompagnamento recante il timbro dell'ufficio doganale che certifica l'esportazione.

4. Tutta la documentazione richiesta per poter beneficiare dell'aiuto dev'essere presentata non più di sei mesi dopo la presentazione della domanda. Se i documenti vengono presentati nei sei mesi successivi alla scadenza di tale termine, l'aiuto è ridotto del 30 %; se il ritardo è superiore a sei mesi, l'aiuto non è più versato.

*Articolo 9***Condizioni per la concessione dell'aiuto**

1. Salvo forza maggiore, l'aiuto è corrisposto soltanto limitatamente ai quantitativi di materie prime effettivamente utilizzati, che non eccedono il seguente rapporto tra prodotto e succo di uve ottenuto:

- a) 1,3 per quanto riguarda le uve, in 100 kg per ettolitro,
- b) 1,05 per quanto riguarda i mosti, in ettolitro per ettolitro,
- c) 0,30 per quanto riguarda i mosti concentrati, in ettolitro per ettolitro.

In caso di fabbricazione di succo di uve concentrato, i suddetti coefficienti sono moltiplicati per 5.

2. Salvo forza maggiore, se il trasformatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento diverso dall'obbligo di trasformare in succo di uve le materie prime oggetto della domanda di aiuto, l'aiuto da versare è diminuito di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.

3. In caso di forza maggiore, l'autorità competente adotta le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

*Articolo 10***Pagamento dell'aiuto**

Entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutti i documenti giustificativi di cui all'articolo 8 del presente regolamento, l'autorità competente versa l'aiuto per il quantitativo di materie prime effettivamente trasformate, salvo

- in caso di forza maggiore;
- nel caso in cui siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il versamento ha luogo soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

*Articolo 11***Concessione di un anticipo**

1. Il trasformatore può chiedere che gli sia anticipato un importo pari all'aiuto, calcolato per le materie prime per le quali fornisce la prova dell'entrata nei suoi impianti, previa costituzione di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120 % del suddetto importo. In tal caso non è necessario, in questa fase, presentare i documenti giustificativi di cui all'articolo 8.

Se il trasformatore presenta più domande di aiuto nel quadro del presente regolamento, l'autorità competente o il servizio a tal fine abilitato può permettergli di costituire una sola cauzione. In tal caso, la cauzione è pari al 120 % del totale degli importi calcolati in conformità del primo comma.

2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione. Tuttavia, l'anticipo non viene versato anteriormente al 1° gennaio della campagna considerata.

3. Dopo che l'autorità competente o il servizio abilitato abbiano verificato tutta la documentazione di cui all'articolo 8, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata in tutto o, se del caso, in parte, secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione viene incamerata se il quantitativo elaborato è inferiore al 95 % del quantitativo per il quale è stato versato l'anticipo.

Se il quantitativo elaborato è inferiore al 95 % del quantitativo per il quale è stato versato l'anticipo, il trasformatore conserva il diritto all'aiuto per il quantitativo effettivamente trasformato.

Se il quantitativo elaborato è compreso tra il 95 % e il 99,9 % del quantitativo per il quale è stato versato l'anticipo, la cauzione è incamerata proporzionalmente al quantitativo che non è stato trasformato nel corso della campagna.

CAPO II

AIUTI ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI PER L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DEI PRODOTTI VITICOLI*Articolo 12***Oggetto dell'aiuto**

1. L'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è concesso ai produttori di vini da tavola o di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'allegato V, lettera C del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. In deroga al (paragrafo 1) (primo comma), gli Stati membri possono decidere che, per quantitativi non superiori a 10 hl di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato utilizzati per campagna, l'aiuto può essere versato all'elaboratore di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato se l'acquirente è un produttore di vino che utilizza tale prodotto unicamente per l'arricchimento della propria produzione.

Gli Stati membri fissano le modalità d'applicazione di tale deroga e le comunicano alla Commissione.

Articolo 15

Condizioni per la concessione dell'aiuto

Articolo 13

Importo dell'aiuto

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico (% vol) potenziale e per ettolitro, per le seguenti categorie di prodotti:

- a) mosti di uve concentrati ottenuti da uve raccolte:
 - nelle zone viticole C III a) e C III b) 1,699 euro %vol/hl
 - altrove 1,446 euro %vol/hl
- b) mosti di uve concentrati rettificati ottenuti da uve raccolte:
 - nelle zone viticole C III a) e C III b) 2,206 euro %vol/hl
 - altrove 1,955 euro %vol/hl.

Tuttavia, nel corso delle campagne viticole 2000/2001-2002/2003, per i mosti concentrati rettificati ottenuti raccolte fuori delle zone viticole C III a) e C III b), elaborati in impianti che hanno iniziato a produrre mosti concentrati rettificati in Spagna anteriormente al 1° gennaio 1986 o altrove anteriormente al 30 giugno 1982, l'importo dell'aiuto corrisponde a quello previsto per i prodotti delle zone C III.

2. Il titolo alcolometrico potenziale dei prodotti specificati al paragrafo 1 è determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza che figura nell'allegato I del presente regolamento agli indici forniti alla temperatura di 20° C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo previsto dall'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

Articolo 14

Domanda di aiuto

I produttori che intendano beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 presentano all'organismo d'intervento competente una domanda per l'insieme delle operazioni di aumento della gradazione alcolometrica di cui al suddetto articolo 34. La domanda deve pervenire all'organismo d'intervento entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ultima operazione.

La domanda è corredata della documentazione relativa alle operazioni per le quali è richiesto l'aiuto.

1. Salvo forza maggiore, se il produttore non compie l'operazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 in conformità con l'allegato V, lettera C, dello stesso regolamento, l'aiuto non è versato.

2. Salvo forza maggiore, se il produttore non ottempera a uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, diverso dall'obbligo di cui al paragrafo 1, l'aiuto da versare è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.

3. In caso di forza maggiore l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

Articolo 16

Pagamento dell'aiuto

L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore entro il 31 agosto successivo alla fine della campagna considerata, salvo:

- a) in caso di forza maggiore;
- b) nel caso in cui siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il versamento ha luogo soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

Articolo 17

Concessione di un anticipo

1. A decorrere dal 1° gennaio della campagna considerata, il produttore può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto, calcolato per i prodotti utilizzati per aumentare il titolo alcolometrico, previa costituzione di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120 % dell'aiuto oggetto della domanda.

Alla domanda occorre allegare la parte disponibile della documentazione di cui all'articolo 14, secondo comma. La restante documentazione deve essere presentata entro la fine della campagna.

2. L'organismo d'intervento versa l'anticipo entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione.

3. Dopo che l'autorità competente o il servizio abilitato abbiano verificato la documentazione presentata e tenuto conto dell'importo da versare, la cauzione è svincolata in tutto o, se del caso, in parte, secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

CAPO III

AIUTI PER LA FABBRICAZIONE DI TALUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA*Articolo 18***Natura e importo degli aiuti**

1. Gli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono concessi:

- a) agli elaboratori che utilizzano mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nelle zone viticole C III a) e C III b), per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui al codice NC 2206 00, per i quali è ammesso da detti Stati membri, in virtù dell'allegato VII, lettera C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'uso di una denominazione composta contenente il termine «vino», denominati in appresso «elaboratori»; tale aiuto ammonta 0,2379 euro/kg;
- b) agli operatori che utilizzano mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, in quanto elemento principale di un complesso d'ingredienti che gli stessi operatori mettono in commercio nel Regno Unito e in Irlanda con istruzioni ben visibili destinate ai consumatori, affinché questi possano ottenere una bevanda che imiti il vino, in appresso denominati «operatori»; tale aiuto ammonta 0,3103 euro/kg.

2. Il mosto di uve concentrato per il quale è chiesto l'aiuto deve essere di qualità sana, leale, mercantile e idoneo all'utilizzazione per gli scopi definiti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) o c) del regolamento (CE) n. 1493/1999.

*Articolo 19***Domanda di aiuto**

1. L'elaboratore o l'operatore che intende ottenere gli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 presenta tra il 1° agosto e il 31 luglio della campagna considerata una domanda scritta all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo l'utilizzazione dei mosti di uve concentrati.

La domanda è inoltrata sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di fabbricazione.

Tuttavia, il termine di sette giorni può essere ridotto previa autorizzazione scritta dell'autorità competente.

2. La domanda di aiuto verte su un quantitativo di almeno 50 kg di mosti di uve concentrati.

3. La domanda di aiuto deve recare:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'elaboratore o dell'operatore,
- b) indicazione della zona viticola da cui proviene il mosto di uve concentrato, quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999,
- c) i seguenti elementi tecnici:
 - i) luogo di magazzinaggio,
 - ii) quantità (in kg o, se il mosto di uve concentrato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999 è condizionato in recipienti di contenuto non superiore a 5 kg, numero dei recipienti),
 - iii) massa volumica,
 - iv) prezzi pagati,
 - v) luogo in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari per l'identificazione del mosto di uve concentrato.

4. Alla domanda di aiuto è allegata copia del documento o dei documenti d'accompagnamento, predisposti dall'autorità competente dello Stato membro interessato, per il trasporto del mosto concentrato agli impianti dell'elaboratore o dell'operatore.

La zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate è indicata nella colonna [...] del documento.

*Articolo 20***Condizioni per la concessione degli aiuti**

1. L'elaboratore o l'operatore è tenuto a utilizzare, per gli scopi definiti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'intero quantitativo di mosto di uve concentrato per il quale ha chiesto un aiuto. È ammessa una tolleranza del 10 % in meno rispetto alla quantità di mosto di uve concentrato indicata nella domanda.

2. L'elaboratore o l'operatore tengono una contabilità di magazzino dalla quale risultano in particolare:

- a) giorno per giorno, le partite di mosto di uve concentrato acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c) del presente regolamento, nonché il nome e l'indirizzo del venditore;

- b) giorno per giorno, i quantitativi di mosto di uve concentrato utilizzati ai fini previsti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999;
- c) giorno per giorno, le partite di prodotti finiti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ottenute e uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario.

3. Entro il termine di un mese, l'elaboratore o l'operatore comunicano per iscritto all'autorità competente la data alla quale tutto il mosto di uve concentrato oggetto di domanda di aiuto è stato utilizzato per gli scopi definiti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, tenendo conto della tolleranza precisata al paragrafo 1.

4. Salvo forza maggiore, se l'elaboratore o l'operatore non adempiono gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'aiuto non viene versato.

5. Salvo forza maggiore, se il produttore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, diverso dall'obbligo di cui al paragrafo 1, l'aiuto da versare è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.

6. In caso di forza maggiore l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

Articolo 21

Pagamento dell'aiuto

L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di mosto di uve concentrato effettivamente utilizzato, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

Articolo 22

Concessione di un anticipo

1. L'elaboratore e l'operatore di cui all'articolo 18 del presente regolamento possono chiedere il versamento, a titolo di anticipo, di un importo pari all'aiuto, previa costituzione di una cauzione pari al 120 % del predetto importo, a favore dell'autorità competente.

2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione, sempre che venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento del mosto di uve concentrato.

3. Dopo che l'autorità competente ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3 del presente regolamento e tenuto conto dell'importo dell'aiuto da versare, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata in tutto o, se del caso, in parte secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

TITOLO II

AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO

Articolo 23

Oggetto

Il presente titolo stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti al magazzinaggio previsto al capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 24

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono considerati «prodotti», a prescindere dalla campagna di produzione, i mosti di uve, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati e i vini da tavola.

Articolo 25

Importo dell'aiuto

L'importo dell'aiuto al magazzinaggio, valido per tutta la Comunità, è fissato forfettariamente per giorno e per ettolitro come segue:

- a) per i mosti di uve: 0,01837 euro
- b) per i mosti di uve concentrati: 0,06152 euro
- c) per i mosti di uve concentrati rettificati: 0,06152 euro
- d) per i vini da tavola: 0,01544 euro.

Articolo 26

Regole concernenti i beneficiari

1. Gli organismi d'intervento concludono contratti di magazzinaggio privato soltanto con produttori.

Ai sensi del presente regolamento, per produttore si intende ogni persona fisica o giuridica ovvero ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare:

- a) uve fresche in mosto di uve,
- b) mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato,
- c) uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola.

Sono assimilate ai produttori le associazioni di produttori ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativamente ai quantitativi ottenuti dai produttori associati. Gli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento rimangono a carico dei soci che hanno consegnato i vini oggetto del contratto.

2. Un produttore può concludere un contratto soltanto per un prodotto ottenuto:

- a sua cura
- sotto la sua responsabilità e di cui sia proprietario
- oppure, nel caso di un'associazione di produttori ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, sotto la responsabilità dei membri dell'associazione.

3. L'organismo d'intervento di uno Stato membro può concludere contratti soltanto per i prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato membro.

4. Gli stessi prodotti non possono essere nello stesso tempo oggetto di un contratto di magazzino privato e sottoposti al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.

Articolo 27

Caratteristiche dei prodotti per i quali è concesso l'aiuto

All'atto della conclusione di un contratto:

- a) i mosti di uve devono provenire esclusivamente dalle varietà di viti classificate come varietà di uve da vino conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e non possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al titolo alcolometrico naturale minimo previsto per la zona viticola dalla quale provengono.
- b) i vini da tavola:
 - i) devono rispondere ai requisiti qualitativi minimi stabiliti nell'allegato II del presente regolamento per la categoria per la quale è concluso il contratto;

- ii) devono presentare un tenore di zuccheri riduttori non superiore a 2 grammi per litro, salvo per i vini da tavola del Portogallo, che possono presentare un tenore di zuccheri riduttori non superiore a 4 grammi per litro;

- iii) devono presentare una buona stabilità all'aria per 24 ore;

- iv) devono essere esenti da cattivo sapore;

- c) i prodotti di cui all'articolo 24 non possono superare i livelli massimi di radioattività ammessi dalla normativa comunitaria. Tuttavia, il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario.

Articolo 28

Quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto

1. Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzino non può eccedere il quantitativo indicato, per la campagna considerata, nella dichiarazione di produzione presentata in conformità con l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e risultanti dai registri di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. I contratti riguardano un quantitativo minimo di 50 ettolitri per i vini da tavola, di 30 ettolitri per i mosti di uve e di 10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

Articolo 29

Conclusione dei contratti

1. La conclusione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del produttore, per ogni recipiente in cui il prodotto considerato è immagazzinato:

- a) di indicazioni che ne consentano l'identificazione,

- b) dei seguenti dati analitici:
 - i) colore,
 - ii) il tenore in anidride solforosa,
 - iii) assenza di ibridi accertata, per quanto riguarda i prodotti rossi, mediante la ricerca di diglucoside di malvidolo.

Per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati o i mosti di uve concentrati rettificati, nel contratto deve inoltre essere indicato:

- c) l'indice fornito, alla temperatura di 20° C, dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione. All'atto dei controlli compiuti dalle autorità è ammessa una tolleranza dello 0,2.

Per i vini da tavola, vengono altresì forniti i seguenti dati analitici:

- d) il titolo alcolometrico volumico totale,
- e) il titolo alcolometrico volumico effettivo,
- f) il tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico per litro o in milliequivalenti/1; per i vini bianchi, tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non esigere tale indicazione;
- g) il tenore di acidità volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti/1, per i vini bianchi, tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non esigere tale indicazione;
- h) il tenore di zuccheri riduttori;
- i) la stabilità all'aria per un periodo di 24 ore;
- j) l'assenza di cattivo sapore.

I suddetti dati analitici sono determinati da un laboratorio ufficiale, ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1493/99, nei trenta giorni che precedono la conclusione del contratto.

2. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per ciascuna campagna.

3. Un contratto relativo ad un vino da tavola non può essere concluso anteriormente alla data del primo travaso del vino in questione.

4. I produttori che desiderano concludere contratti di magazzinaggio per un vino da tavola comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola da essi prodotto nella campagna in corso.

A tale scopo, i produttori presentano una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché, ove del caso, dei registri di cui all'articolo 28 del presente regolamento. Qualora la dichiarazione non sia ancora disponibile può essere presentata un'attestazione provvisoria.

5. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nel contratto devono essere indicati almeno:

- a) il nome e l'indirizzo dei produttori interessati;
- b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento;

- c) la natura del prodotto secondo le categorie previste all'articolo 25;
- d) il quantitativo;
- e) il luogo di magazzinaggio;
- f) il primo giorno del periodo di magazzinaggio;
- g) l'importo dell'aiuto espresso in euro.

Per i vini da tavola, nel contratto figurano altresì:

- h) la dichiarazione che è stato effettuato il primo travaso;
- i) una clausola secondo cui il volume può essere ridotto di una percentuale da determinarsi da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media dei volumi delle ultime tre campagne; tale riduzione non può portare i quantitativi immagazzinati al di sotto dei livelli minimi fissati all'articolo 28, paragrafo 2. In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto è versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.

6. Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari per l'identificazione del prodotto in causa.

Articolo 30

Deroga all'articolo 2 del presente regolamento

Gli Stati membri possono autorizzare la conclusione di contratti prima che il produttore abbia fornito la prova prevista all'articolo 2, purché tali contratti comprendano una dichiarazione con la quale il produttore certifichi di aver adempiuto gli obblighi di cui al suddetto articolo 2 o di soddisfare la condizione prevista all'articolo 58 del titolo III e si impegni a consegnare i quantitativi restanti necessari per conformarsi pienamente ai propri obblighi entro i termini fissati dall'autorità nazionale competente.

La prova di cui al primo comma è fornita anteriormente al 31 agosto della campagna successiva.

Articolo 31

Inizio del periodo di magazzinaggio

1. Il primo giorno del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto.

2. Tuttavia, se un contratto è concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio dopo il giorno successivo a quello della stipulazione, il primo giorno del periodo di magazzinaggio non può essere posteriore al 16 febbraio.

Articolo 32

Fine del periodo di magazzinaggio

1. I contratti di magazzinaggio per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati scadono tra il 1° agosto e il 30 novembre successivi alla loro conclusione.

2. I contratti di magazzinaggio per i vini da tavola scadono tra il 1° settembre e il 30 novembre successivi alla loro conclusione.

3. Ai fini della determinazione della data di scadenza, il produttore trasmette all'organismo d'intervento una dichiarazione in cui precisa l'ultimo giorno di validità del contratto. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la presentazione di detta dichiarazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la data di scadenza del contratto è fissata al 30 novembre.

4. I produttori che non abbiano presentato una domanda di anticipo in applicazione dell'articolo 38 del presente regolamento possono commercializzare i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, a partire dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio.

In tal caso, i produttori informano l'organismo d'intervento a norma del paragrafo 3.

L'organismo di intervento accerta che al prodotto sia riservata l'utilizzazione finale per gli scopi dichiarati.

Articolo 33

Cessazione anticipata del contratto su richiesta del produttore

1. Previa autorizzazione della Commissione in considerazione dell'andamento del mercato, delle informazioni relative alla situazione delle scorte e delle previsioni in materia di raccolto, i produttori che non abbiano chiesto l'anticipo di cui all'articolo 38 possono porre fine ai contratti di magazzinaggio a decorrere dal 1° giugno.

2. Inoltre, se la Commissione decide di ridurre i volumi in virtù dell'articolo 29, paragrafo 5, lettera j), i produttori possono rescindere unilateralmente il contratto, in tutto o in parte, entro il mese successivo a quello in cui viene pubblicata la decisione in parola.

Articolo 34

Modalità di esecuzione del magazzinaggio

1. Durante il periodo di magazzinaggio e fino all'ultimo giorno di validità di un contratto, i prodotti immagazzinati devono:

- a) rispondere alle corrispondenti definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999,
- b) presentare il titolo alcolometrico minimo richiesto al momento della conclusione del contratto per la categoria di vino da tavola considerata,
- c) non essere condizionati in recipienti di contenuto inferiore a 50 litri,
- d) rimanere sfusi, nonché
- e) per quanto riguarda i vini, risultare idonei ad essere offerti o avviati al consumo umano diretto alla fine del periodo di magazzinaggio.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti o ai processi enologici necessari per la loro conservazione. Per i vini è ammessa una variazione di volume non superiore al 2 % del volume indicato nel contratto; per i mosti; detta variazione non può superare il 3 %. Se i prodotti sono stati travasati in altri recipienti le suddette percentuali sono maggiorate dell'1 %. Se tali percentuali non sono superate per il quantitativo contrattuale globale, l'aiuto è versato integralmente, mentre se vengono superate, l'aiuto non è più versato.

3. Fatto salvo l'articolo 33, durante il periodo di validità del contratto il produttore non può mettere in vendita o commercializzare altrimenti il prodotto che forma oggetto del contratto.

In deroga al primo comma, durante il periodo di validità del contratto il produttore può impegnarsi a conferire il vino da tavola oggetto del contratto, dopo la scadenza del medesimo, a una delle distillazioni di cui al titolo III.

4. Il produttore informa preventivamente, nel termine fissato dallo Stato membro, l'organismo d'intervento di ogni cambiamento che sopravvenga nel periodo di validità del contratto per quanto riguarda:

- a) il luogo di magazzinaggio oppure
- b) il condizionamento del prodotto. In tal caso, il produttore indica i recipienti nei quali il prodotto sarà definitivamente immagazzinato.

5. Qualora il produttore intenda trasportare il prodotto oggetto del contratto in un luogo di magazzinaggio situato in un'altra località o in un impianto di cui non sia proprietario, il trasporto può essere effettuato soltanto su autorizzazione dell'organismo d'intervento, che deve essere informato in conformità del paragrafo 4.

6. I produttori che hanno concluso un contratto di magazzino privato per mosti di uve possono trasformare, in tutto o in parte, tali mosti in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto.

I produttori che hanno concluso un contratto di magazzino privato per mosti di uve concentrati possono trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto.

I produttori possono far effettuare a terzi le operazioni di trasformazione di cui al primo e al secondo comma, a condizione di rimanere proprietari dei prodotti e di aver presentato una dichiarazione preliminare. Lo Stato membro interessato procede al controllo di tali operazioni.

7. I produttori interessati comunicano per iscritto all'organismo d'intervento la data d'inizio delle operazioni di trasformazione previste dal paragrafo 6, il luogo di magazzino e il tipo di condizionamento.

La comunicazione deve pervenire all'organismo d'intervento almeno quindici giorni prima della data d'inizio delle operazioni di trasformazione.

Nel mese successivo alla fine delle operazioni di trasformazione, i produttori trasmettono all'organismo d'intervento un bollettino d'analisi del prodotto ottenuto, menzionando almeno i dati richiesti per tale prodotto all'articolo 29.

8. Quando si procede a una delle trasformazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, l'importo dell'aiuto al magazzino per il prodotto oggetto del contratto è uguale:

- a) all'importo di cui all'articolo 25, lettera a), per la trasformazione di cui al paragrafo 6, primo comma,
- b) all'importo di cui all'articolo 25, lettera b), per la trasformazione di cui al paragrafo 6, secondo comma.

L'aiuto è calcolato per tutta la durata del magazzino, sulla base dei quantitativi di prodotto che formano oggetto del contratto prima della trasformazione.

Articolo 35

Alterazioni del prodotto durante il magazzino

1. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il prodotto oggetto del contratto o parte di tale prodotto non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 34, paragrafo 1, il produttore ne informa immediatamente l'orga-

nismo d'intervento, allegando un bollettino d'analisi giustificativo. L'organismo d'intervento pone fine al contratto, per il quantitativo di prodotto considerato, alla data del bollettino d'analisi.

2. Qualora in occasione di un controllo effettuato dall'organismo d'intervento o da altro organismo di controllo, si constata che un prodotto che forma oggetto di un contratto o parte di tale prodotto non risponda più, nel periodo di validità del contratto, alle condizioni previste all'articolo 35, paragrafo 1, l'organismo d'intervento pone fine al contratto, per il quantitativo in causa, alla data da esso determinata.

Articolo 36

Condizioni per la concessione dell'aiuto

1. Salvo forza maggiore:
 - a) l'aiuto non è corrisposto se il produttore non adempie gli obblighi contrattati a norma dell'articolo 34, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, o se rifiuta di sottoporsi a controlli;
 - b) se il produttore non adempie uno degli obblighi cui è tenuto a norma del presente regolamento o del contratto, diversi da quelli della lettera a), l'aiuto dovuto viene diminuito di un importo fissato dall'autorità competente secondo la gravità dell'infrazione commessa.
2. Nei casi di forza maggiore riconosciuti, l'organismo d'intervento adotta le misure che ritiene necessarie tenuto conto delle circostanze.

Articolo 37

Versamento dell'aiuto

1. L'importo dell'aiuto è corrisposto al più tardi tre mesi dopo la data di scadenza del contratto, salvo:
 - a) in caso di forza maggiore;
 - b) nel caso in cui siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il versamento ha luogo soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

2. In caso di risoluzione di un contratto conformemente agli articoli 33 o 36, l'aiuto è corrisposto proporzionalmente alla durata effettiva del contratto. Il versamento di tale aiuto viene effettuato al più tardi tre mesi dopo la data di cessazione del contratto.

Articolo 38

Concessione di un anticipo

1. Ai produttori che hanno stipulato un contratto di magazzino a lungo termine e che ne fanno richiesta è versato un anticipo pari all'importo dell'aiuto calcolato al momento della conclusione del contratto, purché sia stata costituita una cauzione pari al 120 % dell'importo dell'aiuto a favore dell'organismo d'intervento.

L'anticipo è versato entro tre mesi dalla presentazione della prova della costituzione della cauzione.

Il versamento del saldo è effettuato al più tardi tre mesi dopo la data di scadenza del contratto.

2. Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono costituite sotto forma di una garanzia fornita da un istituto che soddisfa ai criteri fissati dallo Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento.

Le cauzioni sono svincolate non appena sia effettuato il versamento del saldo.

Qualora, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), l'aiuto non sia corrisposto, le cauzioni restano totalmente incamerate.

Qualora l'applicazione delle misure di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dia luogo alla determinazione dell'importo dell'aiuto ad un livello inferiore all'importo già versato, l'importo della cauzione viene ridotto del 120 % dell'importo versato in eccesso rispetto all'aiuto dovuto. La cauzione così diminuita viene svincolata al più tardi 3 mesi dopo la data di scadenza del contratto.

3. Gli Stati membri procedono agli adattamenti necessari in caso di applicazione del disposto dell'articolo 29, paragrafo 5, lettera i).

Articolo 39

Relazione con i vini di qualità

Un vino da tavola che è stato oggetto di un contratto di magazzino non può, successivamente, essere riconosciuto come v.q.p.r.d., né essere utilizzato per l'elaborazione di un v.q.p.r.d., di un v.s.q.p.r.d., di un v.l.q.p.r.d. o di un v.f.q.p.r.d. di cui all'articolo 54, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

TITOLO III

DISTILLAZIONE

Introduzione

Articolo 40

Oggetto

Il presente titolo stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni previste al capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 41

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

- a) produttore:
 - i) ai fini dell'applicazione del capo I del presente titolo: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999;
 - ii) ai fini dell'applicazione dei capi II e III del presente titolo: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentato, da essa ottenuti o acquistati;
- b) distillatore: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che:
 - i) distilli vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve, e
 - ii) sia riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione;
- c) elaboratore di vino alcolizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone, escluso il distillatore, che:
 - i) trasformi il vino in vino alcolizzato, e
 - ii) sia riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti;

- d) organismo d'intervento competente:
- i) per la ricezione e l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna alla distillazione nonché dei contratti di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio si trova il vino al momento della presentazione del contratto o della dichiarazione;
 - ii) per il pagamento dell'aiuto previsto all'articolo 69 all'elaboratore di vino alcolizzato: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata l'elaborazione di vino alcolizzato;
 - iii) in tutti gli altri casi: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la distillazione.
2. Ai fini del presente titolo, è assimilata al distillatore la persona fisica o giuridica ovvero l'associazione di tali persone, escluso l'elaboratore di vino alcolizzato, che:
- a) sia riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stabilita;
 - b) acquisti da un produttore, quale definito al paragrafo 1, lettera a), vino o sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve per farli distillare per proprio conto da un distillatore riconosciuto, e
 - c) paghi al produttore, per il prodotto acquistato, almeno il prezzo minimo d'acquisto fissato per la distillazione di cui trattasi.

La persona o l'associazione che è assimilata al distillatore è soggetta agli stessi obblighi e beneficia degli stessi diritti di quest'ultimo.

3. Gli Stati membri possono disporre, secondo modalità che definiscono, che, ai fini della conclusione di contratti e della consegna del vino per la distillazione, le associazioni di cantine cooperative possano essere assimilate ai produttori, su richiesta, per i quantitativi di vino prodotti e conferiti dalle cantine cooperative aderenti. Queste ultime restano comunque titolari dei diritti e soggette agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.

Qualora l'associazione intenda ricorrere, d'accordo con le cantine cooperative interessate, in una campagna determinata, ad una delle distillazioni di cui al presente titolo, ne informa per iscritto l'organismo di intervento. In tal caso:

- a) le cantine cooperative aderenti non possono sottoscrivere contratti di distillazione a titolo individuale, né effettuare consegne per la distillazione considerata;
- b) i quantitativi di vino consegnati dall'associazione ai fini della distillazione sono imputati alle cantine cooperative aderenti per conto delle quali è effettuata la consegna.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, in caso di inadempienza degli obblighi ivi sanciti da parte di una o più cantine cooperative aderenti, ferme restando le misure applicabili a dette cantine, l'associazione è esclusa dalle consegne per la distillazione di cui trattasi limitatamente ai quantitativi di vino consegnati per conto delle cantine cooperative responsabili dell'inadempienza.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista al presente paragrafo ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi adottate a tal fine. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 42

Riconoscimento dei distillatori

1. Le autorità competenti degli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori stabiliti sul loro territorio che intendono effettuare le operazioni di distillazione di cui al presente titolo e compilano l'elenco dei distillatori riconosciuti. Tuttavia, tali autorità possono non includere nell'elenco i distillatori riconosciuti che non sono in grado di ottenere, nell'ambito delle operazioni di cui al capo I del presente titolo, prodotti con un titolo alcolometrico uguale o superiore a 92 % vol.

Le autorità competenti provvedono all'aggiornamento di detto elenco e gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le modifiche ulteriori. La Commissione provvede alla pubblicazione dell'elenco e delle relative modifiche.

2. L'autorità competente può revocare temporaneamente o definitivamente il riconoscimento di un distillatore se quest'ultimo non adempie gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

Articolo 43

Alcole ottenute dalle distillazioni

Dalle distillazioni di cui al presente titolo possono essere ottenuti unicamente i seguenti prodotti:

- a) alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato III del presente regolamento, oppure
- b) acquavite di vino o di vinaccia rispondente alle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) o f), del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽¹⁾, oppure
- c) distillato o alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52 % vol.

⁽¹⁾ GU L 160 del 27.6.1989, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

Qualora si ottenga il prodotto di cui al primo comma, lettera c), esso può essere utilizzato esclusivamente sotto controllo ufficiale per:

- i) la produzione di bevande alcoliche;
- ii) la trasformazione in uno dei prodotti di cui alle lettere a) o b), esclusa l'acquavite di vinaccia;
- iii) la produzione di alcole per uso industriale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza dell'obbligo previsto al secondo comma.

Articolo 44

Metodo di analisi dell'alcole neutro

I metodi di riferimento comunitari per l'analisi dell'alcole neutro definito all'allegato IV del presente regolamento sono descritti nell'allegato V del presente regolamento.

CAPO I

DISTILLAZIONI OBBLIGATORIE

Sezione I: Prestazioni viniche

Articolo 45

Obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione alle distillerie

1. I produttori soggetti ad uno degli obblighi di distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 adempiono tale obbligo consegnando ad un distillatore, entro il 15 luglio della campagna in corso :

- a) la totalità delle vinacce e delle fecce ad un distillatore riconosciuto; e
- b) eventualmente i vini ad un distillatore riconosciuto o ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato.

Qualora il produttore consegni i suddetti prodotti ad un distillatore a cui sia stato revocato il riconoscimento, i quantitativi consegnati possono essere contabilizzati, ma non possono beneficiare di alcun intervento comunitario.

2. I produttori che non hanno realizzato la vinificazione o qualsiasi altra trasformazione di uve negli impianti di cooperative e che nel corso della campagna viticola di cui trattasi ottengono un quantitativo di vino o di mosto non superiore a 25 ettolitri hanno la facoltà di non conferire i loro prodotti alla distillazione.

Nella parte italiana delle zone viticole C e nella zona viticola del Portogallo, i produttori soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 possono assolvere tale obbligo avvalendosi della

facoltà prevista all'articolo 27, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 qualora abbiano proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve nei limiti di un quantitativo corrispondente a più di 25 ettolitri e a non più di 40 ettolitri di vino.

Articolo 46

Caratteristiche dei sottoprodotti consegnati alle distillerie

1. In deroga all'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alle distillerie è almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina. Per i v.q.p.r.d. bianchi, tale quantitativo è pari almeno al 7 %.

2. Per la determinazione del volume di alcole da consegnare alla distillazione sotto forma dei prodotti di cui all'articolo 48, il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione nelle diverse zone viticole è fissato a:

- a) 8,5 % per la zona B;
- b) 9,0 % per la zona C I;
- c) 9,5 % per la zona C II;
- d) 10,0 % per la zona C III.

3. Per mantenere le spese di distillazione entro limiti accettabili, i sottoprodotti della vinificazione al momento della loro consegna alle distillerie devono presentare almeno le seguenti caratteristiche medie:

- a) vinacce:
 - i) nella zona viticola B: 2 litri di alcole puro per 100 kg,
 - ii) nella zona viticola C: 2 litri di alcole puro per 100 kg quando sono ottenuti dalle varietà classificate, per l'unità amministrativa in questione, diversamente che come varietà di uve da vinificazione; 2,8 litri di alcole puro per 100 kg quando sono ottenuti dalle varietà classificate, per l'unità amministrativa in questione, unicamente come varietà di uve da vinificazione;
- b) fecce di vino:
 - i) nella zona viticola B: 3 litri di alcole puro per 100 kg, 45 % di umidità;
 - ii) nella zona viticola C: 4 litri di alcole puro per 100 kg, 45 % di umidità.

4. Per i produttori che consegnano vino di produzione propria all'industria dell'aceto, il quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nei vini consegnati a questo scopo è detratto dal quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino che deve essere consegnato alla distillazione in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Per i produttori che consegnano il loro vino o i loro sottoprodotti per attività sperimentali controllate dagli Stati membri, si applicano le disposizioni in materia di prezzo di acquisto di cui all'articolo 47 e l'aiuto da versare al distillatore è di 0,277 euro/%vol/hl.

Per le attività di sperimentazione, lo Stato membro non può utilizzare un quantitativo superiore a 100 tonnellate di vinacce e 100 tonnellate di fecce per esperimento.

Articolo 47

Prezzo di acquisto

1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 27, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1493/1999 si applica ad una merce sfusa, franco impianti del distillatore.

2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore, per il quantitativo consegnato, entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della consegna di detto quantitativo alla distilleria.

Tuttavia, tranne se il produttore vi si oppone, il distillatore può:

- a) versare al produttore, entro tre mesi dalla consegna dei prodotti, un acconto corrispondente all'80 % del prezzo d'acquisto, oppure
- b) versare l'acconto di cui alla lettera a) dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura, da emettersi per i prodotti in causa, anteriormente al 31 agosto della relativa campagna.

Il saldo è versato al produttore entro e non oltre il 31 ottobre successivo.

Articolo 48

Aiuto da corrispondere al distillatore

1. L'importo dell'aiuto da corrispondere al distillatore per i prodotti distillati nell'ambito di una delle operazioni di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato, per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, nel modo seguente :

- a) alcole neutro:
 - i) aiuto forfettario 0,6279 euro
 - ii) aiuto per le vinacce 0,8453 euro
 - iii) aiuto per i vini e le fecce di vin 0,4106 euro

- b) acquavite di vinaccia e distillato: 0,3985 euro
o alcole greggio ottenuto dalle vinacce avente un titolo alcolometrico pari almeno al 52 % vol
- c) acquavite di vino: 0,2777 euro
- d) alcole greggio ottenuto da vini e fecce: 0,2777 euro.

Nel caso in cui il distillatore fornisce la prova che il distillato o l'alcool greggio ottenuto dalla distillazione delle vinacie è stato utilizzato altrimenti che come acquavite di vinaccia un importo supplementare di 0,3139 Euro/ %vol/hl può essergli versato.

2. Il pagamento di aiuti differenziati per l'alcole di vinaccia e per l'alcole di vino o di fecce di cui al paragrafo 1, lettera a)

- a) può essere deciso dagli Stati membri se l'applicazione dell'aiuto forfettario di cui al punto i) rende o rischia di rendere impossibile, in determinate regioni della Comunità, la distillazione di uno o più sottoprodotti della vinificazione;
- b) è obbligatorio nei confronti dei distillatori che, nel corso di una campagna, hanno distillato l'una o l'altra di queste materie prime in una percentuale superiore al 60 % del quantitativo complessivamente distillato.

3. Per i quantitativi di vino consegnato alla distillazione che superano di oltre il 2 % l'obbligo del produttore di cui all'articolo 45, paragrafo 1 non è dovuto alcun aiuto.

Articolo 49

Deroghe all'obbligo di consegna

1. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999:

- a) i produttori che procedono al ritiro dei sottoprodotti della vinificazione, sotto controllo, alle condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1;
- b) i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico, definiti all'allegato I, punto 15 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che hanno elaborato tali vini con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

2. Il produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che, nel corso della campagna viticola in causa, non ottengono un quantitativo di vino o di mosto superiore a 25 ettolitri hanno la facoltà di non procedere alla consegna.

3. Per la parte del vino di produzione propria effettivamente consegnata a titolo della distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i produttori sono tenuti a consegnare soltanto i sottoprodotti della vinificazione nel quadro della distillazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3 del medesimo regolamento.

Articolo 50

Ritiri

1. Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 soltanto:

- a) i produttori stabiliti nelle zone di produzione in cui la distillazione rappresenta per essi un onere sproporzionato. L'elenco di tali zone di produzione è compilato dalle competenti autorità degli Stati membri; queste lo comunicano alla Commissione;
- b) i produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e per i quali lo scarso volume della produzione o le sue particolari caratteristiche e l'ubicazione degli impianti di distillazione comportano oneri sproporzionati.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafi 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i sottoprodotti devono essere ritirati prontamente e al più tardi alla fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti. Il ritiro, con indicazione dei quantitativi stimati, è iscritto nei registri tenuti in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, oppure attestato dall'autorità competente.

Il ritiro delle fecce si considera eseguito qualora le fecce siano denaturate in modo da renderne impossibile l'impiego nella vinificazione e a condizione che la consegna delle fecce denaturate a terzi sia iscritta nei registri di cui al primo comma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo di tali transazioni.

Gli Stati membri la cui produzione di vino supera 25 000 hl/anno controllano, per sondaggio, almeno se il tenore medio minimo di alcole di cui all'articolo 51 è stato rispettato e se i sottoprodotti sono stati ritirati integralmente ed entro i termini previsti.

Articolo 51

Caratteristiche dei sottoprodotti oggetto di ritiro

Il tenore minimo medio di alcole puro dei sottoprodotti della vinificazione oggetto del ritiro sotto controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è fissato a:

- a) vinacce di uva:
 - i) 2,1 litri per 100 kg nel caso dei v.q.p.r.d. bianchi;
 - ii) 3 litri per 100 kg negli altri casi.
- b) fecce di vino:
 - i) 3,5 litri per 100 kg nel caso dei v.q.p.r.d. bianchi;
 - ii) 5 litri per 100 kg negli altri casi.

Sezione II: Distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione

Articolo 52

Obbligo di consegna dei vini

I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 adempiono tale obbligo consegnando i loro vini a un distillatore riconosciuto al più tardi il 15 luglio della campagna in questione.

Nel caso di cui all'articolo 73 del presente regolamento, l'obbligo è assolto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 15 giugno della campagna in questione.

Articolo 53

Quantitativo di vino da consegnare

1. Per i vini di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito:

- a) del quantitativo corrispondente a quello normalmente vinificato, calcolato conformemente al paragrafo 2,
- b) del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 15 luglio della campagna in questione.

Il produttore può inoltre dedurre dal quantitativo da consegnare 10 ettolitri al massimo.

2. Per ciascuna unità amministrativa, per i vini ottenuti da uve di varietà classificate simultaneamente sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate ad altri usi, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne viticole:

— dal 1974/75 al 1979/80 nella Comunità dei Dieci,

— dal 1978/79 al 1983/84 in Spagna e in Portogallo,

Articolo 55

— dal 1988/89 al 1993/94 in Austria.

Prezzo di acquisto

Tuttavia, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, tale quantitativo è diminuito dei quantitativi che sono stati oggetto di una distillazione diversa da quella destinata a produrre acquaviti di vino a denominazione di origine.

1. Il distillatore versa al produttore il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per la quantità consegnata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della consegna alla distilleria. Tale prezzo si riferisce alla merce sfusa, franco partenza azienda del produttore.

Per i vini di cui al primo comma, gli Stati membri fissano il quantitativo normalmente vinificato per ettaro determinando, per lo stesso periodo di riferimento di cui al primo comma, le rispettive quantità di vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad un altro uso.

2. Per i vini di cui all'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il prezzo di acquisto in Francia può essere ripartito tra quanti sono soggetti all'obbligo della distillazione in funzione della resa per ettaro. Nell'adottare tali disposizioni, la Francia garantisce che il prezzo medio effettivamente versato per tutti i vini distillati sia pari a 1,34 euro per % vol/hl.

Articolo 56

Aiuto da versare al distillatore

3. Per ogni produttore, il quantitativo totale prodotto è pari a quello risultante dalla somma dei quantitativi di vini di cui all'articolo 53 paragrafo 1 che figurano nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dei quantitativi iscritti nel registro di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, ottenuti dallo stesso produttore, dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione, da uve o da mosti di uve delle varietà menzionate all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1493/87, che figurano in tale dichiarazione.

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico (% vol) e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione:

- a) alcole neutro 0,7728 euro
- b) acquavite di vino, alcole greggio e distillato di vino 0,6401 euro

Articolo 57

Caratteristiche dell'alcole ottenuto da taluni tipi di distillazione

4. A partire dalla campagna 1998/1999, in deroga al paragrafo 3, per i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere il quantitativo normalmente vinificato al livello raggiunto prima dell'estirpazione per le cinque campagne successive all'estirpazione, nel caso dei produttori che hanno beneficiato del premio di abbandono definitivo previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 a partire dalla campagna 1997/1998 per una parte della loro azienda.

Con la distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol.

Articolo 54

Deroghe all'obbligo di consegna

In deroga all'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini menzionati in detto articolo possono circolare :

- a) a destinazione di un ufficio doganale, per l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e la successiva uscita dal territorio doganale della Comunità; oppure
- b) a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati.

Sezione III: Disposizioni comuni alle sezioni I e II del presente capo

Articolo 58

Consegne parziali

I produttori soggetti ad uno degli obblighi di cui agli articoli 45 e 52, che abbiano consegnato, anteriormente al 15 luglio della campagna in corso, almeno il 90 % del quantitativo di prodotto corrispondente al loro obbligo, possono adempiere l'obbligo medesimo consegnando il quantitativo residuo anteriormente ad una data che sarà stabilita dall'autorità nazionale competente e che non può essere posteriore al 31 agosto della campagna successiva.

In tal caso:

- a) il prezzo d'acquisto dei quantitativi residui di cui al primo comma e il prezzo dell'alcole ottenuto e consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la distillazione in causa, per l'alcole neutro in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell'articolo 56, lettera a) del presente regolamento;
- b) per i prodotti della distillazione non consegnati all'organismo d'intervento non è versato alcun aiuto;
- c) l'obbligo è considerato adempiuto entro il termine fissato in conformità del paragrafo 1;
- d) i termini per la distillazione, per la presentazione della prova del pagamento del prezzo di cui alla lettera a) e di consegna dell'alcole all'organismo d'intervento sono adeguati dall'autorità competente al prolungamento del termine di consegna.

Articolo 59

Prova della consegna

Il distillatore fornisce al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, anteriormente al 31 agosto della campagna successiva, un attestato indicante almeno la natura, il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato, nonché la data della consegna.

Tuttavia, se un produttore soggetto all'obbligo della distillazione consegna i prodotti ad una distilleria situata in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati ottenuti, il distillatore chiede all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione di certificare, nel documento di accompagnamento dei prodotti previsto all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che questi ultimi sono stati presi in consegna dalla distilleria. Copia del documento di accompagnamento, completato nel modo suddetto, è trasmessa dal distillatore al produttore, entro un mese a decorrere dalla data di ricezione dei prodotti da distillare.

Articolo 60

Prove che il distillatore deve fornire all'organismo d'intervento

1. Per beneficiare di un aiuto, il distillatore presenta all'organismo d'intervento, entro il 30 novembre successivo alla campagna in questione, una domanda di aiuto allegandovi, per i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto:

- a) i) per quanto riguarda i vini e le fecce, un riepilogo delle consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo:
 - la natura, la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico;

— il numero del documento di cui all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, nel caso in cui detto documento sia richiesto per il trasporto sino agli impianti del distillatore, o altrimenti il riferimento al documento utilizzato in forza delle disposizioni nazionali;

- ii) per quanto riguarda le vinacce, un elenco nominativo dei produttori che hanno consegnato vinacce e i quantitativi di alcole contenuti nelle vinacce consegnate a titolo della distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

- b) una dichiarazione, vidimata dall'autorità competente designata dallo Stato membro, indicante come minimo:

- i) i quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie previste all'articolo 43;

- ii) la data di fabbricazione di detti prodotti;

- c) la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto per la distillazione in questione entro i termini previsti.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere modalità semplificate di presentazione della prova di pagamento del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, previo accordo della Commissione su dette modalità.

2. Se la distillazione è effettuata dallo stesso produttore, la documentazione di cui al paragrafo 1 è sostituita da una dichiarazione, vidimata dall'autorità competente dello Stato membro, indicante come minimo:

- a) la natura, la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare;

- b) i quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie previste all'articolo 43;

- c) le date di fabbricazione di detti prodotti.

3. La prova dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo può essere sostituita dalla prova della costituzione di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120 % dell'aiuto oggetto della domanda.

In tal caso, il distillatore fornisce all'organismo d'intervento, al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio successivo alla campagna in questione, la prova di aver pagato integralmente il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 27, paragrafo 9 o all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

4. Nel caso contemplato all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto è sostituita dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'anticipo.

5. L'organismo d'intervento versa l'aiuto al distillatore, o, nei casi di cui al paragrafo 4, al produttore, entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta.

6. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1° giugno successivo, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 61

Date delle operazioni di distillazione

1. Il vino eventualmente consegnato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 può essere distillato soltanto a partire dal 1° gennaio della campagna in questione.

2. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

3. Le operazioni di distillazione non possono avere luogo dopo il 31 luglio della campagna in questione.

Articolo 62

Consegna dell'alcole all'organismo d'intervento

1. Fatti salvi l'articolo 27, paragrafo 12 e l'articolo 28, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il distillatore può consegnare all'organismo d'intervento, entro il 30 novembre successivo alla campagna in questione, il prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol.

Le operazioni necessarie per ottenere il prodotto di cui al primo comma possono essere effettuate negli impianti del distillatore che consegna il prodotto all'organismo d'intervento ovvero negli impianti di un distillatore per conto terzi.

Salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, secondo comma, l'alcole conferito dal distillatore all'organismo d'intervento non può rimanere materialmente negli impianti del distillatore, ma dev'essere immagazzinato in impianti gestiti dall'organismo d'intervento.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole greggio da questi conferito è fissato come segue in % vol/hl:

- a) Distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999:
 - i) Prezzo forfettario: 1,654 euro
 - ii) Alcole di vinaccia : 1,872 euro
 - iii) Alcole di vino e di fecce: 1,437 euro
- b) Distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999:
 - Prezzo: 1,799 euro

Se l'alcole è conservato negli impianti in cui è stato prodotto, i prezzi di cui sopra sono diminuiti di 0,5 euro/hl di alcole.

3. I prezzi differenziati per l'alcole di vinaccia e per l'alcole di vino o di fecce di cui al paragrafo 2, lettera a)

- a) possono essere decisi dagli Stati membri se l'applicazione del prezzo forfettario rende o rischia di rendere impossibile, in determinate regioni della Comunità, la distillazione di uno o più sottoprodotti della vinificazione;
- b) sono applicati obbligatoriamente nei confronti dei distillatori che, nel corso di una campagna, hanno distillato l'una o l'altra di queste materie prime in una percentuale superiore al 60 % del quantitativo complessivamente distillato.

4. Qualora il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto previsto agli articoli 48 e 56, i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti di un importo pari all'importo di tale aiuto.

5. Il pagamento del prezzo al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è effettuato entro e non oltre i tre mesi successivi al giorno di consegna dell'alcole, perché siano state presentate la documentazione e le prove di cui all'articolo 60.

CAPO II

DISTILLAZIONI FACOLTATIVE

Articolo 63

Apertura della distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999

1. A partire dal 1° settembre di ciascuna campagna è aperta la distillazione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola, prevista dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. La quantità di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola che ciascun produttore può far distillare è limitata al 40 % della produzione più elevata di tali vini da lui dichiarata nel corso delle ultime tre campagne, compresa, qualora sia già stata dichiarata, la produzione della campagna in corso. In caso di applicazione della suddetta percentuale, la quantità di vino da tavola prodotta è quella figurante come quantità di vino nella colonna «vino da tavola» della dichiarazione di produzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

3. Ogni produttore che abbia prodotto vino da tavola o vino atto a diventare vino da tavola può stipulare un contratto o una dichiarazione ai sensi dell'articolo 65. Il contratto è corredato della prova della costituzione di una cauzione pari a 5 euro per ettolitro. I contratti non sono trasferibili.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il giorno 5 e il giorno 20 del mese oppure il primo giorno lavorativo successivo, il volume contrattuale complessivo dei contratti stipulati per tale distillazione rispettivamente per il periodo dal 16 al 31 del mese precedente e dal 1° al 15 del mese in corso.

5. Gli Stati membri possono approvare tali contratti nei dieci lavorativi successivi alla comunicazione alla Commissione di cui al paragrafo 4, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari. Gli Stati membri notificano alla Commissione il volume complessivo dei contratti approvati al più tardi in occasione della successiva comunicazione ai sensi del paragrafo 4.

6. Se i quantitativi corrispondenti ai contratti stipulati, comunicati alla Commissione alla data fissata a norma del paragrafo 4, sono o rischiano di essere superiori a quelli compatibili con le disponibilità di bilancio o superano o rischiano di superare ampiamente le possibilità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili, la Commissione stabilisce una percentuale uniforme di accettazione dei quantitativi contrattuali e/o sospende la presentazione di nuovi contratti. In tal caso, per i contratti sottoscritti ma non accolti viene svincolata la cauzione di cui al paragrafo 3.

La Commissione può inoltre fissare una percentuale di accettazione dei contratti stipulati o sospendere la notifica di nuovi contratti in caso di andamento anormale nella conclusione di contratti o di gravi rischi di distorsioni nella continuità del tradizionale approvvigionamento in prodotti della distillazione.

7. I contratti sottoscritti ma non notificati alla Commissione a norma del paragrafo 4 non possono essere approvati.

8. La cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata in proporzione ai quantitativi consegnati, non appena il produttore comprovi la consegna alla distilleria.

9. I quantitativi approvati per ogni contratto devono essere consegnati alle distillerie entro e non oltre il 30 giugno della relativa campagna.

Articolo 64

Importo degli aiuti

1. L'importo degli aiuti da versare al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 70, paragrafo 3, al produttore per il vino distillato nel quadro di una delle distillazioni di cui al presente capo, è fissato, per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, come segue:

a) aiuto primario di cui all'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999:

— 1,751 euro per % vol/hl per l'alcole greggio e l'acquavite di vino,

— 1,884 euro per % vol/hl per l'alcole neutro

b) aiuto secondario di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 0,0336 euro/hl al giorno.

2. Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto secondario comunica all'organismo d'intervento il volume e le caratteristiche del prodotto che desidera immagazzinare, nonché la prevista data d'inizio del magazzinaggio. Questa comunicazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data d'inizio del magazzinaggio.

Salvo opposizione dell'organismo d'intervento notificata nel suddetto termine di 30 giorni, la data prevista per l'inizio del magazzinaggio è considerata la data effettiva.

3. L'aiuto secondario di cui alla lettera b) del paragrafo 1 può essere versato soltanto:

— per un volume d'alcole non inferiore a 100 hl immagazzinato in recipienti di capacità non inferiore a 100 hl;

— per un periodo massimo di dodici mesi a partire dal 1° dicembre;

— per un periodo minimo di sei mesi.

Previa autorizzazione della Commissione in base alla situazione nel settore, i distillatori possono, a partire dal 1° giugno, porre fine al magazzinaggio dell'alcole.

4. Per l'aiuto primario, l'organismo d'intervento versa al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 2, al produttore, entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione delle prove di cui all'articolo 65, paragrafo 10, l'aiuto calcolato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

L'organismo d'intervento versa l'aiuto secondario entro tre mesi dalla fine del periodo di magazzinaggio.

5. Gli alcoli per i quali sono corrisposti gli aiuti di cui al presente articolo non possono più essere acquistati dalle autorità pubbliche. Se, nondimeno, desidera vendere il proprio alcole a autorità pubbliche, il distillatore deve rimborsare preventivamente gli aiuti percepiti.

6. In deroga al paragrafo 5, le autorità pubbliche che abbiano elaborato un programma di vendita di alcole che non interferisce con gli usi tradizionali, ad esempio un programma di tipo agroambientale per la vendita di alcole nel settore dei carburanti, non rientrano nel divieto di cui al paragrafo 5 limitatamente ai quantitativi d'alcole venduti nel quadro di simili programmi.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI I E II

Sezione I: Disposizioni generali

Articolo 65

Contratto di consegna

1. Il produttore che intenda consegnare un vino di produzione propria per le distillazioni di cui agli articoli 29 o 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 stipula uno o più contratti di consegna, in appresso denominati «contratto», con uno o più distillatori. Il contratto è presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente, entro una data e secondo modalità da stabilirsi dagli Stati membri.

Insieme al contratto è presentata la prova che il produttore ha effettivamente prodotto e detiene il quantitativo di vino destinato alla consegna. Tale prova può non essere richiesta negli Stati membri la cui amministrazione ne è già in possesso per altri motivi.

I produttori soggetti agli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 forniscono inoltre al distillatore la prova di aver adempiuto tali obblighi durante il periodo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. Il contratto menziona, per il vino in questione, almeno:

- a) il quantitativo, il quale non può essere inferiore a 10 ettolitri;
- b) le varie caratteristiche, in particolare il colore.

Il produttore può consegnare il vino alla distillazione soltanto se il contratto è approvato dall'organismo d'intervento competente. L'autorità competente può limitare il numero di contratti che un singolo produttore può stipulare.

Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui il contratto è stato approvato, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento dell'altro Stato membro.

3. I produttori di cui al paragrafo 1:

- a) che dispongono di impianti di distillazione e che intendono procedere alla distillazione di cui al presente capo,
- b) che intendono far procedere a tale distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavora per conto terzi,

presentano per approvazione all'organismo d'intervento competente, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione di consegna alla distillazione, in appresso denominata «dichiarazione».

I produttori soggetti agli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 forniscono inoltre all'organismo d'intervento competente la prova di aver ottemperato a detti obblighi nel periodo di riferimento fissato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

4. Ai fini del paragrafo 3, il contratto è sostituito:

- a) nel caso considerato al paragrafo 3, primo comma, lettera a), dalla dichiarazione;
- b) nel caso considerato al paragrafo 3, primo comma, lettera b), dalla dichiarazione accompagnata da un contratto di consegna alla distillazione concluso tra il produttore e il distillatore.

5. Le caratteristiche del vino consegnato alla distillazione non possono essere diverse da quelle indicate nel contratto o nella dichiarazione, a norma del presente articolo.

Non è versato alcun aiuto:

- a) se il quantitativo di vino effettivamente consegnato alla distillazione è inferiore al 95 % di quello menzionato nel contratto o nella dichiarazione;
- b) per il quantitativo di vino eccedente il 105 % dei quantitativi menzionati nel contratto o nella dichiarazione;
- c) per il quantitativo di vino eccedente il quantitativo massimo da rispettare per la distillazione in questione.

6. Il distillatore paga al produttore, per il vino consegnato, il prezzo fissato in conformità degli articoli 29 o 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per % vol di alcole e per ettolitro; detto prezzo si applica ad una merce sfusa, franco azienda del produttore.

7. Il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 6 è pagato dal distillatore al produttore nei tre mesi successivi alla consegna, a condizione che il produttore abbia fornito all'autorità competente, nei due mesi successivi alla consegna del vino, la prova di cui al paragrafo 1, terzo comma. Se detta prova viene fornita dopo il termine di due mesi, il distillatore paga nel termine di un mese.

8. Il distillatore comunica all'organismo d'intervento, nei termini prescritti:

- a) per ciascun produttore che gli abbia consegnato vino e per ogni consegna, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, nonché il numero del documento di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, utilizzato per il trasporto del vino sino agli impianti del distillatore.
- b) la prova che è stato distillato nei termini previsti il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione,
- c) la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 7 entro i termini previsti.

Nel caso considerato al paragrafo 9, il produttore deve fornire all'organismo d'intervento soltanto la prova di cui alla lettera b).

I distillatori inviano all'organismo d'intervento, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, un riepilogo dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 43.

9. Se la distillazione è effettuata dal produttore stesso in quanto distillatore o da un distillatore che agisce per conto del produttore, le indicazioni di cui al paragrafo 8 sono presentate all'organismo d'intervento competente dal produttore.

10. Gli Stati membri verificano, mediante sondaggio rappresentativo, i vini indicati nei contratti e controllano a tal fine in particolare:

- a) la produzione e la detenzione effettive, da parte del produttore, del quantitativo di vino destinato ad essere consegnato;
- b) l'appartenenza del vino indicato nel contratto alla categoria per la quale è aperta la distillazione.

Il controllo è compiuto in qualsiasi momento tra la presentazione del contratto per approvazione e l'ingresso del vino nella distilleria. Gli Stati membri che dispongono di un sistema di controllo più efficace per la verifica del disposto del primo comma, lettera a) del presente paragrafo possono limitare il controllo alla fase dell'entrata del vino in distilleria.

Articolo 66

Anticipo

1. Il distillatore o, nel caso contemplato all'articolo 65, paragrafo 3, il produttore, può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto fissato per la distillazione in causa, a condizione che abbia costituito una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120 % del suddetto importo.

L'importo di cui al primo comma è calcolato per % vol di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto o nella dichiarazione di consegna e per ettolitro di tale vino, oppure per ettolitro di alcole puro nel quadro dell'aiuto secondario di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b). L'anticipo è versato dall'organismo d'intervento nei tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione, a condizione che il contratto sia approvato.

2. La cauzione è svincolata dall'organismo d'intervento dopo la presentazione, entro i termini stabiliti, delle prove di cui all'articolo 65, paragrafo 10.

Articolo 67

Partecipazione del FEAOG al costo delle operazioni di distillazione

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», partecipa alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.

L'importo di detta partecipazione è pari all'aiuto fissato conformemente agli articoli 48, 56 e 68, lettera a) del presente regolamento e in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. A questa partecipazione si applicano gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1258/1999⁽¹⁾.

Sezione II: Vini alcolizzati

Articolo 68

Trasformazione in vino alcolizzato

1. Il vino destinato ad una delle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento può essere trasformato in vino alcolizzato. In tal caso, con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuta soltanto dell'acquavite di vino.

⁽¹⁾ GUL 160 del 26.6.1999, pag. 103.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata sotto controllo ufficiale.

A tal fine:

- a) il documento o i documenti e il registro o i registri previsti in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999 indicano l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol e riportano il titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino;
- b) un campione del vino è prelevato prima della trasformazione in vino alcolizzato, sotto controllo di un organismo ufficiale, ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio operante sotto controllo ufficiale;
- c) due bollettini dell'analisi di cui alla lettera b) sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale viene effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato.

3. L'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata nello stesso periodo stabilito per la distillazione in causa.

4. Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, sempreché tale limitazione si renda necessaria per garantire le più opportune forme di controllo.

Articolo 69

Elaborazione di vino alcolizzato

1. Qualora si faccia ricorso alla facoltà di cui all'articolo 68, paragrafo 1 e l'elaborazione del vino alcolizzato non venga effettuata dal distillatore o per suo conto, il produttore stipula un contratto di consegna con un elaboratore riconosciuto e lo presenta, per approvazione, all'organismo d'intervento competente.

Tuttavia, se il produttore è riconosciuto in quanto elaboratore di vino alcolizzato ed intende procedere egli stesso all'elaborazione del vino alcolizzato, il contratto di cui al primo comma è sostituito da una dichiarazione di consegna.

2. Ai contratti e alle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni adottate dagli Stati membri.

3. L'elaboratore del vino alcolizzato paga al produttore, per il vino consegnato, almeno il prezzo minimo di acquisto del vino fissato per le distillazioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e rispettivamente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. tale prezzo si applica ad una merce sfusa:

- a) franco impianti del elaboratore nel caso della distillazione di cui all'articolo 27, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

- b) franco azienda del produttore negli altri casi.

Fatte salve le necessarie modifiche, l'elaboratore del vino alcolizzato è soggetto agli stessi obblighi imposti al distillatore in virtù del presente titolo.

L'importo dell'aiuto da versare all'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue per % vol di alcole effettivo e per ettolitro di vino:

- distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 0,2657 euro
- distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 0,6158 euro
- distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 1,715 euro

L'aiuto è versato dall'organismo d'intervento competente all'elaboratore di vino alcolizzato a condizione che quest'ultimo costituisca una cauzione di importo pari al 120 % dell'aiuto. Tuttavia, questa cauzione non è richiesta qualora ricorrano già le condizioni per l'erogazione dell'aiuto.

Qualora proceda all'elaborazione di vino alcolizzato nell'ambito di più operazioni di distillazione disciplinate da varie disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'elaboratore può limitarsi a costituire una sola cauzione. In tale caso, la cauzione corrisponde al 120 % dell'insieme degli aiuti che devono essere versati all'elaboratore per dette distillazioni.

La cauzione è svincolata dall'organismo competente dopo la presentazione, entro i termini stabiliti:

- a) della prova dell'avvenuta distillazione, nei termini previsti, del quantitativo totale di vino alcolizzato indicato nel contratto o nella dichiarazione,
- b) della prova dell'avvenuto pagamento, nei termini previsti, del prezzo minimo di acquisto di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il produttore deve fornire all'organismo d'intervento soltanto la prova di cui alla lettera a).

Articolo 70

Distillazione in un altro Stato membro

1. Nel caso in cui la distillazione di vino alcolizzato venga effettuata in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato approvato il contratto o la dichiarazione, e in deroga all'articolo 69, paragrafo 4, l'aiuto dovuto per le varie operazioni di distillazione può essere versato al distillatore a condizione che, entro i due mesi successivi alla data limite entro la quale deve essere effettuata la distillazione in causa, egli presenti una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio l'operazione ha avuto luogo.

2. Alla domanda di cui al paragrafo 1 sono allegati:
- un documento, vistato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo l'elaborazione del vino alcolizzato, con il quale l'elaboratore del vino alcolizzato cede al distillatore il diritto all'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi di vino alcolizzato in questione e dell'importo dell'aiuto corrispondente;
 - una copia del contratto o della dichiarazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, approvata dall'organismo d'intervento competente;
 - una copia del bollettino di analisi di cui all'articolo 68;
 - la prova dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo d'acquisto del vino;
 - il documento previsto in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per il trasporto del vino alcolizzato alla distilleria, da cui risulti l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol, con l'indicazione del titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino;
 - la prova dell'avvenuta distillazione del vino alcolizzato in causa.
3. Nel caso di cui al paragrafo 1 non è richiesta la costituzione, da parte dell'elaboratore del vino alcolizzato, della cauzione di cui all'articolo 69, paragrafo 4.
4. L'organismo d'intervento versa l'aiuto al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 71

Norme specifiche

1. Nel caso di cui all'articolo 69, paragrafo 1, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 31 dicembre della campagna in questione. L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.
2. Nel caso della distillazione prevista all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999, tale elaborazione può essere effettuata soltanto a decorrere dal 1° gennaio della campagna in questione e comunque soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione.
3. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.
4. Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento competente, entro e non oltre il 30 novembre successivo alla campagna in questione, una domanda corredata della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 69, paragrafo 4.

L'aiuto è versato nei tre mesi successivi alla data di presentazione della prova di costituzione della cauzione di cui al comma precedente e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

5. Fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 4 del presente regolamento, la cauzione è svincolata soltanto se la documentazione di cui all'articolo 69, paragrafo 4 viene fornita all'organismo d'intervento competente nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.

6. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1° giugno della campagna successiva a quella di consegna del vino, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Sezione III: Disposizioni amministrative

Articolo 72

Casi di forza maggiore

1. Qualora, per motivi di forza maggiore, la totalità o parte del prodotto da distillare non possa essere distillata:
- il produttore, se la forza maggiore è sopraggiunta mentre il prodotto da distillare si trovava giuridicamente in sua disponibilità, ne informa senza indugio l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è situata la sua cantina;
 - il distillatore, in tutti gli altri casi, ne informa senza indugio l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trovano gli impianti di distillazione.

Nei casi di cui al primo comma, l'organismo d'intervento adotta le misure ritenute necessarie a motivo della circostanza addotta. Esso può in particolare concedere una proroga dei termini prescritti.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e qualora la cantina del produttore e gli impianti di distillazione si trovino in due Stati membri diversi, gli organismi d'intervento dei due Stati membri interessati collaborano, mediante scambio di informazioni diretto, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'organismo d'intervento può autorizzare il distillatore, subordinatamente all'accordo del produttore in caso di distillazione per conto terzi, a trasferire ad un altro distillatore i propri diritti ed obblighi per il quantitativo di prodotto non ancora distillato.

Articolo 73

Controllo delle operazioni di distillazione

1. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, segnatamente del quantitativo, del colore e del titolo alcolometrico, è effettuato sulla base:

- a) del documento previsto all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto,
- b) di un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria sotto il controllo di un organismo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è situata la distilleria. Il prelievo può essere effettuato mediante sondaggio rappresentativo;
- c) se del caso, dei contratti stipulati a norma del presente titolo.

Le analisi sono effettuate da laboratori riconosciuti ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che ne trasmettono il risultato all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui ha luogo la distillazione.

Se, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie, non viene compilato il documento di cui al primo comma, lettera a), il controllo delle caratteristiche del prodotto destinato alla distillazione viene effettuato sulla base dell'analisi di cui alla lettera b), primo comma.

Un rappresentante di un organismo ufficiale verifica il quantitativo di prodotto distillato, la data della distillazione, nonché i quantitativi e le caratteristiche dei prodotti ottenuti.

2. Il risultato dell'esame di parte del vino oggetto di contratto vale per l'intero quantitativo oggetto del contratto medesimo.

3. Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'impiego di un rivelatore. Gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione nel proprio territorio di un prodotto destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da tale prodotto.

Gli Stati membri possono prevedere che in caso di consegna alla distillazione, da parte di più produttori, di prodotti contemplati dal presente regolamento, il trasporto venga effettuato in comune. In questo caso il controllo delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 65 è effettuato secondo le modalità adottate dagli Stati membri interessati.

4. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista al paragrafo 3, ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi adottate a tal fine. Nel caso di cui al primo comma dello stesso paragrafo, la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 74

Infrazioni al presente titolo

1. Qualora dalla verifica del fascicolo emerga che per la totalità o una parte dei prodotti consegnati il produttore non soddisfa alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione, l'organismo di intervento competente ne informa il distillatore e il produttore.

2. Per i quantitativi di prodotti di cui al paragrafo 1 il distillatore non è tenuto a rispettare il prezzo di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

3. Fatto salvo l'articolo 2 del presente regolamento, qualora il produttore o il distillatore non soddisfi, per la totalità o una parte dei prodotti consegnati alla distillazione, alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione:

- a) l'aiuto non è versato per i quantitativi in questione;
- b) il distillatore non può consegnare all'organismo d'intervento i prodotti ottenuti dalla distillazione dei quantitativi in questione.

Se l'aiuto è già stato versato, l'organismo d'intervento ne recupera l'importo dal distillatore.

Se i prodotti ottenuti dalla distillazione sono già stati consegnati, l'organismo d'intervento recupera dal distillatore un importo pari all'aiuto previsto per la distillazione in questione.

Tuttavia, qualora vengano superati i vari termini previsti dal presente regolamento, può essere decisa una riduzione dell'aiuto.

4. L'organismo d'intervento recupera dal produttore un importo pari all'aiuto versato al distillatore qualora il produttore non soddisfi alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione per uno dei seguenti motivi:

- a) il produttore in causa non ha presentato la dichiarazione di raccolto, di produzione o di scorte nei termini fissati;
- b) ha presentato una dichiarazione di raccolto, di produzione o di scorte riconosciuta incompleta o inesatta dall'autorità competente dello Stato membro e i dati mancanti o inesatti sono essenziali ai fini dell'applicazione del provvedimento in questione;
- c) non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'infrazione è stata constatata o notificata al distillatore dopo che era stato pagato il prezzo minimo sulla base di dichiarazioni precedenti.

Articolo 75

Sanzioni

1. Salvo in caso di forza maggiore,
 - a) se il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente titolo o rifiuta di sottoporsi a controlli, l'aiuto non viene versato;
 - b) se il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono, diversi da quelli contemplati alla lettera a), l'aiuto è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente secondo la gravità dell'infrazione commessa.
2. Nei casi di forza maggiore riconosciuti, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie date le circostanze.
3. Qualora il distillatore non adempia i propri obblighi nei termini prescritti, l'aiuto è ridotto nel modo seguente:
 - a) se l'inadempienza riguarda il pagamento del prezzo di acquisto al produttore, previsto all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 55 e all'articolo 65, paragrafo 7, l'aiuto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo durante un mese. Se il ritardo è superiore ad un mese, l'aiuto non è più versato;
 - b) se l'inadempienza riguarda
 - i) la presentazione della prova di pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 65, paragrafo 8,
 - ii) la presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 60, paragrafo 1 e all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma,
 - iii) la consegna dell'alcole di cui all'articolo 62, paragrafo 1,
 - iv) l'invio di una distinta dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2,
 - v) l'invio di una distinta dei quantitativi consegnati ai fini dell'elaborazione di vino alcolizzato ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3,

l'aiuto è ridotto dello 0,5 % per giorno di ritardo durante due mesi.

Se il ritardo è superiore a due mesi, l'aiuto non è più versato.

Se l'aiuto è stato versato anticipatamente, la relativa cauzione è svincolata proporzionalmente all'aiuto effettivamente versato. Se l'aiuto non è versato, la cauzione viene incamerata.

4. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito riservato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.

Sezione IV: Riduzione del prezzo d'acquisto dei vini a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1493/1999

Articolo 76

Riduzione del prezzo d'acquisto di taluni vini arricchiti

1. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato per una delle operazioni di distillazione contemplate dagli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è ridotto di un importo pari a:

- zona A: 0,3626 euro
- zona B: 0,3019 euro
- zona C: 0,1811 euro.

La riduzione di cui al primo comma non si applica:

- a) al vino consegnato da produttori di regioni in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato soltanto mediante aggiunta di mosto d'uva, i quali rinuncino per la campagna in causa a qualsiasi aiuto fissato a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999. In tal caso, il produttore presenta al distillatore una copia, debitamente vidimata dall'autorità competente designata dallo Stato membro, della dichiarazione di rinuncia agli aiuti in questione;
- b) al vino entrato in distilleria dopo le date indicate per le varie zone viticole all'allegato V, paragrafo G, punto 7 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e consegnato da un produttore il quale fornisce alle autorità competenti la prova di non avere, nel corso della campagna, né aumentato il titolo alcolometrico della sua produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 34 dello stesso regolamento;
- c) ai vini e alle categorie di vini di cui gli Stati membri non autorizzano o non abbiano autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico per la campagna considerata.

2. Per il quantitativo di vino consegnato ad una delle distillazioni di cui al paragrafo 1 viene versato un importo pari alla riduzione prevista al paragrafo 1 al produttore che anteriormente al 1° agosto provveda direttamente o tramite un distillatore a farne richiesta all'autorità competente e che, nel corso della campagna, non abbia né aumentato il titolo alcolometrico della sua produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Per il produttore che inoltri la sua richiesta anteriormente al 1° agosto e che, nel corso della campagna, abbia aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o presentato domanda di aiuto soltanto per una parte della sua produzione di vino da tavola, inferiore al volume consegnato complessivamente alle varie distillazioni durante la campagna, l'importo di cui al primo comma viene versato per la quantità corrispondente alla differenza tra il quantitativo di vino da tavola che tale produttore ha consegnato alla distillazione ed il quantitativo di vino da tavola di cui egli ha aumentato il titolo alcolometrico.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere da tali produttori ogni elemento informativo che consenta di verificare la fondatezza della sua richiesta.

Articolo 77

Riduzione degli aiuti di cui all'articolo 76

Per quanto riguarda i vini consegnati ad una delle distillazioni di cui all'articolo 76 e ai quali è stata applicata la riduzione, sono ridotti di un importo pari alla riduzione di cui alla medesima disposizione:

- a) l'aiuto da versare ai distillatori,
- b) il prezzo da versare ai distillatori per il conferimento a un organismo d'intervento a norma dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999,
- c) la partecipazione del FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia) alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

CAPO IV

SMALTIMENTO DEGLI ALCOLI OTTENUTI DALLE DISTILLAZIONI DI CUI AL CAPO I DEL PRESENTE TITOLO ED EVENTUALMENTE ALL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999

Articolo 78

Oggetto della presente sezione e definizioni

1. La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione relative allo smaltimento degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, di seguito denominati «alcoli».

Lo smaltimento può essere finalizzato a nuovi usi industriali (sottosezione I) oppure ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi (sottosezione II), o ancora all'impiego di bioetanolo nella Comunità (sottosezione III).

2. Ai sensi della presente sezione, per gara si intende la procedura con la quale gli interessati vengono messi in competizione tramite invito a presentare offerte o altro procedimento affine e viene dichiarato aggiudicatario il soggetto che ha presentato l'offerta più conveniente e conforme al presente regolamento.

Sottosezione I: Smaltimento per nuovi usi industriali

Articolo 79

Definizione di nuovi usi industriali

Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può indire gare per l'attuazione nella Comunità di progetti di dimensione limitata intesi, tra l'altro, a promuovere nuovi usi industriali quali:

- a) riscaldamento di serre,
- b) essiccazione di mangimi,
- c) alimentazione di caldaie, in particolare di cementifici,

nonché le trasformazioni in merci esportate a fini industriali da parte di operatori che, almeno una volta negli ultimi due anni, abbiano usufruito del regime di perfezionamento attivo, escluse le trasformazioni che consistono soltanto in operazioni di ridistillazione, rettificazione, disidratazione, depurazione o denaturazione dell'alcole.

Se l'uso previsto per l'alcole consiste nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci, deve essere fornita la prova che, durante i due anni precedenti, è stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare alcole di paesi terzi per la fabbricazione, in regime di perfezionamento attivo, delle stesse merci esportate.

Articolo 80

Apertura della gara

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione bandisce una gara per lo smaltimento per nuovi usi industriali dell'alcole ottenuto dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 dello stesso regolamento. I quantitativi di alcole aggiudicati nell'ambito di tale gara non superano annualmente i 400 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 81

Bando di gara

Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Nel bando sono indicati:

- a) le modalità specifiche della gara nonché i nominativi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati;
- b) il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, oggetto della gara;

- c) una o più cisterne che costituiscono una partita per Stato membro;
- d) il prezzo minimo che può essere offerto, eventualmente differenziato secondo l'uso finale;
- e) l'importo della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 82, paragrafo 5 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 84, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 82

Disposizioni relative alle offerte

1. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 97, l'offerta precisa:
 - a) il quantitativo di alcole oggetto dell'offerta ripartito per cisterna, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol.
 - b) il numero della o delle cisterne in cui è contenuto l'alcole oggetto dell'offerta; tutte le cisterne devono essere ubicate in uno stesso Stato membro;
 - c) il preciso uso industriale dell'alcole;
 - d) la natura della merce destinata all'esportazione qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci.
2. Nell'offerta può essere specificato che essa si ritiene presentata soltanto se l'aggiudicazione concerne l'intero quantitativo menzionato dall'offerente nell'offerta.
3. Il concorrente può presentare una sola offerta per tipo d'alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara. Qualora egli presenti più offerte per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara, nessuna di queste offerte è ammissibile.
4. L'offerta deve pervenire all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara come termine per la presentazione delle offerte. Tale giorno deve essere compreso tra il quindicesimo ed il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara.
5. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita presso l'organismo d'intervento interessato una cauzione di partecipazione.
6. Entro i due giorni lavorativi successivi al termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento interessato comunica alla Commissione l'elenco nominativo dei concorrenti le cui offerte sono ammissibili a norma dell'articolo 97, i prezzi proposti, i quantitativi richiesti, l'ubicazione e i tipi di alcoli nonché l'utilizzazione prevista.

Articolo 83

Seguito dato alle offerte

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può decidere, in base alle offerte presentate ed eventualmente per tipo di utilizzazione finale prevista per l'alcole, di dare o non dare seguito alle offerte.

2. La Commissione compila l'elenco delle offerte accolte, selezionando successivamente le offerte in ordine decrescente, a cominciare dalle più elevate, fino a raggiungere il quantitativo di alcole indicato nel bando di gara.

3. Qualora più offerte valide riguardino in tutto o in parte le stesse cisterne, la Commissione aggiudica il quantitativo di alcole al concorrente che ha presentato l'offerta più elevata in valore assoluto.

Nella decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di proporre, ai concorrenti le cui offerte non possono essere soddisfatte ai sensi del primo comma, di sostituire il quantitativo di alcole di cui trattasi con un quantitativo di alcole dello stesso tipo. In tal caso le offerte corrispondenti si considerano accolte a meno che i concorrenti interessati non comunichino per iscritto all'organismo d'intervento, nel termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica della decisione della Commissione di cui al paragrafo 5, lettera a), che non sono d'accordo con tale sostituzione.

A tal fine, nella decisione della Commissione è precisata la cisterna nella quale è immagazzinato il quantitativo di alcole di sostituzione, di concerto con l'organismo d'intervento interessato.

4. In caso di offerte di pari livello, che comportino il superamento del quantitativo di alcole oggetto della gara, l'organismo d'intervento attribuisce il quantitativo:

- a) proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte, oppure
- b) ripartendo detto quantitativo tra i concorrenti interessati, con il loro accordo, oppure
- c) per estrazione a sorte.

5. La Commissione,

- a) notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo esclusivamente agli Stati membri e agli organismi d'intervento detentori dell'alcole oggetto delle offerte accolte;
- b) pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i risultati della gara parziale in forma semplificata.

*Articolo 84***Dichiarazione di attribuzione**

1. L'organismo d'intervento informa immediatamente i concorrenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, dell'esito dell'offerta.

2. L'organismo d'intervento tiene a disposizione di ciascun aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che l'offerta è stata accettata.

Qualora la Commissione decida, in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3 di proporre una sostituzione e tale proposta non sia seguita dal disaccordo del concorrente, la dichiarazione di attribuzione di cui al primo comma viene redattata dall'organismo d'intervento interessato il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, ultima frase.

3. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 e, in caso di applicazione del paragrafo 2, secondo comma, entro due settimane dal giorno del redazione della dichiarazione di attribuzione, l'aggiudicatario:

- a) si fa rilasciare la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 2 dall'organismo d'intervento;
- b) fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione, destinata a garantire l'utilizzazione dell'alcole ai fini previsti nella sua offerta.

*Articolo 85***Ritiro dell'alcole**

1. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del corrispondente quantitativo. Tale quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol.

2. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può oltrepassare di 5 giorni la data di rilascio del buono, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzino per gli alcoli non ritirati.

3. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato.

4. Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro quattro mesi dalla data di ricevimento della notifica.

5. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

Sottosezione II: Smaltimento dell'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi*Articolo 86***Disposizioni relative alle gare di cui alla presente sottosezione**

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione bandisce ogni trimestre più gare semplici riguardanti ciascuna un quantitativo pari almeno a 50 000 hl di alcole di origine vinica e complessivamente un quantitativo non superiore a 600 000 hl di alcole a 100 % vol, destinato ad essere esportato in determinati paesi terzi per esclusivo uso finale nel settore dei carburanti.

L'alcole in questione deve essere

- 1) importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:
 - a) Costa Rica,
 - b) Guatemala,
 - c) Honduras, comprese le isole Swan,
 - d) El Salvador,
 - e) Nicaragua,
 - f) Saint Kitts e Nevis,
 - g) Bahama,
 - h) Repubblica dominicana,
 - i) Antigua e Barbuda,
 - j) Dominica,
 - k) Isole Vergini britanniche e Montserrat,
 - l) Giamaica,
 - m) Santa Lucia,
 - n) Saint Vincent e Grenadine del nord,
 - o) Barbados,
 - p) Trinidad e Tobago,
 - q) Belize,
 - r) Grenada e Grenadine del sud,

- s) Aruba,
 - t) Antille olandesi (Curaçao, Bonaire, Saint-Eustache, Saba e la parte meridionale di Saint-Martin),
 - u) Guiana,
 - v) Isole Vergini americane,
 - w) Haiti;
- 2) utilizzato unicamente nel settore dei carburanti, in un paese terzo.

Articolo 87

Bando di gara

1. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Nel bando sono indicati:

- a) le modalità di presentazione dell'offerta;
- b) l'utilizzazione e/o la destinazione finale prevista dell'alcole;
- c) il prezzo minimo che può essere offerto;
- d) il servizio della Commissione cui vanno inoltrate le offerte;
- e) il termine di ritiro di cui all'articolo 91, paragrafo 10;
- f) le modalità per ottenere i campioni;
- g) le condizioni di pagamento;
- h) l'eventuale denaturazione dell'alcole.

2. Ogni bando di gara concerne una sola partita di alcole, che può essere tuttavia immagazzinata in più Stati membri.

3. Il bando di gara può escludere alcune delle destinazioni di cui all'articolo 86, punto 1.

Articolo 88

Offerte

1. Il concorrente non può presentare più di un'offerta per gara ai sensi della presente sottosezione; qualora egli presenti più offerte, nessuna di queste è ammissibile.

2. Per poter essere ammessa, l'offerta deve recare l'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente a rispettare questa destinazione.

3. L'offerta reca altresì la prova, posteriore al bando di gara, che il concorrente ha contratto impegni vincolanti con un operatore del settore dei carburanti in uno dei paesi terzi citati all'articolo 86, il quale s'impegna a disidratare gli alcoli aggiudicati in uno di tali paesi e ad esportarli per uso esclusivo nel settore dei carburanti.

4. Le offerte devono pervenire al servizio competente della Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara come termine per la presentazione delle offerte.

5. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita la cauzione di partecipazione presso ogni organismo d'intervento interessato.

La cauzione di partecipazione, dell'importo di 4 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol, dev'essere costituita per l'intero quantitativo posto in vendita.

6. Agli effetti del paragrafo 5, gli organismi d'intervento interessati:

- a) rilasciano immediatamente ai concorrenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi relativi a ciascun organismo d'intervento;
- b) nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, comunicano alla Commissione l'elenco delle cauzioni di partecipazione verificate e accettate.

7. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione a garanzia dell'esportazione e/o della cauzione di buona esecuzione costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione.

Articolo 89

Seguito dato alle offerte

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione decide, in base alle offerte presentate e nel più breve tempo possibile, di dare o non dare seguito alle offerte.

2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più conveniente e, in caso di parità di livello tra varie offerte, attribuisce il quantitativo di cui trattasi mediante sorteggio.

3. La Commissione

- a) informa per iscritto e con ricevuta di ritorno i concorrenti le cui offerte sono state respinte;

- b) notifica la propria decisione agli Stati membri detentori dell'alcole e all'aggiudicatario;
- c) pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, i risultati della gara in forma semplificata.

4. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 88, paragrafo 5 è svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito interamente la cauzione a garanzia dell'esportazione e la cauzione di buona esecuzione per la gara in questione.

Articolo 90

Dichiarazione di attribuzione

L'organismo d'intervento tiene a disposizione dell'aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che la sua offerta è stata accettata.

Detta dichiarazione è rilasciata entro venti giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all'articolo 89, paragrafo 3.

Articolo 91

Ritiro dell'alcole

1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri.

2. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento una cauzione a garanzia dell'esportazione entro i termini prescritti ed una cauzione a garanzia della buona esecuzione dei propri impegni.

3. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 30 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol.

4. La cauzione a garanzia dell'esportazione entro i termini prescritti, dell'importo di 3 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol, dev'essere costituita per ciascuno dei quantitativi di alcole che formano l'oggetto di un buono di ritiro.

5. Prima del ritiro dell'alcole aggiudicato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono ad un campionamento in contraddittorio e all'analisi del campione prelevato, per verificare il titolo alcolometrico espresso in % vol dell'alcole in questione.

Se dall'analisi di detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico volumico minimo indicato nel bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'organismo d'intervento ne informa, in giornata, i servizi della Commissione, il magazzino e l'aggiudicatario;
- b) l'aggiudicatario può:
 - i) acconsentire a prendere in consegna la partita avente le caratteristiche rilevate, subordinatamente all'accordo della Commissione, oppure
 - ii) rifiutare di prendere in consegna la partita in questione.

In entrambi i casi, l'aggiudicatario ne informa in giornata l'organismo d'intervento e la Commissione, conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Dopo aver espletato tali formalità, l'aggiudicatario, se rifiuta di prendere in consegna la partita, è immediatamente liberato da qualsiasi obbligo riguardante la stessa.

6. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario a norma del paragrafo 5, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni e senza spese supplementari, un altro quantitativo di alcole della qualità prestabilita.

7. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento che lo detiene, previo pagamento dell'importo corrispondente al quantitativo da ritirare. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol.

Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 2 500 hl, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro.

Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato. Tale data non può essere posteriore a cinque giorni.

8. La proprietà dell'alcole oggetto del buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può essere successiva a cinque giorni, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.

9. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro materiale dell'alcole è posticipato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data in cui l'aggiudicatario ha accettato di ritirare la partita, il risarcimento è a carico dello Stato membro.

10. Il ritiro materiale dell'alcole dai magazzini degli organismi d'intervento interessati deve essere portato a termine entro il termine massimo di 6 mesi.

11. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

12. La cauzione a garanzia dell'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento che lo detiene relativamente a ciascun quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine prestabilito. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 e salvo caso di forza maggiore, se il termine per l'esportazione è superato, la cauzione di 5 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol, intesa a garantire l'esportazione, è incamerata in ragione del :

- a) 15 % in ogni caso,
- b) 0,33 % dell'importo rimanente dopo detrazione del 15 % per giorno di ritardo.

13. La cauzione di buona esecuzione è svincolata conformemente al disposto dell'articolo 100, paragrafo 3, lettera b).

Sottosezione III: Smaltimento per l'utilizzo di bioetanolo nella Comunità

Articolo 92

Disposizioni relative allo smaltimento di cui alla presente sottosezione

1. Entro tre mesi a decorrere dalla decisione di cui all'articolo 89 e secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può procedere all'indizione di vendite pubbliche per smaltire l'alcole.

2. L'alcole è aggiudicato ad imprese stabilite nella Comunità europea e dev'essere utilizzato nel settore dei carburanti.

3. A questo scopo è istituito un elenco delle imprese riconosciute. Detto elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, ed è periodicamente aggiornato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle imprese che ritengono ammissibili e che hanno presentato una domanda corredata della seguente documentazione:

- una dichiarazione dell'impresa che è in grado di utilizzare almeno 50 000 hl di alcole all'anno,
- la sede amministrativa dell'impresa e l'ubicazione degli impianti in cui l'alcole è trasformato,

- una copia della planimetria degli impianti per la produzione di bioetanolo destinato al settore dei carburanti, con indicazione della capacità e del tipo di produzione ivi effettuata,

- una copia dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali per l'esercizio degli impianti suddetti,

- la certificazione delle autorità nazionali che gli impianti utilizzano esclusivamente l'alcole come bioetanolo e che il bioetanolo è utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti,

- la sede amministrativa delle raffinerie autorizzate alla distribuzione di carburanti, fino alla fase del consumo, a meno che l'impresa riconosciuta non proceda essa stessa alla distribuzione.

La Commissione valuta l'ammissibilità dell'impresa in base alla documentazione fornita e informa le imprese che hanno presentato domanda dell'esito della valutazione.

Articolo 93

Procedura di vendita pubblica

1. Il bando di vendita pubblica dell'alcole è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Nel bando sono indicati:

- a) il volume di alcole messo in vendita;
- b) le cisterne e la relativa ubicazione;
- c) il prezzo di vendita;
- d) l'importo della cauzione di buona esecuzione; a scelta dell'impresa, la cauzione determinata nel bando di gara può essere sostituita da una cauzione permanente;
- e) le modalità per ottenere i campioni;
- f) le condizioni di pagamento.

2. Il volume di alcole messo in vendita è suddiviso in partite di uguale quantità. La Commissione procede alla composizione delle partite. Salvo se la Commissione decide diversamente secondo la procedura prevista all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il numero delle partite corrisponde al numero delle imprese iscritte nell'elenco approvato ed ogni partita viene attribuita a ciascuna delle imprese registrate. Se un'impresa non accetta l'alcole messo in vendita, deve informarne la Commissione e l'organismo d'intervento interessato entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando d'asta pubblica di alcole. L'alcole rifiutato non è più soggetto, a decorrere dalla data di notifica del rifiuto, al divieto di movimento materiale di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e può essere venduto in occasione di un'ulteriore asta.

3. Il prezzo di vendita dell'alcole è pari al prezzo più elevato aggiudicato nella gara più recente di cui al titolo III, capo III sottosezione II del presente regolamento, maggiorato di un importo per ettolitro fissato secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

4. La Commissione notifica l'attribuzione dell'alcole agli Stati membri che lo detengono e alle imprese aggiudicatarie.

5. Salvo qualora abbiano costituito una cauzione permanente, le imprese aggiudicatarie forniscono, entro i trenta giorni successivi alla data della notifica di cui al paragrafo 4, la prova di aver costituito presso l'organismo d'intervento interessato la cauzione di buona esecuzione a garanzia dell'utilizzazione dell'alcole attribuito come bioetanolo nel settore dei carburanti.

6. Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 94

Ritiro dell'alcole

I paragrafi 1, 7, 8 e 11 dell'articolo 91 si applicano alle vendite pubbliche.

Sottosezione IV: Disposizioni generali e di controllo

Articolo 95

Disposizioni relative all'alcole

1. Ai fini della redazione dei bandi di gara o di vendita pubblica dell'alcole, la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni concernenti:

- a) il quantitativo di alcole espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol che può essere messo in vendita mediante gara;
- b) il tipo di alcole in questione;
- c) la qualità degli alcoli, precisando un limite massimo e minimo per le caratteristiche di cui all'articolo 96, paragrafo 4, lettera d), punti i) e ii).

Entro dodici giorni dal ricevimento di questa richiesta, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ubicazione e i riferimenti precisi delle diverse cisterne di alcole che possiedono le caratteristiche qualitative richieste per un quantitativo globale pari almeno al quantitativo di alcole di cui al primo comma, lettera a).

2. Una volta effettuata la comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'alcole delle cisterne in questione non può più essere spostato sino al rilascio del relativo un apposito buono di ritiro.

L'alcole delle cisterne che non figurano nei relativi bandi di gara o di vendita pubblica che o non sono designate nella decisione della Commissione di cui agli articoli da 83 a non è più soggetto a tale divieto.

Con l'accordo della Commissione, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1 può essere sostituito con un alcole dello stesso tipo dagli organismi d'intervento che lo detengono oppure mescolato con altri alcoli consegnati all'organismo d'intervento, fino al rilascio di un buono di ritiro, in particolare per ragioni logistiche.

3. Gli Stati membri che detengono l'alcole oggetto di una gara o di una vendita pubblica informano ogni mese la Commissione sullo stato di avanzamento dei ritiri materiali dell'alcole oggetto della gara o della vendita di cui trattasi.

Articolo 96

Condizioni relative alle partite

1. L'alcole viene smerciato in partite.
2. Ciascuna partita è costituita da un quantitativo di alcole di qualità sufficientemente omogenea, che può essere ripartito in più cisterne, in più luoghi e in più Stati membri.
3. Ad ogni partita viene assegnato un numero. Nella numerazione delle partite le cifre sono precedute dalle lettere «CE».
4. Ciascuna partita è oggetto di una descrizione. Tale descrizione indica come minimo:
 - a) l'ubicazione della partita, compreso il riferimento che consente di identificare la cisterna o le cisterne in cui è contenuto l'alcole e la quantità di alcole contenuta in ciascuna cisterna;
 - b) il quantitativo totale espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol. Questo quantitativo è calcolato con un'approssimazione dell'1 % circa;
 - c) il titolo alcolometrico minimo, espresso in % vol, per ogni cisterna; e
 - d) se possibile, la qualità della partita, precisando un limite inferiore e un limite superiore dei valori seguenti:
 - i) l'acidità, espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100 % vol,
 - ii) il tenore di metanolo, in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol,

e) il riferimento alla misura d'intervento che è all'origine della produzione di alcole, con l'indicazione dell'articolo pertinente del regolamento (CE) n. 1493/1999.

5. Se una gara è costituita da più partite, sono descritte conformemente al paragrafo 4 soltanto la prima o le prime due partite di 1 milione di ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 97

Disposizioni generali relative alle offerte

1. Per poter essere ammessa, l'offerta deve essere presentata per iscritto e recare, oltre alle indicazioni specifiche previste nelle sottosezioni I o II:

- a) gli estremi del bando di gara;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) il prezzo proposto, espresso in euro per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- d) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;
- e) una dichiarazione con cui il concorrente:
 - i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;
 - ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;
 - iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova per quanto riguarda l'utilizzazione dell'alcole conformemente alle condizioni fissate nel bando di gara.

2. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente è stabilito nella Comunità;
- b) l'offerta riguarda l'intera partita.

3. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

4. L'offerta può essere respinta se il concorrente non offre tutte le garanzie necessarie per la buona esecuzione dei suoi obblighi.

Articolo 98

Campioni

1. Dopo la pubblicazione di un bando di gara e fino alla scadenza del termine fissato nel bando stesso per la presentazione delle offerte, gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di

una somma pari a 10 euro per litro. Il quantitativo massimo di alcole consegnato per interessato è di 5 litri per cisterna. Per lo smaltimento di cui alla sottosezione III, il campione può essere acquistato alle stesse condizioni di cui sopra nei trenta giorni successivi al bando di vendita pubblica.

2. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte:

- a) il concorrente o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 possono procurarsi campioni dell'alcole aggiudicato;
- b) il concorrente o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 a cui è stata proposta una sostituzione in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3, possono procurarsi campioni dell'alcole proposto in sostituzione.

I campioni possono essere ottenuti presso l'organismo d'intervento dietro versamento di 10 euro per litro, entro il limite di 5 litri per cisterna.

3. L'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è detenuto l'alcole adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di avvalersi del diritto di cui al paragrafo 2.

4. Qualora l'aggiudicatario o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 constatino, entro il termine massimo per il ritiro della partita di alcole stabilito, a seconda dei casi, dagli articoli 85, 91 o 94, e fatta salva la conferma della fondatezza di tale constatazione da parte dell'organismo di intervento, che un quantitativo di alcole aggiudicato è inadatto all'uso previsto a causa di vizi occulti che per la loro natura non potevano essere scoperti al momento del controllo effettuabile anteriormente all'attribuzione dell'alcole, e sempre che tale constatazione sia confermata dall'organismo d'intervento interessato, la Commissione può decidere di proporre all'aggiudicatario stesso un quantitativo di alcole di sostituzione. La cisterna nella quale è immagazzinato l'alcole di sostituzione è determinata di concerto con l'organismo d'intervento interessato. L'aggiudicatario è considerato consenziente alla sostituzione se non manifesta il proprio disaccordo per iscritto all'organismo d'intervento nel termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione in cui è indicato l'alcole di sostituzione.

Articolo 99

Requisiti relativi alla denaturazione

1. Quando è richiesta, la denaturazione dell'alcole va effettuata sul quantitativo ritirato tra il momento della consegna del buono di ritiro e il ritiro materiale dell'alcole sotto il controllo degli Stati membri interessati. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

2. La denaturazione viene praticata aggiungendo benzina nella proporzione dell'1 % al quantitativo di alcole a 100 % vol.

3. L'operazione di denaturazione può essere effettuata in una cisterna apposita.

Articolo 100

Requisiti relativi alle cauzioni

Nel quadro del presente regolamento:

- 1) a) il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione rappresentano le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione;
- b) l'utilizzazione effettiva dell'alcole ritirato per i fini previsti dalla gara in questione e il ritiro materiale totale dell'alcole dai magazzini di ciascun organismo d'intervento interessato entro la data stabilita costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione;
- 2) a) L'alcole aggiudicato dev'essere utilizzato interamente per i fini previsti dalla gara in questione, a prescindere dalle eventuali perdite di alcole verificatesi nel corso del trasporto e delle operazioni di trasformazione necessarie per l'utilizzazione finale dell'alcole.

Ogni eventuale perdita di alcole è ammessa soltanto a condizione che sia stata accertata nel luogo dell'utilizzazione finale e, per gli alcoli destinati all'esportazione, nel luogo in cui gli alcoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e sia attestata dall'autorità di controllo competente e/o dalla società di sorveglianza internazionale, nel caso in cui una simile società sia stata designata a norma dell'articolo 102, sempreché dette perdite non oltrepassino i limiti fissati alla lettera b) seguente.

- b) Salvo caso di forza maggiore, un importo di 96 euro per ettolitro viene trattenuto dalla cauzione di buona esecuzione qualora le perdite di alcole verificatesi nel corso delle operazioni sotto indicate superino i seguenti limiti:
 - i) 0,05 % dei quantitativi di alcole immagazzinati per mese di magazzinaggio, in caso di perdita dovuta all'evaporazione;
 - ii) 0,4 % dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi, in caso di perdita dovuta ad uno o più trasporti terrestri;
 - iii) 1 % dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi, in caso di perdita dovuta ad uno o più trasporti terrestri combinati con uno o più trasporti marittimi o fluviali;

iv) 2 % dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi, in caso di perdita dovuta ai trasporti terrestri e marittimi necessari nel quadro di una gara all'esportazione verso uno dei paesi terzi menzionati all'articolo 86;

v) 0,9 % dei quantitativi di alcole sottoposti a rettificazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di rettificazione effettuata nella Comunità;

vi) 0,9 % dei quantitativi di alcole sottoposti a disidratazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di disidratazione effettuata nella Comunità;

vii) 1,2 % dei quantitativi di alcole sottoposti a rettificazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di rettificazione effettuata in uno dei paesi terzi di cui all'articolo 86;

viii) 1,2 % dei quantitativi di alcole sottoposti a disidratazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di disidratazione effettuata in uno dei paesi terzi di cui all'articolo 86.

La quarta e/o la quinta percentuale sono cumulabili con le prime due percentuali.

La sesta e/o la settima percentuale sono cumulabili con la terza percentuale.

Per l'applicazione delle percentuali di cui sopra, i quantitativi di alcole sono determinati sulla base dei certificati di cubatura o da documenti analoghi rilasciati dalle autorità di controllo competenti.

- c) Per gli alcoli aggiudicati ai fini di un nuovo uso industriale e che devono essere rettificati prima dell'utilizzazione finale prevista, l'impiego per i fini previsti dell'alcole ritirato si considera totale quando almeno il 90 % del quantitativo totale di alcole ritirato nel quadro di una gara parziale è utilizzato a tali fini; l'aggiudicatario informa la Commissione del quantitativo, della destinazione e dell'uso dei prodotti derivati dalla rettificazione. Le perdite non possono tuttavia superare i limiti indicati alla lettera b).

3) a) La cauzione di partecipazione è svincolata immediatamente quando l'offerta non è stata accettata o l'aggiudicatario ha soddisfatto le condizioni previste al paragrafo 1, lettera a).

- b) La cauzione di buona esecuzione è immediatamente svincolata da ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni organismo d'intervento, relativamente al quantitativo ritirato corrispondente, le prove richieste ai punti 2 e 3 e al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.

- c) In deroga all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2220/85, un importo pari al 10 % della cauzione di buona esecuzione è svincolato solo quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni organismo d'intervento interessato, relativamente al quantitativo ritirato corrispondente, le prove riguardanti l'utilizzazione dell'alcole che indichino tutte le perdite di alcole eventualmente verificatesi nell'ambito della gara di cui trattasi. Se tali prove non vengono fornite entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza prevista per l'utilizzazione finale degli alcoli, un importo di 96 euro per ettolitro viene trattenuto sui quantitativi di alcole persi oltre i limiti indicati al paragrafo 2.

Articolo 101

Misure di controllo

1. Gli Stati membri adottano le misure atte ad agevolare le operazioni previste dal presente capo e a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili. Essi designano uno o più organismi a cui affidano il compito di controllare l'osservanza di tali disposizioni.

Il controllo prevede almeno le verifiche applicate alla sorveglianza degli alcoli nazionali e comunque almeno:

- a) una verifica materiale del quantitativo di alcole trasportato;
- b) un controllo dell'utilizzazione dell'alcole, tramite frequenti verifiche impreviste, almeno mensili;
- c) un controllo della contabilità, dei registri, dei processi di utilizzazione e delle scorte.

Quando l'alcole è stato denaturato, le verifiche sono effettuate almeno una volta ogni due mesi.

2. Gli Stati membri determinano quali documenti, registri ed altre pezze giustificative o informazioni debba fornire l'aggiudicatario. Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste in applicazione del paragrafo 1. Se del caso, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le osservazioni necessarie allo scopo di assicurare un controllo efficace.

3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione prima dell'inizio delle operazioni di controllo.

Articolo 102

Ricorso ad una società di sorveglianza

Il bando di gara può prevedere il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara e in particolare della destinazione e/o dell'utilizzazione finale dell'alcole. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario, così come quelle sostenute per le analisi e i controlli effettuati in applicazione dell'articolo 99.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103

Comunicazioni alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) ogni mese, per la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999:
 - i) i quantitativi di vino distillati;
 - ii) i quantitativi di alcole che fruiscono dell'aiuto secondario;
 - b) ogni due mesi: per ciascuna delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999:
 - i) i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati;
 - ii) distinguendo eventualmente tra alcole neutro, alcole greggio e acquavite:
 - quantitativi prodotti durante il periodo precedente;
 - quantitativi presi in consegna dagli organismi di intervento in base alle norme comunitarie o nazionali durante il periodo precedente;
 - quantitativi smerciati dagli stessi organismi di intervento durante il periodo precedente;
 - quantitativi detenuti dagli stessi organismi di intervento alla fine del periodo precedente.

Essi comunicano inoltre, per i quantitativi smerciati da tali organismi di intervento, i prezzi di vendita praticati, precisando se i prodotti sono stati spediti all'interno della Comunità oppure sono stati esportati;

- c) dieci giorni prima della fine di ogni trimestre: il seguito dato alle domande di ricorso alla clausola di forza maggiore e le misure adottate al riguardo dalle autorità competenti, nei casi contemplati dal presente regolamento
- i) all'articolo 9,
 - ii) all'articolo 10,
 - iii) all'articolo 11, paragrafo 3,
 - iv) all'articolo 15,
 - v) all'articolo 16,
 - vi) all'articolo 20, paragrafi 4, 5 e 6,
 - vii) all'articolo 36,
 - viii) all'articolo 37,
 - ix) all'articolo 72,
 - x) all'articolo 75, paragrafo 1,
 - xi) all'articolo 100, paragrafo 2, lettera b);
- d) al più tardi il 31 dicembre della campagna in corso: per gli aiuti al magazzinaggio privato di cui al capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e al titolo II del presente regolamento:
- i quantitativi di mosti di uve trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati nel periodo di validità del contratto, nonché i quantitativi ottenuti;
- e) al più tardi il 5 marzo della campagna in corso:
- per gli aiuti al magazzinaggio privato di cui al capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e al titolo II del presente regolamento:
 - i quantitativi di prodotti oggetto di contratto alla data del 16 febbraio;
 - per gli aiuti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e al capo II del titolo I del presente regolamento:
 - il numero dei produttori che hanno beneficiato dell'aiuto,
 - i quantitativi di vino che sono stati oggetto di arricchimento,
 - i quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati utilizzati a tale fine ed espressi in % vol potenziale/hl;
- f) al più tardi il 30 aprile per la campagna precedente:
- i) per gli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 e al capo I del titolo I del presente regolamento:
 - i quantitativi di materie prime per i quali è stato chiesto un aiuto, distinti secondo la loro natura e secondo la zona viticola da cui provengono;
 - i quantitativi di materie prime per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti secondo la loro natura e secondo la zona viticola dalla quale provengono;
 - ii) per gli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1493/1999 e al capo II del titolo I del presente regolamento:
 - i quantitativi di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono;
 - i quantitativi di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti secondo la zona viticola da cui provengono;
 - i prezzi pagati per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati dagli elaboratori e dagli operatori;
 - iii) i casi d'inadempimento degli obblighi incombenti ai distillatori o agli elaboratori di vino alcolizzato e i provvedimenti presi al riguardo.

Articolo 104

Termini e date

I periodo di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento non si applica per determinare la durata del periodo di magazzinaggio di cui al titolo II del presente regolamento.

Articolo 105

Abrogazione

Sono abrogati i regolamenti (CE) nn. 2682/77, 1059/83, 3461/85, 441/88, 2598/88, 2640/88, 2641/88, 2721/88, 2728/88, 3105/88, 1238/92, 377/93 e 2192/93.

*Articolo 106***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2000.

I seguenti regolamenti rimangono tuttavia di applicazione fino al 31 agosto 2000 per i prodotti della campagna 1999/2000:

- regolamento (CEE) n. 1059/83,
- regolamento (CEE) n. 2640/88,
- regolamento (CEE) n. 2641/88,
- regolamento (CEE) n. 2721/88,
- regolamento (CEE) n. 2728/88,
- regolamento (CEE) n. 3105/88.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tabella di corrispondenza tra il titolo alcolometrico potenziale e l'indice fornito alla temperatura di 20°C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

(articolo 13 del presente regolamento)

Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)		Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)	
	mosto concentrato	mosto concentrato rettificato		mosto concentrato	mosto concentrato rettificato
50,9	34,62		54,8	37,94	41,86
51,0	34,69		54,9	38,02	41,95
51,1	34,76		55,0	38,09	42,04
51,2	34,82		55,1	38,16	42,14
51,3	34,89		55,2	38,26	42,23
51,4	34,96		55,3	38,36	42,33
51,5	35,06		55,4	38,46	42,44
51,6	35,16		55,5	38,56	42,54
51,7	35,25		55,6	38,66	42,64
51,8	35,35		55,7	38,76	42,74
51,9	35,45	39,07	55,8	38,86	42,83
52,0	35,55	39,17	55,9	38,95	42,93
52,1	35,63	39,26	56,0	39,06	43,04
52,2	35,70	39,35	56,1	39,12	43,13
52,3	35,77	39,45	56,2	39,19	43,23
52,4	35,85	39,54	56,3	39,26	43,32
52,5	35,95	39,63	56,4	39,32	43,42
52,6	36,05	39,73	56,5	39,42	43,52
52,7	36,14	39,83	56,6	39,52	43,62
52,8	36,23	39,93	56,7	39,62	43,72
52,9	36,32	40,02	56,8	39,72	43,81
53,0	36,41	40,12	56,9	39,82	43,92
53,1	36,49	40,22	57,0	39,92	44,02
53,2	36,56	40,30	57,1	39,99	44,12
53,3	36,63	40,40	57,2	40,07	44,22
53,4	36,71	40,50	57,3	40,14	44,31
53,5	36,81	40,59	57,4	40,21	44,41
53,6	36,91	40,69	57,5	40,31	44,51
53,7	37,01	40,79	57,6	40,41	44,61
53,8	37,11	40,89	57,7	40,51	44,71
53,9	37,20	40,99	57,8	40,60	44,81
54,0	37,30	41,09	57,9	40,69	44,91
54,1	37,38	41,18	58,0	40,78	45,01
54,2	37,45	41,28	58,1	40,85	45,11
54,3	37,53	41,37	58,2	40,93	45,21
54,4	37,60	41,47	58,3	40,99	45,30
54,5	37,69	41,56	58,4	41,08	45,40
54,6	37,78	41,66	58,5	41,17	45,50
54,7	37,87	41,76	58,6	41,27	45,61

Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)		Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)	
	mosto concentrato	mosto concentrato rettificato		mosto concentrato	mosto concentrato rettificato
58,7	41,37	45,71	63,4	45,64	50,56
58,8	41,47	45,80	63,5	45,74	50,67
58,9	41,57	45,91	63,6	45,84	50,77
59,0	41,67	46,01	63,7	45,94	50,88
59,1	41,77	46,11	63,8	46,03	50,99
59,2	41,87	46,22	63,9	46,11	51,08
59,3	41,97	46,32	64,0	46,18	51,18
59,4	42,06	46,43	64,1	46,26	51,29
59,5	42,14	46,53	64,2	46,33	51,39
59,6	42,23	46,64	64,3	46,42	51,49
59,7	42,31	46,74	64,4	46,51	51,60
59,8	42,38	46,83	64,5	46,60	51,71
59,9	42,46	46,93	64,6	46,70	51,81
60,0	42,53	47,03	64,7	46,80	51,92
60,1	42,63	47,12	64,8	46,90	52,03
60,2	42,73	47,23	64,9	46,99	52,14
60,3	42,83	47,34	65,0	47,09	52,25
60,4	42,93	47,44	65,1	47,21	52,36
60,5	43,03	47,55	65,2	47,31	52,46
60,6	43,12	47,65	65,3	47,41	52,57
60,7	43,20	47,75	65,4	47,51	52,68
60,8	43,27	47,85	65,5	47,61	52,79
60,9	43,35	47,94	65,6	47,71	52,90
61,0	43,42	48,04	65,7	47,82	53,01
61,1	43,51	48,14	65,8	47,92	53,12
61,2	43,60	48,25	65,9	48,02	53,22
61,3	43,69	48,36	66,0	48,12	53,34
61,4	43,79	48,46	66,1	48,21	53,44
61,5	43,89	48,57	66,2	48,30	53,54
61,6	43,99	48,67	66,3	48,40	53,64
61,7	44,08	48,79	66,4	48,49	53,75
61,8	44,18	48,89	66,5	48,58	53,86
61,9	44,28	48,99	66,6	48,67	53,96
62,0	44,38	49,10	66,7	48,76	54,08
62,1	44,48	49,20	66,8	48,86	54,18
62,2	44,58	49,30	66,9	48,95	54,29
62,3	44,65	49,40	67,0	49,04	54,40
62,4	44,73	49,50	67,1	49,14	54,51
62,5	44,80	49,60	67,2	49,23	54,62
62,6	44,88	49,71	67,3	49,33	54,73
62,7	44,97	49,81	67,4	49,42	54,83
62,8	45,05	49,91	67,5	49,52	54,95
62,9	45,14	50,02	67,6	49,61	55,06
63,0	45,24	50,12	67,7	49,71	55,17
63,1	45,34	50,23	67,8	49,81	55,28
63,2	45,44	50,34	67,9	49,90	55,40
63,3	45,54	50,45	68,0	50,00	55,50

Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)		Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)	
	mosto concentrato	mosto concentrato rettificato		mosto concentrato	mosto concentrato rettificato
68,1	50,10	55,61	72,8	54,70	60,91
68,2	50,20	55,72	72,9	54,80	61,02
68,3	50,30	55,83	73,0	54,90	61,14
68,4	50,40	55,94	73,1	55,00	61,25
68,5	50,50	56,06	73,2	55,10	61,37
68,6	50,60	56,16	73,3	55,20	61,48
68,7	50,70	56,28	73,4	55,30	61,60
68,8	50,80	56,38	73,5	55,40	61,72
68,9	50,90	56,50	73,6	55,50	61,83
69,0	50,99	56,61	73,7	55,60	61,94
69,1	51,09	56,72	73,8	55,70	62,06
69,2	51,19	56,83	73,9	55,80	62,18
69,3	51,28	56,94	74,0	55,90	62,28
69,4	51,38	57,06	74,1	56,00	62,41
69,5	51,47	57,17	74,2	56,09	62,52
69,6	51,57	57,28	74,3	56,19	62,64
69,7	51,66	57,39	74,4	56,29	62,76
69,8	51,76	57,51	74,5	56,39	62,87
69,9	51,86	57,62	74,6	56,49	62,99
70,0	51,95	57,72	74,7	56,59	63,10
70,1	52,05	57,84	74,8	56,69	63,23
70,2	52,14	57,95	74,9	56,79	63,33
70,3	52,24	58,07	75,0	56,89	63,46
70,4	52,33	58,18	75,1		63,58
70,5	52,43	58,29	75,2		63,69
70,6	52,53	58,41	75,3		63,81
70,7	52,62	58,52	75,4		63,93
70,8	52,72	58,63	75,5		64,05
70,9	52,81	58,74	75,6		64,16
71,0	57,91	58,86	75,7		64,28
71,1	53,01	58,97	75,8		64,41
71,2	53,11	59,09	75,9		64,54
71,3	53,21	59,20	76,0		64,66
71,4	53,31	59,31	76,1		64,78
71,5	53,41	59,42	76,2		64,89
71,6	53,51	59,53	76,3		65,02
71,7	53,61	59,65	76,4		65,13
71,8	53,71	59,76	76,5		65,25
71,9	53,81	59,88	76,6		65,37
72,0	53,91	59,99	76,7		65,49
72,1	54,00	60,11	76,8		65,61
72,2	54,10	60,22	76,9		65,74
72,3	54,20	60,33	77,0		65,87
72,4	54,30	60,45	77,1		65,99
72,5	54,40	60,56	77,2		66,09
72,6	54,50	60,68	77,3		66,21
72,7	54,60	60,79	77,4		66,31

Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)		Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)	
	mosto concentrato	mosto concentrato rettificato		mosto concentrato	mosto concentrato rettificato
77,5		66,45	78,7		67,89
77,6		66,58	78,8		68,02
77,7		66,71	78,9		68,14
77,8		66,82	79,0		68,26
77,9		66,94	79,1		68,38
78,0		67,06	79,2		68,51
78,1		67,19	79,3		68,62
78,2		67,29	79,4		68,75
78,3		67,41	79,5		68,87
78,4		67,52	79,6		69,00
78,5		67,65	79,7		69,12
78,6		67,77	79,8		69,24
			79,9		69,35

—

ALLEGATO II

Requisiti qualitativi minimi previsti dall'articolo 27, lettera b), punto i), per i vini da tavolaI. *Vini bianchi*

- a) Titolo alcolometrico effettivo minimo: 10,5% vol
- b) Acidità volatile massima: 9 milliequivalenti/litro
- c) Tenore massimo di anidride solforosa: 155 milligrammi/litro

II. *Vini rossi*

- a) Titolo alcolometrico effettivo minimo: 10,5% vol
- b) Acidità volatile massima: 11 milliequivalenti/litro
- c) Tenore massimo di anidride solforosa: 115 milligrammi/litro

I vini rosati devono rispondere ai requisiti prescritti per i vini rossi, salvo per quanto riguarda l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Tuttavia, i vini rossi da tavola provenienti dai vitigni del tipo Portugieser e i vini bianchi da tavola provenienti dai vitigni del tipo Sylvaner, del tipo Müller-Thurgau o del tipo Riesling non sono soggetti ai requisiti di cui alle lettere a) e c).

ALLEGATO III

Definizione dell'alcole neutro ai sensi dell'articolo 43

1.	Caratteristiche organolettiche:	Nessun gusto percepibile estraneo alla materia prima
2.	Titolo alcolometrico volumico minimo	96 % vol
3.	Valori massimi di elementi residui:	
	— Acidità totale espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100 % vol	1,5
	— Esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100 % vol	1,3
	— Aldeidi esprese in acetaldeide g/hl di alcole a 100 % vol	0,5
	— Alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcole a 100 % vol	0,5
	— Metanolo g/hl di alcole a 100 % vol	50
	— Estratto secco g/hl di alcole a 100 % vol	1,5
	— Basi azotate volatili esprese in azoto g/hl di alcole a 100 % vol	0,1
	— Furfurolo	Non rintracciabile

ALLEGATO IV

Metodo comunitario di riferimento per l'analisi dell'alcole neutro

Ai fini dell'applicazione del presente allegato:

- a) il limite di ripetibilità rappresenta il valore al di sotto del quale è situato, con una probabilità specificata, il valore assoluto della differenza tra due singoli risultati ottenuti mediante misure effettuate nelle stesse condizioni (stesso operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo);
- b) il limite di riproducibilità rappresenta il valore al di sotto del quale è situato, con una probabilità specificata, il valore assoluto della differenza tra due singoli risultati ottenuti in condizioni diverse (operatori diversi, apparecchi diversi e/o laboratori diversi e/o tempi diversi).

Per «singolo risultato» si intende il valore ottenuto applicando una volta e completamente il metodo di analisi normalizzato su un solo campione. In mancanza di indicazioni la probabilità è del 95 %.

—

